SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

98A1188

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 marzo 1998, n. 42.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1998, N. 1.

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. — 1. Il termine di scadenza relativo alla partecipazione del contingente di 31 unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (*Temporary International Presence in Hebron - TIPH*), previsto dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 439, è prorogato al 30 luglio 1998.

2. Al personale appartenente al contingente militare di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.261 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Al titolo è aggiunto il seguente periodo: «Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2997):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI), dal Ministro della difesa (ANDREATTA) e dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 14 gennaio 1998.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 14 gennaio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 gennaio 1998.

Esaminato dalla 4ª commissione il 29 gennaio 1998.

Esaminato in aula e approvato il 17 febbraio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4570):

Assegnato alla commissione IV (Difesa), in sede referente, il 18 febbraio 1998, con parere del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, III, V, VI e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 24, 25 e 26 febbraio 1998.

Esaminato in aula il 9 marzo 1998 e approvato il 10 marzo 1998.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 1998.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 41.

98G0094

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 1998, n. 43.

Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del trattato che istituisce la Comunità europea;

Visto l'articolo 109 F, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea 93/717/CE del 22 novembre 1993;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Acquisito il parere dell'Istituto monetario europeo;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «trattato»: il trattato che istituisce la Comunità europea;

b) «SEBC»: il Sistema europeo di banche centrali istituito a norma dell'articolo 4A del trattato;

c) «BCE»: la Banca centrale europea istituita a norma dell'articolo 4A del trattato;

d) «statuto del SEBC»: lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, oggetto del protocollo n. 3 allegato al trattato;

e) «statuto della Banca»: lo statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche e integrazioni;

f) «testo unico»: il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Partecipazione della Banca d'Italia al SEBC

1. La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del SEBC. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del trattato e agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE.

2. La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 14.4 dello statuto del SEBC.

Art. 3.

Requisiti d'indipendenza della Banca d'Italia

1. Fino all'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, secondo le previsioni del trattato, il Governatore della Banca d'Italia determina la misura dell'interesse dei depositi in conto corrente fruttifero presso la Banca stessa. Successivamente tale determinazione viene effettuata secondo le competenze previste nelle norme del trattato e dello statuto del SEBC. Fino al termine sopra indicato, resta ferma la disposizione dell'articolo 10, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 483, così come previsto negli articoli 6, comma 1, e 11, comma 2, del presente decreto. Sono o restano abrogati l'articolo 37 del testo unico, l'articolo 2 del regio decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, e l'articolo 5, secondo comma, del regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377.

2. L'articolo 22, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.». Sono o restano abrogati il terzo comma del predetto articolo 22 ed il secondo comma dell'articolo unico della legge 12 dicembre 1962, n. 1715.

3. I poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del testo unico non si applicano alle determinazioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC e, in particolare, a quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero.

Art. 4.

Emissione di banconote

1. La Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto previsto dagli articoli 105A, paragrafo 1, del trattato e 16 dello statuto del SEBC. Nell'esercizio di tale funzione è soggetta al potere autorizzatorio esclusivo della BCE.

2. Sono o restano abrogati:

gli articoli 4, 111, 120, 122, 124, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 130 del testo unico;

la legge 31 marzo 1966, n. 171;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811.

3. Nell'articolo 110, primo comma, del testo unico sono soppresse le parole: «e sulla circolazione di Stato e bancaria».

4. All'articolo 142 del testo unico, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti dalle disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento alle banconote in Euro.».

5. Le attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia in materia di banconote continuano a essere esercitate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, con riferimento alle sole banconote in lire.

Art. 5.

Monete metalliche

1. La coniazione delle monete metalliche è effettuata con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio, ai sensi dell'articolo 105A, paragrafo 2, del trattato.

2. La coniazione e l'emissione delle monete metalliche in Euro sono effettuate nel rispetto delle misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea a norma degli articoli 105A, paragrafo 2, e 109L, paragrafo 4, del trattato.

3. Il decreto del Ministro del tesoro del 30 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, è modificato in coerenza con quanto previsto nel presente articolo.

Art. 6.

Strumenti di politica monetaria e operazioni della Banca

1. Le attribuzioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, e all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, sono esercitate dal Governatore della Banca d'Italia fino alla data indicata nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 2 dell'articolo 11; successivamente le attribuzioni stesse sono esercitate ai sensi del capo IV dello statuto del SEBC.

2. Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso. Sono abrogati gli articoli 26, 27, 60, 62, 121, 124, lettere *e)* e *g)*, 125, 128 e 131 del testo unico.

3. I titoli o le altre attività ricevibili dalla Banca d'Italia a garanzia o in contropartita delle operazioni da essa poste in essere nell'assolvimento dei compiti del SEBC sono determinati secondo le disposizioni adottate in applicazione dello statuto del SEBC. Sono abrogati l'articolo 29 del testo unico, l'articolo unico della legge 6 dicembre 1965, n. 1380, l'articolo 148 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le altre disposizioni che prevedono la stanziabilità di determinate specie di titoli in anticipazione presso la Banca d'Italia.

4. Le attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia in materia di determinazione delle norme e condizioni per le operazioni della Banca e di nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero sono esercitate nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla BCE in applicazione di esso.

5. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonché, nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale.

Art. 7.

Riserve ufficiali

1. All'articolo 4, comma 1, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Banca d'Italia trasferisce alla Banca centrale europea attività di riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea».

2. L'articolo 4, comma 2, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, è sostituito dal seguente:

«2. La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea».

Art. 8.

Bilancio, rendiconti e altre previsioni in materia finanziaria

1. Nella redazione del proprio bilancio la Banca d'Italia può uniformare, anche in deroga alle norme vigenti, i criteri di rilevazione e di redazione alle disposizioni adottate dalla BCE ai sensi dell'articolo 26.4 dello statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia. I bilanci compilati in conformità del presente comma, con particolare riguardo ai criteri di redazione adottati, assumono rilevanza anche agli effetti tributari.

2. La Banca d'Italia trasmette mensilmente al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una situazione dei conti redatta secondo il modello approvato, su proposta della Banca, dallo stesso Ministro, con proprio decreto.

3. Sono o restano abrogati gli articoli 118, 119 e 124, lettera *i)*, del testo unico.

4. È abrogato l'articolo 11 della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Art. 9.

Altre disposizioni

1. In armonia con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, la durata in carica degli attuali consiglieri è prorogata di due anni.

2. Al fine di consentire una graduale transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, nei sei mesi che precedono l'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, la Banca d'Italia può porre in essere operazioni di banca centrale compatibili con il quadro normativo del SEBC, anche in difformità dalle disposizioni del testo unico e dello statuto della Banca.

Art. 10.

Modifiche dello statuto della Banca d'Italia

1. Lo statuto della Banca è adeguato alle previsioni contenute nel presente decreto.

2. Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 7, comma 2, del presente decreto, nonché le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data indicata, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC e tenendo conto delle determinazioni assunte dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 109J, paragrafo 4, del trattato stesso.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonché le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data è indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le restanti disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con determinazione di principî e criteri direttivi solo per un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, prevede il conferimento al Governo della delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie ai fini della attuazione delle disposizioni comunitarie sul passaggio dalla lira all'Euro, nonché per assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'art. 108 del trattato istitutivo della Comunità europea.

— Il predetto art. 108 del trattato impone a ciascuno Stato membro di provvedere ad assicurare la compatibilità della propria legislazione nazionale con il trattato medesimo e con lo statuto del Sistema europeo delle banche centrali.

— L'art. 109F, paragrafo 6, del trattato prevede che l'Istituto monetario europeo (IME), nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Consiglio, venga consultato dalle autorità degli Stati membri su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza.

— La decisione del Consiglio dell'Unione europea 93/717/CE del 22 novembre 1993 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale CEE 31 dicembre 1993) è relativa alla consultazione dell'Istituto monetario europeo da parte delle autorità degli Stati membri sulle proposte di provvedimenti legislativi.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4A del trattato che istituisce la Comunità europea:

«Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato "statuto del SEBC") allegati al trattato stesso».

— Il titolo del regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, è il seguente: «Approvazione dello statuto della Banca d'Italia».

— Il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca».

Note all'art. 2:

— L'art. 105, paragrafo 1, del trattato prevede quanto segue:

«L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali della Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'art. 2. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principî di cui all'art. 3A».

— Si trascrive il testo dell'art. 14.4 dello statuto del SEBC:

«Le Banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto a meno che il Consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle Banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del SEBC».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 10, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 483, recante «Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi», è il seguente:

«4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, tenendo conto del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta, nonché delle aliquote determinate a norma del comma 3. La misura della remunerazione, differenziabile per le diverse tipologie di raccolta, non può comunque eccedere il tasso ufficiale di sconto».

— Il testo vigente dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante «Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia», è il seguente:

«I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili».

— Il testo degli articoli 114 e 155 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 204/1910, è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 114 *(Art. 8, allegato P, alla legge 8 agosto 1895, n. 486).* — La Direzione generale della Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro del tesoro del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, per le adunanze del Consiglio superiore e per quelle della commissione liquidatrice della Banca romana, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.

Eguali comunicazioni devono farsi dai Banchi di Napoli e di Sicilia per le adunanze del consiglio generale e del consiglio centrale di amministrazione.

Alle sedute dell'assemblea, dei consigli e della commissione suddetta assiste un ispettore governativo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

Di questa sospensione dev'essere immediatamente informato il Ministro del tesoro, il quale confermerà o revocherà la sospensione, dandone notizia all'istituto interessato, nel termine di cinque giorni dalla avvenuta sospensione. Alla conferma della sospensione il Ministro medesimo potrà far seguire l'annullamento della deliberazione, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti».

«Art. 115 *(Art. 9, allegato P, alla legge 8 agosto 1895, n. 486).* — Qualora l'ispettore o il delegato, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il Ministro del tesoro creda contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti, il Ministro può direttamente sospenderla entro cinque giorni dall'adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore e dandone comunicazione all'istituto interessato.

Alla sospensione il Ministro potrà far seguire l'annullamento della deliberazione stessa, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 105A, paragrafo 1, del trattato:

«1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità».

— Il testo dell'art. 16 dello statuto del SEBC, è il seguente:

«Art. 16 *(Banconote).* — Conformemente all'art. 105A, paragrafo 1, del trattato, il Consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.

La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote».

— Il testo vigente dell'art. 110, primo comma, e dell'art. 142 del testo unico, approvato con regio decreto n. 204/1910, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 110 *(Art. 3, allegato P, alla legge 8 agosto 1895, n. 488; legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A; legge 30 giugno 1908, n. 304).* — Agli effetti della vigilanza sugli istituti di emissione è istituita una commissione permanente presieduta dal Ministro del tesoro».

«Art. 142 *(Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920; legge 5 luglio 1908, n. 388).* — È proibita la fabbricazione, l'emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, i biglietti di banca, sotto comminatoria di una sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita.

Gli stampati e le lastre relative saranno sempre confiscati, a chiunque appartengano, e dovranno essere distrutti.

I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti dalle disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento alle banconote in Euro».

Note all'art. 5:

— L'art. 105A, paragrafo 2, e l'art. 109L, paragrafo 4, del trattato, così, rispettivamente, dispongono:

«2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'art. 189C e previa consultazione della BCE, può adottare misure e armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria, per agevolare la loro circolazione nella Comunità».

«4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ECU viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ECU. Il Consiglio, deliberando con la stessa procedura, prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ECU come moneta unica di quegli Stati membri».

— Il decreto del Ministro del tesoro del 30 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1983, n. 298, reca «Regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato».

Note all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, il cui titolo è «Modificazioni alle procedure stabilite dal testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, in materia di variazioni del tasso ufficiale di sconto e dell'interesse sulle anticipazioni»:

«Art. 1. — Le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia sono disposte, in relazione alle esigenze di controllo della liquidità del mercato, dal Governatore della Banca d'Italia con proprio provvedimento, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

— Il testo dell'art. 10 della già citata legge n. 483/1993, è il seguente:

«Art. 10. — 1. A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia può disporre che gli enti creditizi costituiscano, a fronte della raccolta effettuata, una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa. Resta comunque esclusa da qualsiasi obbligo di riserva la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni e certificati di deposito aventi scadenza originaria non inferiore a diciotto mesi.

2. L'ammontare della riserva prevista dal comma 1 non può eccedere il 17,5 per cento della raccolta.

3. Con provvedimento di carattere generale la Banca d'Italia fissa:

a) gli aggregati da considerare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva;

b) la misura delle aliquote, per il computo di riserva, anche differenziabile per tipologie di raccolta, fermo restante il limite complessivo previsto dal comma 2;

c) le modalità di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate;

d) le penalità da applicare per le inadempienze all'obbligo di versamento, entro una misura non eccedente il tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa maggiorato di 10 punti percentuali.

4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, tenendo conto del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta, nonché delle aliquote determinate a norma del comma 3. La misura della remunerazione, differenziabile per le diverse tipologie di raccolta, non può comunque eccedere il tasso ufficiale di sconto.

5. La Banca d'Italia può prevedere lo svincolo parziale o totale delle somme depositate per gli enti creditizi sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria.

6. Per l'inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia in attuazione del presente articolo, si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.

7. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di riserva obbligatoria ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera *f)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino a quando non siano modificate o sostituite in applicazione delle previsioni del presente articolo».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, a seguito delle modifiche introdotte dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 4 *(Soggetti abilitati ad effettuare operazioni valutarie e in cambi).* — 1. L'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono istituzionalmente abilitati, sulla base delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, a operare in cambi in contropartita con residenti e non residenti. La Banca d'Italia effettua anche operazioni valutarie. *La Banca d'Italia trasferisce alla Banca centrale europea attività di riserva, secondo quanto previsto dall'art. 30 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e dalla Banca centrale europea.*

2. La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea».

Nota all'art. 8:

— Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 26.4 dello statuto del SEBC:

«Art. 26.4. — Per l'applicazione del presente articolo, il Consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle Banche centrali nazionali».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 109J, paragrafo 4, del trattato è il seguente:

«Se entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase non sarà stata fissata, la terza fase inizierà il 1° gennaio 1999. Anteriormente al 1° luglio 1998, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, dopo la ripetizione della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del secondo trattino del paragrafo 2, presi in considerazione le relazioni di cui al paragrafo 1 e il parere del Parlamento europeo, deliberando a maggioranza qualificata sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, conferma quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica».

98G0096

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1998.

Revoca della nomina a Sottosegretario di Stato all'interno del sen. Angelo Giorgianni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1996 con il quale il sen. Angelo Giorgianni è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno;

Considerato che la Commissione parlamentare antimafia ha trasmesso al Governo gli atti dell'indagine svolta a Messina per consentire al Governo stesso la valutazione della posizione del Sottosegretario all'interno sen. Angelo Giorgianni;

Ritenuto che la scelta della Commissione parlamentare di trasmettere al Governo la predetta documentazione pone, oggettivamente, il problema della verifica dell'opportunità della permanenza del sen. Giorgianni nella carica di Sottosegretario;

Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutando la predetta situazione, con particolare riferimento al rapporto con il Parlamento, pure escluso ogni proprio diretto apprezzamento del merito della vicenda, ha tuttavia rappresentato al sen. Giorgianni l'opportunità di rassegnare le dimissioni dall'incarico;

Considerato che il sen. Giorgianni non ha ritenuto di condividere la valutazione di opportunità del Presidente del Consiglio dei Ministri, con ciò stesso ponendosi in contrasto con la valutazione governativa e facendo venir meno il rapporto fiduciario che è alla base della nomina;

Ritenuto per le predette ragioni di dover disporre la revoca della nomina a Sottosegretario del sen. Angelo Giorgianni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La nomina a Sottosegretario di Stato all'interno del sen. Angelo Giorgianni è revocata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1998

SCÀLFARO

Prodi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Napolitano, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 25

98A2107

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 4 dicembre 1997, n. 516.

Regolamento recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione, ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro.

IL MINISTRO
DELEGATO PER LO SPETTACOLO

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Valter Veltroni in materia di spettacolo e sport»;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1997, n. 135, con il quale è stato istituito il conto speciale per l'apertura dei teatri, nell'ambito del fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione, ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

Ritenuto, pertanto di dover provvedere alla definizione dei criteri per l'erogazione del finanziamento;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 20 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. P.689/PCM/GA61/1/2 del 13 novembre 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono ammessi al finanziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1997, n. 135, progetti di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale, presentati dai proprietari di immobili destinati stabilmente ad attività teatrale.

2. L'importo massimo del finanziamento per ciascun intervento è fissato nell'80% dell'importo complessivo previsto, e comunque in misura non superiore a lire 2.000 milioni.

3. Ai fini del computo del finanziamento, sono ammesse le spese di progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 4% dell'importo complessivo dei lavori.

Art. 2.

1. Sono ammissibili le sole istanze che:

a) hanno ad oggetto edifici o complessi immobiliari stabilmente e con carattere di continuità destinati a rappresentazioni pubbliche teatrali, o comunque dal vivo;

b) si riferiscono a progetti approvati in forma esecutiva, ai sensi della vigente disciplina in materia di lavori pubblici, se presentati da enti pubblici territoriali, ovvero a progetti che hanno ottenuto tutte le autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta, pareri, ed ogni altro atto di assenso previsto dalla legge al fine della loro concreta realizzazione;

c) si riferiscono a progetti che prevedono la loro esecuzione in un unico lotto.

Art. 3.

1. La istanza per l'ammissione al finanziamento, in regola con l'imposta di bollo, è presentata, prima dell'inizio dei lavori, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, ed al soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. In sede di prima applicazione, sono prese in esame le istanze pervenute entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente regolamento.

3. Alla istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, con la quale l'interessato indichi il titolo di proprietà dell'immobile, oltre che la sussistenza di tutte le autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta, pareri, ed ogni altro atto di assenso previsto dalla legge per l'esecuzione di lavori;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, con la quale si attesti la destinazione dell'immobile a sede teatrale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a);*

c) copia del progetto, corredato da una relazione tecnica a firma del progettista, che attesti anche il rispetto delle norme di sicurezza vigenti al momento della presentazione dell'istanza, e dai preventivi di spesa distinti per importi relativi ad interventi strutturali, a rinnovo ed adeguamento di arredi ed impianti, a spese di progettazione e direzione lavori;

d) perizia giurata con cui il progettista dichiari, sotto la propria responsabilità, che la esecuzione dei lavori progettati consente l'immediata fruizione della sala teatrale, senza alcuna necessità di ulteriori interventi o completamenti;

e) atto di impegno del proprietario di conservazione della destinazione dell'immobile a sala teatrale per non meno di dieci anni, pena la decadenza dal finanziamento.

Art. 4.

1. Il finanziamento, della durata massima di tre anni, è disposto ed erogato dal soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, previo assenso del Capo del Dipartimento dello spettacolo.

2. A tal fine, gli interventi sono programmati secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande complete della documentazione prescritta, nel rispetto del seguente ordine di priorità:

a) interventi in immobili di proprietà di enti pubblici territoriali, e soggetti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

b) interventi in immobili di proprietà di enti pubblici territoriali;

c) interventi in immobili soggetti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

d) interventi in altri immobili diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere.

3. La erogazione del finanziamento è disposta in una unica soluzione anticipata, per l'intero importo approvato. La restituzione della somma oggetto del finanziamento avviene con due rate costanti annuali posticipate, comprensive di capitali ed interessi, a decorrere dal secondo anno successivo a quello in cui è stata disposta l'erogazione.

4. Il soggetto gestore del fondo può condizionare l'erogazione del finanziamento all'apprestamento da parte del beneficiario di idonee garanzie, anche di natura fidejussoria, a copertura dell'obbligo di restituzione della somma da erogare.

5. Il soggetto gestore del fondo provvede a dare comunicazione di ciascuna effettiva erogazione al Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Per quanto non disposto del presente articolo, alla erogazione ed alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento si applicano le stesse modalità e condizioni applicate dal soggetto gestore del fondo per la erogazione delle somme di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, compatibilmente con la natura e la destinazione del finanziamento medesimo, con il disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, con legge 23 maggio 1997, n. 135, e con quanto prescritto dal presente regolamento.

Art. 5.

1. Il soggetto gestore del fondo vigila sulla regolare utilizzazione del finanziamento.

2. Il Capo del Dipartimento dello spettacolo, su proposta del soggetto gestore del fondo, può disporre la decadenza dal finanziamento nei seguenti casi:

a) gli interventi oggetto del finanziamento non hanno avuto inizio entro un anno dalla data della erogazione;

b) gli interventi oggetto del finanziamento non sono stati definitivamente completati entro il termine contrattualmente previsto, salvo gravi e documentati motivi, immediatamente comunicati e, in ogni caso, se entro il termine stabilito per la restituzione completa del finanziamento la sala non è divenuta, per qualunque causa, utilizzabile per la sua destinazione;

c) si accerta che l'immobile ha perso la destinazione a sala teatrale nel corso dei dieci anni successivi alla erogazione del finanziamento.

3. Non possono essere presentate nuove istanze di finanziamento sulla base del presente regolamento, aventi ad oggetto il medesimo immobile, prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di accoglimento di una precedente domanda.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 dicembre 1997

Il Ministro: VELTRONI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1998.
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 138

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», è il seguente:

«Art. 4 *(Intervento su immobili adibiti a teatri).* — 1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, è istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

3. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, mediante individuazione nell'ambito delle disponibilità esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonché per ulteriori individuazioni nell'ambito del Fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, recante «Interventi a favore del credito cinematografico», è il seguente:

«Art. 2. — I fondi istituiti presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 32, della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono sostituiti da un fondo denominato di «intervento» così alimentato:

a) dal conferimento da parte dello Stato della somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975;

b) dalle eccedenze attive dei fondi di cui al citato art. 32;

c) dalle somme del fondo previsto dall'art. 27, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, relative agli esercizi precedenti a quello in corso e non utilizzate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da quelle che si renderanno complessivamente disponibili alla fine di ciascun esercizio finanziario.

Una quota del fondo di intervento pari all'85 per cento è destinata:

1) per il 70 per cento ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film nazionali, e per le industrie tecniche cinematografiche;

2) per altro 30 per cento ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche cinematografiche.

La restante quota del fondo pari al 15 per cento è destinata alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari delle sale cinematografiche indicate nell'art. 27, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, ubicate in comuni cinematograficamente depressi, con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti, per l'effettuazione dei lavori specificati nel comma stesso. Tali contributi sono concessi in alternativa al contributo sugli interessi previsti dal predetto art. 27, secondo comma, nella misura massima del 30 per cento della spesa accertata dalla Sezione autonoma del credito cinematografico e, comunque, per un importo non eccedente i 5 milioni di lire.

Sulla quota del fondo di cui al precedente comma potranno essere disposti altresì finanziamenti per rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria.

I finanziamenti ed i contributi previsti dal presente articolo sono concessi su parere del comitato di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Sentito il comitato di cui al predetto art. 27 con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo, nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti.

Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo di intervento sarà fissato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo».

— Il testo dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme», è il seguente:

«Art. 3 *(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive)*. — I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorre, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali».

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)*. — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, vedansi note all'art. 3.

— La legge 1° giugno 1939, n. 1089, reca norme in tema di «Tutela delle cose di interesse artistico e storico».

— Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, vedasi nota all'art. 1.

98G0078

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 febbraio 1998.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995; n. 504;

Visto il punto 13 della tabella *A* allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto 24 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1998, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande dai competenti uffici tecnici di finanza;

Decreta:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1069) Pubblica assistenza (P.A.) Croce verde Murisengo e Valle Cerrina, con sede in Murisengo (Alessandria);

1070) Associazione volontari di pronto soccorso e pubblica assistenza di Vimercate, con sede in Vimercate (Milano);

1071) S.O.S. dei Laghi - Associazione volontaria, con sede in Travedona Monate (Varese);

1072) Confraternita di misericordia della Valdambra, con sede in Bucine (Arezzo);

1073) Confraternita di misericordia di Luco dei Marsi, con sede in Luco dei Marsi (L'aquila);

1074) Confraternita di misericordia di Roccasecca, con sede in Roccasecca (Frosinone);

1075) Confraternita di misericordia di Torrecuso, con sede in Torrecuso (Benevento);

1076) Confraternita di misericordia di San Mango sul Calore, con sede in San Mango sul Calore (Avellino);

1077) Confraternita di misericordia di piazza di Pandola-Montoro Inferiore, con sede in Montoro Inferiore (Avellino);

1078) Pronto intervento volontari - Sanluri, con sede in Sanluri (Cagliari);

1079) Associazione volontariato S. Marco, con sede in Siliqua (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1998

Il direttore generale: DEL GIUDICE

98A2029

DECRETO 6 marzo 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello 770-*ter* concernente la dichiarazione dei sostituti di imposta da presentare nell'anno 1998, relativa alle ritenute alla fonte sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli e dei certificati di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

IL DIRETTTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visti gli articoli 5, 7 e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, con i quali è stato stabilito l'obbligo della presentazione annuale, entro il 31 marzo, della dichiarazione di cui al primo ed al quinto comma dell'art. 7 del precitato decreto n. 600 per i proventi di ogni genere e per le differenze di valore dei titoli e certificati regolati dallo stesso decreto-legge;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Attesa la opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello 770-*ter* concernente la dichiarazione dei sostituti di imposta da presentare nell'anno 1998, relativa alle ritenute alla fonte sui proventi di ogni genere corrisposti nell'anno 1997 e sulla differenza di valore al 31 dicembre 1997 dei titoli e dei certificati di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, nonché la busta da utilizzare per tale presentazione.

Art. 2.

1. Per la stampa del modello e della busta di cui al precedente art. 1 devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1998

Il direttore generale: ROMANO

Riservato all'ufficio

Centro di servizio di ____________

oppure N. ______

Ufficio delle Imposte di ____________

PERSONA FISICA

CODICE FISCALE | CODICE ATTIVITÀ

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME (senza abbreviazioni) | Sesso (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1

COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla) | EVENTI ECCEZIONALI

RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | C.A.P.

Compilare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1997 | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | TELEFONO (prefisso e numero)

70

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 770 ter/98

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

CONCERNENTE LE RITENUTE ALLA FONTE SUI PROVENTI DI OGNI GENERE CORRISPOSTI NELL'ANNO 1997 E SULLA DIFFERENZA DI VALORE AL 31 DICEMBRE 1997 DEI TITOLI E CERTIFICATI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 6 E 8 DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1983, N. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1983, N. 649, ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1989, N. 69, ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 27 APRILE 1989, N. 154

SOCIETÀ O ENTE

CODICE FISCALE | CODICE ATTIVITÀ

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE | PROVINCIA (sigla) | C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale) | PROVINCIA (sigla) | C.A.P.

STATO VEDERE TAB. A | NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B | SITUAZIONI VEDERE TAB. C | EVENTI ECCEZIONALI | TELEFONO (prefisso e numero)

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE | CODICE CARICA

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME (senza abbreviazioni) | Sesso (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1

COMUNE (o Stato Estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | C.A.P.

Compilare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1997 | FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO | TELEFONO (prefisso e numero)

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE DEI TITOLI (da compilare nel caso in cui il dichiarante sia soggetto diverso dall'emittente)

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE			NOME	
SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	Sesso (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
SEDE LEGALE	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PROSPETTO A — **PROVENTI DIVERSI DALLE DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTE DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O CERTIFICATI**

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Somme soggette a ritenuta	3 Aliquota	4 Ritenuta operata

PROSPETTO B — **DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O DEI CERTIFICATI**

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione	3 Prezzo della precedente operazione	4 Differenza soggetta a ritenuta (col. 2 – col. 3)	5 Aliquota	6 Ritenuta operata

PROSPETTO C — **DIFFERENZE DEL VALORE COMPLESSIVO DEI TITOLI O CERTIFICATI A EMISSIONE CONTINUATIVA O NON AVENTI SCADENZA PREDETERMINATA ASSOGGETTABILE AL PRELIEVO D'ACCONTO DEL 10 PER CENTO O DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE AI FINI DEL VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO SUCCESSIVO**

a) Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 1997 .... ________

b) Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 1997.......... ________

c) Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 1997 (a–b) .... ________

d) Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 1996 .... ________

e) Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 1996 .... ________

f) Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui alle lettere d) ed e) rimborsati nel corso del 1997 .... ________

g) Somma algebrica di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) (d + e – f) .... ________

h) Differenza tra il valore complessivo di cui alla lettera c) e la somma algebrica di cui alla lettera g) (da indicare con il segno – se la differenza è negativa) ...... ________

i) Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 1996 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1997 ..... ________

l) Ammontare assoggettabile (h – i) al prelievo di acconto del 10% da versare entro il 31 marzo 1998 .... ________

m) Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1998 (h + i ovvero i – h secondo che h sia negativo o positivo) ________

RELAZIONE DI STIMA DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.L. 30-9-1983, N. 512 (*)

– Società di revisione che ha redatto la relazione ....
....

– Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1996 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data..........
....

– Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1997 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....
....

– Si allegano n. .... relazioni e n. .... copie del provvedimento di designazione della CONSOB

(*) **AVVERTENZE**: Vedere l'ultimo capoverso del punto 2 delle ISTRUZIONI. In caso di mancata allegazione della relazione di stima la presente dichiarazione si considera omessa (art. 9, III comma, del D.L. n. 512).

RIEPILOGO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA E DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

Sezione di Tesoreria Provinciale di ____________________ Codice tesoreria |_|_|_|

Somme assoggettate a ritenuta		Estremi dei versamenti				
		ALLA TESORERIA		SU C/C POSTALE INTESTATO ALLA TESORERIA		
MESE DI PAGAMENTO	IMPORTO	ATTESTAZIONE		BOLLETTINO		RITENUTA VERSATA
		Data	Numero	Data	Numero	
TOTALE					**TOTALE**	

IMPORTO DEL CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO EX ART. 2 DEL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357	

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE (*)
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	CODICE QUALIFICA
1					|__|		
2					|__|		
3					|__|		
4					|__|		
5					|__|		
6					|__|		
7					|__|		
8					|__|		
9					|__|		
10					|__|		

Il sottoscritto — COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) __________ NOME (senza abbreviazioni) __________

CODICE FISCALE __________ dichiara, con questo atto, in qualità di __________

di aver compilato la presente dichiarazione.

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI
DELL'ORGANO DI CONTROLLO
DELLA SOCIETA O ENTE

____

____

____

Data ____________________

IL DICHIARANTE

____

(*) Vedere le avvertenze generali per la compilazione

ISTRUZIONI

1) *Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione.*

Sono obbligati a presentare la dichiarazione relativamente alle ritenute operate sui proventi di cui al successivo punto 2) corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 ed alle anticipazioni di tali ritenute, di cui al successivo punto 4), da calcolare sulla differenza del valore complessivo dei titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata, i seguenti soggetti:

a) soggetti che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare;

b) soggetti, se diversi dagli emittenti, incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

Sono altresì tenuti agli obblighi sopra indicati, per i titoli e certificati emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

2) *Base di commisurazione della ritenuta alla fonte.*

I soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), nonché le differenze corrisposte agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:

a) scadenza dei titoli o dei certificati;

b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;

c) riacquisto dei titoli o certificati;

d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera *a)* - scadenza dei titoli o certificati - occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti, alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, sempreché tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.

Per le operazioni di cui alla lettera *b)* - negoziazione dei titoli o certificati da parte dai sostituti d'imposta per conto dei possessori - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.

Per le operazioni di cui alla lettera *c)* - riacquisto dei titoli o certificati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati.

Per le operazioni di cui alla lettera *d)* - successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.

Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella previsione di cui al successivo punto 4), per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data. In tal caso, alla presente dichiarazione dovrà essere allegata la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati. Se la relazione di stima è stata presentata in allegato alla precedente dichiarazione dell'anno 1997, ne dovrà essere qui allegata copia fotostatica.

3) *Ammontare e funzione della ritenuta alla fonte.*

Per il combinato disposto delle norme contenute nell'articolo 32, comma 1 e 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 e nell'articolo 1, comma 2, della legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, a partire dal 1° gennaio 1989, si applica la seguente disciplina:

a) la ritenuta alla fonte di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legge n. 512 del 1983 sulle somme di cui al precedente punto 2) è elevata dal 18 per cento al 30 per cento;

b) la ritenuta di cui alla precedente lett. *a)* è applicata a titolo di acconto anche nei confronti delle società di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) nei confronti di percettori diversi dalle società di cui alla precedente lett. *b)* la ritenuta del 30 per cento è applicata a titolo di imposta.

4) *Base di commisurazione del prelievo d'acconto del 10 per cento.*

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto-legge n. 512 del 1983, dell'art. 32 del decreto-legge n. 69 del 1989 e dell'art. 1 della legge di conversione n. 154 del 1989, i soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti – qualora i titoli o certificati di cui al precedente punto 2) siano ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata – ad operare un prelievo del 10 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 1997, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 1997, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 1996 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 1997.

Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 1997, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 1996, calcolato secondo i criteri sovraesposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione della eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 1998.

Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1998, i sostituti d'imposta dovranno tener conto della eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto.

La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art. 7 del decreto-legge n. 512, dei titoli o certificati al 31 dicembre 1997 ed al 31 dicembre 1996. Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata in copia anche la relazione al 31 dicembre 1996 già allegata alla dichiarazione presentata nel 1997.

5) *Modalità di compilazione nei riquadri*

Prospetto A

Nella colonna 1 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e la natura dei proventi corrisposti (es.: Programma X-interessi). Nella colonna 2 (somme soggette a ritenuta) va indicato l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta. Nelle colonne 3 e 4, rispettivamente, l'aliquota e la ritenuta operata.

Prospetto B

Nella colonna 1 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e le operazioni effettuate dai sostituti, in proprio o per conto dei possessori, distinte secondo le specificazioni sopra descritte. Nella colonna 2 (prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione) vanno indicate le somme o i valori dell'operazione posta in essere per ciascuna di tali specificazioni. Nella colonna 3 (prezzo della precedente operazione) vanno indicate le somme di riferimento. Alle colonne 4, 5 e 6 vanno indicati l'importo della differenza soggetta a ritenuta, l'aliquota e la ritenuta operata.

Per ciascun tipo di operazione di cui alle precedenti lettere da *a)* a *d)* i sostituti d'imposta devono indicare, nelle colonne 2 e 3, gli importi complessivi dei prezzi o valori derivanti dal totale delle operazioni eseguite nel periodo d'imposta.

Prospetto C

Nei righi *b)* ed *e)* devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera *d)* del punto 2). Nei righi *a)* ed *f)* devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera *c)* del punto 2).

Relazioni di stima

Nei caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 1996 ed al 31 dicembre 1997 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo.

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

Per la compilazione della presente dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770-ter relativa all'anno 1997, si osservano le seguenti indicazioni:

1) dal 1° gennaio 1978 è stata generalizzata l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale; pertanto tale codice deve essere indicato negli appositi spazi predisposti per tutti i soggetti indicati nella dichiarazione;
2) tutti gli importi da indicare nel presente modello, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

La presente dichiarazione deve essere spedita, entro il 31 marzo 1998, per raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) utilizzando l'apposita busta approvata unitamente alla dichiarazione, al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della Regione	Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette competente di
Abruzzo	Pescara
Basilicata	Bari
Calabria	Salerno
Campania	Salerno
Emilia Romagna	Bologna
Friuli Venezia Giulia	Venezia
Lazio	Roma
Liguria	Genova
Lombardia (Provincia di Milano o Lodi)	Milano
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Piemonte	Torino
Puglia	Bari
Sardegna	Cagliari
Sicilia	Palermo
Trentino-Alto Adige	Trento
Valle d'Aosta	Torino
Veneto	Venezia

Frontespizio

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende in alternativa due riquadri: il primo è destinato ai dati relativi alle persone fisiche ed il secondo ai dati relativi alle società ed enti che hanno emesso o che sono incaricati del pagamento dei proventi dei titoli e certificati. I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo a SOCIETÀ O ENTE facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro della PERSONA FISICA.

Codice fiscale

È utile ricordare che se il sostituto è una società o un'associazione dichiarante Iva il codice fiscale è attribuito dagli Uffici Iva: negli altri casi è attribuito dagli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette, ovvero dagli Uffici delle Entrate ove istituiti. Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio Iva, o negli altri casi delle Imposte, per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia, mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.
La casella (o) relativa alla "sede legale" deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
La casella (o) relativa al "domicilio fiscale" deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.
Per quanto riguarda le persone fisiche, i dati relativi alla residenza anagrafica o (se diverso) al domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1997 o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.
Il sostituto può comunque indicare la residenza (o il domicilio fiscale) anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Codici statistici

Stato:	il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.
Natura giuridica:	il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.
Attività:	il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 consultabile presso i competenti uffici finanziari. Si precisa che la tabella dei codici attività per il 1997 non è stata modificata rispetto a quella utilizzata per il 1993. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei proventi.
Situazione:	il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C.

Eventi eccezionali

Devono barrare la casella relativa agli eventi eccezionali:

- i soggetti che esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richiesta di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-*bis* del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito nella legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- le piccole e medie imprese individuate al punto 2.2 della decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/c 213/02 adottata in data 20 maggio 1992, nonché le associazioni che svolgono attività commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 dei decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da essi vantati, che hanno fruito, per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio1994, n. 111, della sospensione dei termini di versamento delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta entro i limiti ammessi. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle ritenute che hanno usufruito della sospensione di cui al citato art. 1 del D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Dati relativi al rappresentante

Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.
Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichirazione è stata predisposta un'apposita casella: si dovrà indicare: 1 se si tratta di rappresentante legale, negoziale o di fatto, 2 se curatore fallimentare, 3 se liquidatore, 4 se si tratta di rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero, 5 se erede, 6 se si tratta di curatore di eredità giacente.
Inoltre, nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
La residenza anagrafica o il domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1997, o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata
Il sostituto può comunque indicare la residenza (o il domicilio fiscale) anche se non variata, se ciò risulta più agevole.

Dati relativi all'emittente dei titoli

Il riquadro va compilato dal sostituto d'imposta nel caso che lo stesso non sia l'emittente dei titoli o certificati ma agisca per conto dell'emittente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli da 5 a 9 del D.L. n. 512.

Dati relativi agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo

I dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione devono essere riportati nell'apposito riquadro situato nella terza pagina. Con riguardo alla qualifica va indicato A se trattasi di socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Sottoscrizione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta.
Nel caso di dichiarazione presentata da una persona diversa dalla persona fisica, questa deve essere sottoscritta anche dal Presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo della società o ente (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).
Nel caso in cui colui che sottoscrive la dichiarazione sia diverso dal dichiarante o dal rappresentante i cui dati sono stati già indicati nel frontespizio, devono essere riportati cognome, nome e codice fiscale del soggetto ed il titolo in forza del quale avviene la sottoscrizione.

TABELLA **A)**: *STATO DELLA SOCIETA O ENTE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA **B)**: *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir
24) Società in nome collettivo ed equiparate
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazioni fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali
29) GEIE
50) Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142

Soggetti non residenti

30) Società semplici irregolari e di fatto
31) *Società in nome collettivo*
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA **C)**: *SITUAZIONE DELLA SOCIETA O ENTE DICHIARANTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del Soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta
7) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

RACCOMANDATA

DICHIARANTE ________________
CODICE FISCALE

____
COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE VIA/PIAZZA N. CIVICO

C.A.P. COMUNE PROV.

● **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI PROSPETTI COMPILATI** A B C

MINISTERO DELLE FINANZE
MODELLO 770 *ter*
Dichiarazione dei sostituti d'imposta
(relativa ai proventi dei titoli atipici di cui al D.L. 30 settembre 1983, n. 512, legge 25 novembre 1983, n. 649)

AVVERTENZA
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ________________
(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE DI

C.A.P. CITTÀ

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE, AD ESCLUSIONE DI QUELLI UTILIZZATI PER IL BLOCCAGGIO DEI MODELLI STAMPATI SU FOGLI SINGOLI.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO.

MODALITA DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette** competente secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per il contribuente con domicilio fiscale nel comune per il quale non è istituito il Centro di Servizio

Contribuente con domicilio fiscale in un comune della	C.A.P. da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO O LODI	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO
REGIONE SARDEGNA	09100	CAGLIARI

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello.

È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1 del presente decreto, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

Il modello va riprodotto su stampato a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Sul bordo del modello stesso deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

Il modello deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed i colori previsti nel presente allegato ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

Il modello meccanografico predisposto a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni sopraindicate, deve rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

Sul frontespizio del modello devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

È autorizzata, con le stesse caratteristiche soprarichiamate, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le suddette stampanti, su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colori, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche soprarichiamate;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del dichiarante;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

Sul frontespizio del modello riprodotto e compilato mediante l'utilizzo delle predette stampanti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione del modello e gli estremi del presente decreto.

È autorizzata la stampa della busta di cui all'art. 1 del presente decreto, da ulilizzare per la compilazione meccanografica. Sul bordo della stessa deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione la busta deve essere privata delle bande laterali di trascinamento».

La busta deve presentare i seguenti requisiti:

conformità di struttura e sequenza con la busta approvata con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti. Per i contenuti grafici deve essere utilizzato il colore verde.

Le dimensioni della busta, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento e dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 30,2 - massima cm 32,5;

altezza minima cm 21,5 - massima cm 23,5.

Colori.

Per la stampa del modello di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il colore verde (pantone n. 347 U) ovvero può essere utilizzato il solo colore verde.

I contenuti grafici della busta da utilizzare per la presentazione del predetto modello devono essere di colore verde.

98A2003

DECRETO 10 marzo 1998.

Tariffe delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e per i complessi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43 secondo il quale le tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate sono commisurate, invece che alla portata, al peso complessivo a pieno carico, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore, la quale ultima, se pneumatica o di tipo equivalente, comporta una riduzione della tassa del 20 per cento;

Visto l'art. 4 del citato decreto che, per gli autoveicoli sopraindicati, stabilisce sette classi in base alla portata in modo da garantire per l'anno 1998 l'invarianza del gettito riscosso nel 1997, per gli autoveicoli inclusi nelle predette classi;

Visto il successivo art. 7 il quale prevede che per le regioni a statuto speciale, gli importi di tassa siano stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, osservando le prescrizioni del precitato art. 4, facendo comunque in modo, che le tasse così determinate, non risultino

inferiori all'importo minimo indicato in ECU nella tabella *A* annessa al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43;

Considerato che anche per le regioni a statuto ordinario occorre determinare le tasse in questione;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, secondo il quale, quando la somma degli importi della tassa dovuta per i singoli componenti risulta inferiore agli importi minimi indicati in ECU nella tabella *B* annessa al citato decreto, per la circolazione dei complessi (autotreni e autoarticolati), è dovuta l'integrazione della tassa sino a detti importi, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il successivo art. 8, il quale prevede che il valore dell'ECU, per la conversione in valuta nazionale degli importi indicati nelle tabelle *A* e *B* annesse al ripetuto decreto legislativo è quello relativo al primo giorno lavorativo di ottobre di ciascun anno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, e che il valore pubblicato sulla Gazzetta in questione del 2 ottobre 1997, da valere per l'anno 1998, è di lire 1.927,96;

Atteso:

che per la determinazione degli importi indicati nelle sottoriportate tabelle sono stati presi in considerazione i tariffari relativi alla portata in vigore in ciascuna regione, ai fini della collocazione dei veicoli nelle fasce di portata previste dall'art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43;

che gli importi ottenuti per ciascuna fascia sono stati poi confrontati con quelli minimi previsti dalla tabella *A* del predetto decreto legislativo, previa conversione in lire degli importi della stessa tabella stabiliti in ECU;

che è stato assunto come importo tariffario quello maggiore tra i due, con gli aggiustamenti richiesti, al fine di garantire l'invarianza di gettito rispetto al 1997, come previsto dagli articoli 4 e 7 del citato decreto legislativo n. 43 del 1997;

che gli importi come innanzi ottenuti sono ridotti del 20% per i veicoli muniti di sospensioni pneumatiche o equivalenti;

che per i complessi la tassazione è stabilita convertendo in lire gli importi della tabella *B* annessa allo stesso decreto legislativo n. 43 del 1997;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con il quale viene data facoltà al Ministro delle finanze di stabilire nuovi termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo;

Decreta:

Art. 1.

Tariffe applicabili agli autoveicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate.

1. Le tasse automobilistiche per i veicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate sono commisurate al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione per l'asse motore.

2. L'importo per gli autocarri è quello risultante dalla tabella *A* allegata al presente decreto ed è distinto per gruppi tariffari secondo la regione nella quale l'autocarro è immatricolato.

3. Per i complessi gli importi sono quelli risultanti dalla tabella *B*, unici per tutto il territorio nazionale. L'integrazione di tassa prevista per la circolazione dei complessi è dovuta quando la somma delle tasse corrisposte per i singoli componenti risulta inferiore a quella stabilita per il complesso dalla tabella *B*. L'integrazione deve essere corrisposta per un periodo minimo di quattro mesi decorrente dall'inizio del periodo fisso quadrimestrale in corso alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento dell'integrazione. Continua ad applicarsi l'art. 5, quarantunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

4. La tassa è ridotta del 20 per cento per gli autoveicoli per il trasporto di cose di cui al comma 1 muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43.

Art. 2.

Modalità di pagamento

1. Per fruire, la prima volta, della riduzione di tassa prevista dal comma 4 dell'articolo precedente è necessario effettuare i pagamenti presso gli uffici esattori ACI, consegnando fotocopia della carta di circolazione. La presenza delle sospensioni che danno diritto alla riduzione anzidetta deve essere annotata sulla carta di circolazione medesima.

2. I pagamenti integrativi dovuti per i complessi devono essere effettuati prima della messa in circolazione dei medesimi, mediante versamento presso gli uffici esattori dell'ACI o presso gli uffici postali utilizzando i bollettini modello CH 8-*bis* intestandoli al conto corrente GU 9035 ACI tasse automobilistiche. Sulla causale del versamento deve essere riportata la targa della motrice e la classe tariffaria del complesso.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 27 dicembre 1997, concernenti le «Modalità di pagamento delle tasse automobilistiche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1997.

4. La ricevuta del pagamento della tassa di circolazione dei complessi di cui al comma 2 deve essere esibita agli organi preposti al controllo su strada.

Art. 3.

Proroga del termine di pagamento

1. Il termine di pagamento prorogato al 16 marzo 1998, dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 27 dicembre 1997, concernente «Modalità di pagamento delle tasse automobilistiche», è ulteriormente prorogato al 16 aprile 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1998

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 119

TABELLA *A*

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

Gruppo tariffario 1
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			462.000	577.000	39.691	49.570
2			19	21	23	25	514.000	643.000	44.158	55.241
3			21	23	25	27	568.000	710.000	48.797	60.997
4	15						638.000	798.000	54.811	68.557
5			23				727.000	909.000	62.457	78.093
6					27	29	816.000	1.020.000	70.103	87.629
7					29		1.040.000	1.300.000	89.347	111.684

Gruppo tariffario 2
Regione Campania

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			380.000	475.000	32.646	40.808
2			19	21	23	25	424.000	530.000	36.426	45.533
3			21	23	25	27	468.000	585.000	40.206	50.258
4	15						526.000	658.000	45.189	56.529
5			23				636.000	795.000	54.639	68.299
6					27	29	673.000	841.000	57.818	72.251
7					29		989.000	1.236.000	84.966	106.186

Gruppo tariffario 3
Regione Emilia Romagna

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			457.000	571.000	39.261	49.055
2			19	21	23	25	510.000	637.000	43.814	54.725
3			21	23	25	27	562.000	702.000	48.282	60.309
4	15						632.000	790.000	54.296	67.869
5			23				720.000	900.000	61.856	77.320
6					27	29	808.000	1.010.000	69.416	86.770
7					29		937.000	1.171.000	80.498	100.601

Gruppo tariffario 4
Regione Liguria

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			476.000	595.000	40.893	51.117
2			19	21	23	25	531.000	664.000	45.619	57.045
3			21	23	25	27	586.000	733.000	50.344	62.973
4	15						660.000	825.000	56.701	70.876
5			23				751.000	939.000	64.519	80.670
6					27	29	842.000	1.053.000	72.337	90.464
7					29		986.000	1.233.000	84.708	105.928

Gruppo tariffario 5
Regione Molise

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			366.000	458.000	31.443	39.347
2			19	21	23	25	409.000	511.000	35.137	43.900
3			21	23	25	27	451.000	564.000	38.746	48.454
4	15						507.000	634.000	43.557	54.467
5			23				613.000	766.000	52.663	65.808
6					27	29	648.000	810.000	55.670	69.588
7					29		954.000	1.192.000	81.959	102.405

Gruppo tariffario 6
Regioni: Puglia, Toscana

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			527.000	659.000	45.275	56.615
2			19	21	23	25	589.000	736.000	50.601	63.230
3			21	23	25	27	650.000	812.000	55.842	69.759
4	15						730.000	913.000	62.715	78.436
5			23				832.000	1.040.000	71.478	89.347
6					27	29	934.000	1.167.000	80.241	100.258
7					29		1.082.000	1.352.000	92.955	116.151

Gruppo tariffario 7
Regione Umbria

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			482.000	603.000	41.409	51.804
2			19	21	23	25	538.000	673.000	46.220	57.818
3			21	23	25	27	594.000	742.000	51.031	63.746
4	15						667.000	834.000	57.302	71.64[illegible]
5			23				761.000	951.000	65.378	81.701
6					27	29	853.000	1.066.000	73.282	91.581
7					29		994.000	1.242.000	85.395	106.701

Gruppo tariffario 8

Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			317.000	396.000	27.234	34.021
2			19	21	23	25	354.000	442.000	30.412	37.973
3			21	23	25	27	390.000	488.000	33.505	41.924
4	15						463.000	579.000	39.777	49.742
5			23				583.000	729.000	50.086	62.629
6					27	29	611.000	764.000	52.491	65.636
7					29		906.000	1.133.000	77.835	97.337

TABELLA *B*

COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI
DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

Classe CEE	2+1 assi		2+2 assi		2+3 assi		3+2 assi		3+3 assi ed altre configurazioni		Importo minimo annuo		Importo minimo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12		23	29							338.000	592.000	29.038	50.859
2			29	31					36	40	434.000	648.000	37.285	55.670
3			31	33			36	38			646.000	897.000	55.498	77.062
4					36	38			40		714.000	1.032.000	61.340	88.660
5							38	40			876.000	1.211.000	75.258	104.038
6			33		38						993.000	1.362.000	85.309	117.010
7							40				1.211.000	1.792.000	104.038	153.952

98A2065

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 marzo 1998.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16 marzo 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3, primo comma della legge 27 ottobre 1997, n. 372, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.398 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24»);

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16 marzo 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento di un certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 16 marzo 2000, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 11 marzo 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di Ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 marzo 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 marzo 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 16 marzo 1998 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A2025

DECRETO 7 marzo 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.398 miliardi;

Visti i propri decreti in data 4 e 19 dicembre 1997, 7 e 22 gennaio, 9 e 23 febbraio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi («CTZ-18») con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei «CTZ-18» con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 4 dicembre 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 4 dicembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, entro le ore 13 del giorno 11 marzo 1998.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma, del citato decreto del 4 dicembre 1997, i prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 4 dicembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quattordicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 4 dicembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 marzo 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 marzo 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 marzo 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A2024

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 10 marzo 1998.

Norme sull'afflusso e la circolazione degli autoveicoli sulle isole Eolie.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 22 dicembre 1997, n. 737;

Vista la nota della prefettura di Messina in data 28 gennaio 1998 n. 223/13.2/GAB;

Vista la nota della regione siciliana in data 20 febbraio 1998 n. 105;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

È vietato l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso secondo il seguente calendario:

dal 15 marzo al 30 ottobre 1998: divieto per le isole Alicudi, Stromboli e Panarea;

dal 1° luglio al 30 settembre 1998; divieto per le isole Lipari, Vulcano e Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

A) Alicudi, Stromboli e Panarea:

veicoli adibiti al trasporto merci con obbligo di sostare nelle aree portuali.

B) Lipari, Vulcano e Filicudi:

1) autoveicoli, ciclomotori e motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada) appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nelle diverse isole che pur non essendo residenti risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 1998, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal sindaco;

2) veicoli adibiti al trasporto di merci;

3) veicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extra-alberghiera o casa privata;

4) caravan e auto-caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 (sette) giorni nei campeggi esistenti;

5) autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà rilasciato dall'Assessorato comunale turismo e spettacolo, di volta in volta secondo la necessità;

6) autoambulanze, veicoli delle forze di poliza e carri funebri;

7) autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.

Art. 3.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 4.

All'Assessorato alla viabilità e traffico del comune di Lipari è consentito, per provate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministativa del pagamento di una somma da L. 587.500 a L. 2.350.000, così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 20 dicembre 1996.

Art. 6.

Il prefetto di Messina è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo considerato.

Roma, 10 marzo 1998

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 83

98A2106

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 febbraio 1998.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18, della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 19 aprile e 3 maggio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Milano;

Vista la deliberazione del 26 giugno 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Milano, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 26 giugno 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Milano, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1998

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI MILANO.

Tempi di lavorazione (giornate/anno) riferite ad ettaro	P (1)	C (1)
Cereali:		
grano tenero	5	7
grano duro	5	7
grano raccolto con mietilega-trebbia	9	10
orzo	5	7
avena	5	7
mais granella irriguo	8	11
mais granella seccagno	6	8
mais granella II raccolto	8	11
mais erbaio	8	11
mais insilato	10	14
sorgo	8	11
riso	10	—
Leguminose:		
fagiolino	5	—
pisello da industria	4	—
soia I raccolto	4	—
soia II raccolto	4	—
orticoltura in pieno campo	90	90
Coltivazioni da industria:		
patata da consumo	20	20
barbabietola	8	—
tabacco	107	—
girasole	4	4
pomodoro da industria	20	—
cipolla invernale	25	—
lattuga pieno campo	100	—
anguria coltura semiforzata	45	—
anguria pieno campo	40	—
fragola coltura protetta	570	—
melone tunnels	180	—
melone pieno campo	45	—
Foraggere		
prato stabile	12	25
medicaio	20	22
trifoglio pratense	12	16
marcite	16	—
prato pascolo	—	5
Legnose agrarie:		
vite	85	100
susino/pesco	80	80
actinidia	76	76
melo/pero	70	80
piccoli frutti (lamponi, mirtilli e more)	450	500

Tempi di lavorazione (giornate/anno) riferite ad ettaro	P (1)	C (1)
Legnose forestali:		
resinoese (gg/mc compreso trasporto e scarico a 10 km)	—	—
pioppicoltura (media ponderata gg/ha)	8	—
floricoltura (per mq di serra)	0,3	0,3
Allevamenti zootecnici:		
allevamenti bovini:		
10 capi in stalla tradizionale con mungitura meccanica	105	105
10 capi in stalla a stab. libera	75	75
10 capi di riproduzione	28	28
10 capi ingrasso	18	18
allevamenti suinicoli: 20 scrofe a ciclo chiuso	65	70
10 capi ingrasso	8	9
20 scrofe da riproduzione	80	80
allevamenti ovi-caprini: 10 capi stab. fissa mung. mecc.	12	15
10 capi c.s. con 80 gg. di pascolo	16	18
10 capi ingrasso	8	9
allevamenti avicoli 10 capi a conduzione familiare	3	4
allevamenti equini: 10 capi in strutture fisse	50	50
Pescicoltura:		
trota prod. 100 t con ciclo completo	549	—
anguilla prod. 100 t compreso svezzamento e ingrasso	915	—
storione prod. 10 t compreso svezzamento e ingrasso	730	—
carpa e pesce gatto prod. 100 t. compreso svezzamento e ingrasso	365	—

(1) P = pianura; C = collina.

98A2004

DECRETO 19 febbraio 1998.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Lodi.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18, della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriali del 30 settembre 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 19 aprile e 3 maggio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Milano, valida sino alla istituzione della provincia di Lodi, anche per quest'ultimo territorio;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251, con il quale è stata istituita la provincia di Lodi;

Vista la deliberazione del 26 giugno 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale, sia per la provincia di Milano che per quella di Lodi;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Lodi, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 26 giugno 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Lodi, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1998

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI LODI.

Tempi di lavorazione (giornate/anno) riferite ad ettaro	P (1)	C (1)
Cereali:		
grano tenero	5	7
grano duro	5	7
grano raccolto con mietilega-trebbia	9	10
orzo	5	7
avena	5	7
mais granella irriguo	8	11
mais granella seccagno	6	8
mais granella II raccolto	8	11
mais erbaio	8	11
mais insilato	10	14
sorgo	8	11
riso	10	—
Leguminose:		
fagiolino	5	—
pisello da industria	4	—
soia I raccolto	4	—
soia II raccolto	4	—
orticoltura in pieno campo	90	90
Coltivazioni da industria		
patata da consumo	20	50
barbabietola	8	—
tabacco	107	—
girasole	4	4
pomodoro da industria	20	—
cipolla invernale	25	—
lattuga pieno campo	100	—
anguria coltura semiforzata	45	—
anguria pieno campo	40	—
fragola coltura protetta	570	—
melone tunnels	180	—
melone pieno campo	45	—
Foraggere:		
prato stabile	12	25
medicaio	20	22
trifoglio pratense	12	16
marcite	16	—
prato pascolo	—	5
Legnose agrarie:		
vite	85	100
susino/pesco	80	80
actinidia	76	76
melo/pero	70	80
piccoli frutti (lamponi, mirtilli e more)	450	450
Legnose forestali:		
resinoese (gg/mc compreso trasporto e scarico a 10 km)	—	—
pioppitura (media ponderata gg/ha)	8	—
floricoltura (per mq di serra)	0,3	0,3
Allevamenti zootecnici:		
allevamenti bovini: 10 capi in stalla tradizionale con mangiatura meccanica	105	105
10 capi in stalla a stab. libera	75	75
10 capi di riproduzione	28	28
10 capi ingrasso	18	18
allevamenti suinicoli: 20 scrofe a ciclo chiuso	65	70
10 capi ingrasso	8	9
20 scrofe da riproduzione	80	80
allevamenti ovi-caprini: 10 capi stab. fissa mung. mecc.	12	15
10 capi c.s. con 80 gg. di pascolo	16	18
10 capi ingrasso	8	9
allevamenti avicoli 10 capi a conduzione familiare	3	4
allevamenti equini: 10 capi in strutture fisse	50	50
Pescicoltura:		
trota prod. 100 t con ciclo completo	549	—
anguilla prod. 100 t compreso svezzamento e ingrasso	915	—
storione prod. 10 t compreso svezzamento e ingrasso	730	—
carpa e pesce gatto prod. 100 t compreso svezzamento e ingrasso	365	—

(1) P = pianura; C = collina.

98A2005

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 1998), **coordinato con la legge di conversione 13 marzo 1998, n. 42** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina. *Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron*».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prestare assistenza e collaborazione alle Forze armate albanesi sotto forma di consulenza, assistenza tecnica, addestramento ed istruzione, esercitazioni, addestramento operativo e fornitura di beni e servizi, nei settori e con le modalità concrete che verranno stabilite di comune accordo dalle autorità italiane ed albanesi, valutando di volta in volta le esigenze specifiche della parte albanese, la disponibilità da parte italiana e la situazione generale.

2. Lo sviluppo delle attività di assistenza e cooperazione, di cui al comma 1, è affidato ad una delegazione italiana di esperti (DIE), composta di non piu di sessanta militari, operante in collaborazione con gli esperti militari albanesi.

3. Al fine di attuare quanto previsto dall'accordo esistente tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica albanese sulla cooperazione bilaterale nel campo della difesa, firmato a Roma il 13 ottobre 1995, e dal protocollo d'intesa tra i Ministri della difesa italiano e albanese, firmato a Roma il 28 agosto 1997, è autorizzato l'impiego di un gruppo navale a Durazzo, composto di unità navali d'altura e unità navali minori operanti entro tre miglia dalla costa, ivi comprese le acque interne albanesi.

4. Al fine di consentire, altresì, quanto previsto dall'accordo per scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri della Repubblica italiana e della Repubblica albanese, firmato il 25 marzo 1997, e dal relativo protocollo tecnico, firmato dai Ministri della difesa italiano ed albanese il 2 aprile 1997, rinnovati dallo scambio di lettere tra gli stessi Ministri degli affari esteri il 30 ottobre 1997, è autorizzato l'impiego di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa.

5. Al personale di cui al comma 2 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Allo stesso personale, dal momento della costituzione della delegazione italiana di esperti, è attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

6. Al personale militare di cui al comma 3 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

7. Al personale militare di cui al comma 4 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi, fino al 31 gennaio 1998, entro i limiti temporali previsti dallo scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri italiano ed albanese, avvenuto il 30 ottobre 1997.

8. Al personale civile comunque impiegato in territorio albanese è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

9. Contro i rischi comunque connessi all'impiego in territorio o nelle acque albanesi territoriali e interne, nei confronti del personale di cui al comma 5, qualora ad esso non sia attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e del personale di cui ai commi 6, 7 e 8, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

10. Al personale militare e civile di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Al personale militare di cui ai commi 6 e 7 si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, del predetto decreto-legge.

11. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle autorità albanesi di beni e servizi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

12. Sono autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza ed operatività delle unità navali di proprietà dello Stato albanese che si trovano nella disponibilità dello Stato italiano, entro il limite di spesa di lire 1.800 milioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Sono altresì autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza dei fari e segnalamenti marittimi albanesi, entro il limite di spesa di lire 500 milioni.

13. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito degli interventi in Albania di cui al presente articolo.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge n. 108/1997 reca: «Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania».

— Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 108/1997 è il seguente:

«4. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione in Albania, si applica l'art. 3, della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le provvidenze di cui al presente comma si cumulano, nei limiti stabiliti dalle disposizioni che le concernono, con la copertura assicurativa di cui al comma 3, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni.

5. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'art. 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185».

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del citato decreto-legge è il seguente:

«1. Per le finalità umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'art. 1, è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorità albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, di materiali di consumo e di supporto logistico, nonché di servizi.

2. Salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali, è altresì autorizzata, entro il limite di spesa di lire 1.000 milioni, l'effettuazione di interventi di manutenzione, compresa quella straordinaria, anche mediante l'utilizzazione di strutture del Ministero della difesa, sulle unità navali di proprietà dello Stato albanese che si trovino, a qualsiasi titolo, nella disponibilità delle autorità italiane. Gli interventi sono finalizzati al ripristino di adeguate condizioni di operatività delle unità medesime in funzione della loro eventuale restituzione o del loro impiego per le finalità di cui al presente decreto».

— La legge n. 642/1961 reca: «Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero prersso enti, comandi od organismi internazionali».

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 642/1961 è il seguente:

«Art. 3. — Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361».

— La legge n. 439/1997 reca: «Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri e norme in materia di personale militare impegnato in missione all'estero».

— Il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge n. 439/1997 è il seguente:

«Art. 1. — Ai fini della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron *(Temporary International Presence in Hebron-TIPH)*, è prorogata la partecipazione del contingente di trentuno unità composto da militari dal 2 agosto 1997 al 31 gennaio 1998, rispetto alla scadenza prevista dal decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72».

«Art. 2. — 1. Al personale militare di cui all'art. 1 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di missione all'estero, di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, nella misura intera. Allo stesso personale viene, altresì, attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Al personale militare si applicano, altresì, le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

3. L'art. 1 della legge 18 maggio 1982, n. 301, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. — *1.* Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso si applicano l'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio dei Ministeri competenti"».

Art. 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1997, stabilito dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 29 giugno 1998, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico. Contro i rischi connessi all'impiego, al personale, del contingente si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge n. 12/1997 reca: «Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron. Proroga della partecipazione italiana alla missione in Bosnia-Erzegovina».

— Il testo dell'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 12/1997 è il seguente:

«Art. 4-*bis*. — 1. Al fine di continuare ad assicurare il rispetto dell'accordo di pace sottoscritto tra i Presidenti della Serbia, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi, è autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni NATO nella Bosnia-Erzegovina, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996.

2. Ai fini indicati nel comma 1 è prorogata fino al 31 dicembre 1997 la presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 200.598.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 33».

— Il decreto-legge n. 346/1996 reca: «Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia».

— Per l'art. 2 della legge n. 439/1997 vedi nei riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 3.

1. Per le finalità ribadite con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1144 del 1997, la permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a BRCKO (Bosnia-Erzegovina) di cui al decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 239, è prorogata, con effetto dal 19 novembre 1997, per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili. Restano ferme le restanti disposizioni del citato decreto-legge. Contro i rischi connesse all'impiego, al personale del contingente si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge n. 144/1997 reca: «Autorizzazione alla partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla Forza di Polizia internazionale (IPTF) in Bosnia».

— Per l'art. 2 della legge n. 439/1997 vedi nelle note all'art. 1.

Art. 3-*bis*.

1. *Il termine di scadenza relativo alla partecipazione del contingente di 31 unità militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron - TIPH), previsto dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 439, è progato al 30 luglio 1998.*

2. *Al personale appartenente al contingente militare di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1997, n. 439.*

3. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.261 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.*

4. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi:

— Per gli articoli 1 e 2 della legge n. 439/1997 vedi nei riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 78.046 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 820,3 milioni, per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 549/1995 reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

— Il testo del comma 63 dell'art. 1 della legge n. 549/1995 è il seguente:

«63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'art. 9, legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:

a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A2042

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 26 gennaio 1998, n. **24255/98/14.30.**

Circolare n. 2/98. Art. 54, commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770. Contratto collettivo nazionale quadro transitorio sulla modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, sottoscritto in data 27 maggio 1997. Contratto collettivo nazionale quadro transitorio sulla modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali per l'area della dirigenza medico veterinaria del comparto sanità, sottoscritto il 26 maggio 1997. Aggiornamento dei dati riguardanti «Distacchi, aspettative e permessi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche».

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione gen. aa.gg. e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte di conti - Segretariato generale

All' Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al Rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli Venezia-Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle D'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

All'Aniacap

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (A.S.I. - Unioncamere - E.N.E.A. - R.A.I. - I.C.E. - C.O.N.I. - Ente Eur - Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche)

Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran)

Alla Presidenza Consiglio Ministri - Segretariato generale - Ufficio del coordinamento amministrativo - Dipartimento degli aa.gg. e del personale - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale Palazzo del Quirinale

Premessa.

Come evidenziato nella direttiva - circolare n. 2/1997 del 3 febbraio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 1997, le nuove disposizioni in materia di «aspettative e permessi sindacali» contenute nell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, modificato dall'art. 20 del decreto legislativo n. 470/1993, sono state richiamate ed integrate anche dalle ulteriori norme previste dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1995.

Tali ulteriori disposizioni specificano che, le amministrazioni pubbliche «utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica», «sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi suddivisi per qualifica e sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente». Tale obbligo di comunicazione riguarda anche il «personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore».

Le suddette disposizioni, non modificate dai C.C.N.L. quadro transitori sottoscritti il 26 e 27 maggio 1997, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 1997, citati in oggetto, vengono dai medesimi espressamente confermate.

I dati riepilogativi delle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa, devono essere pubblicati — a cura del Dipartimento della funzione pubblica — in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Per quanto concerne il «personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica», si ricorda che analoghe procedure di comunicazione e di pubblicazione dei dati sono state previste dal citato art. 54, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993.

Disposizioni e modalità operative per l'anno 1997.

Per poter assolvere ai richiamati precisi dettati e termini legislativi e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, *entro e non oltre il 31 maggio 1998* (come disposto dal citato art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994), gli elenchi nominativi del personale dipendente che nell'anno 1997:

è stato collocato in aspettativa o permesso per funzioni pubbliche, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche;

è stato collocato in distacco sindacale retribuito, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in distacco sindacale retribuito e del sindacato di appartenenza. Per i distacchi utilizzati in modo flessibile «con articolazione della prestazione di servizio ridotta» (art. 3, comma 2, dei contratti collettivi nazionali quadro transitori sottoscritti il 26 e 27 maggio 1997, citati in oggetto), il computo del periodo di distacco fruito deve essere rapportato a giorni;

ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo delle ore di permesso sindacale fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali) e del sindacato di appartenenza;

ha fruito di permessi sindacali retribuiti per riunioni di organismi direttivi statutari, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo delle ore di permesso sindacale fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali) e del sindacato di appartenenza. Si fa presente che tale istituto è stato introdotto dall'art. 5 dei contratti collettivi nazionali quadro transitori citati in oggetto;

è stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa sindacale non retribuita e del sindacato di appartenenza;

ha fruito di permessi sindacali non retribuiti, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo delle ore di permesso sindacale non retribuito fruite e del sindacato di appartenenza.

Si ritiene necessario mettere in particolare evidenza che — ai sensi dell'art. 27 della legge n. 93/1983, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei commi 4 e 6 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 e dei commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 — le amministrazioni pubbliche «*sono tenute*» a fornire annualmente i dati richiesti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Rilevazione dati e loro trasmissione.

Per facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati in argomento, le amministrazioni pubbliche sono invitate a compilare le schede allegate distinte per:

aspettative e permessi per funzioni pubbliche (scheda *A*);

distacchi sindacali retribuiti (scheda *B*);

permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato (scheda *C*);

permessi sindacali retribuiti per le riunioni di organismi direttivi statutari (scheda *C*/1);

aspettative sindacali non retribuite (scheda *D*);

permessi sindacali non retribuiti (scheda *E*).

Tali schede dovranno essere inviate, anche in mancanza di personale nelle suddette posizioni giuridiche, con l'annotazione «negativo».

Tutte le amministrazioni pubbliche — escluse soltanto quelle che non sono dotate di alcun sistema informatizzato — sono tenute a fornire i dati su supporto magnetico (dischetto), allegando anche una stampa riepilogativa dei dati inseriti nel dischetto stesso.

A tale scopo il Dipartimento della funzione pubblica, per agevolare le amministrazioni, ha predisposto *un apposito programma su supporto magnetico* distribuito ai Ministeri, alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle regioni, alle province, ai maggiori enti pubblici non economici, ai maggiori enti e istituzioni di ricerca e sperimentazione con l'invito a curarne essi stessi la diffusione presso le proprie amministrazioni periferiche che ne facciano richiesta.

Inoltre il predetto supporto magnetico sarà fornito alle prefetture, in modo che le stesse possano corrispondere alle richieste sia delle amministrazioni pubbliche periferiche, che delle altre amministrazioni pubbliche e, in particolare, dei comuni, in coordinamento, per questi ultimi, con le province.

Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilità delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei prefetti della Repubblica la necessità di svolgere, nella loro qualità anche di presidenti dei comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione, una incisiva attività ed azione di coordinamento e di impulso in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano a compilare le allegate schede con le modalità in precedenza indicate ed a trasmetterle, unitamente ai predetti supporti magnetici, con ogni urgenza, e comunque *non oltre il predetto termine del 31 maggio 1998* (normativamente previsto), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Modalità particolari di rilevazione e trasmissione dei dati.

a) Ministeri:

ciascun Ministero curerà la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito;

b) enti pubblici non economici:

i seguenti enti: ACI, CRI, ENASARCO, ENIT, ENPALS, INAIL, INPDAI, INPDAP, INPS, cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico.

I restanti enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, nel caso che non fossero in condizioni di provvedere anche con il predetto supporto magnetico (quest'ultimo — si ripete — potrà essere richiesto presso le prefetture), provvederanno ad inviare i dati richiesti compilando soltanto le schede cartacee;

c) regioni-autonomie locali;

*c*1) regioni:

ciascuna regione curerà la raccolta dei dati relativi:

ai propri uffici;

agli enti pubblici non economici da essa dipendenti;

agli istituti autonomi per le case popolari (i dati relativi a questi ultimi devono essere distinti da quelli degli altri enti pubblici non economici dipendenti dalla regione);

ciascuna regione provvederà, quindi, a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito;

*c*2) enti locali:

ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *l),* della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province presteranno l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB e alle comunità montane ai fini della raccolta dei dati, oltre che a collaborare con le prefetture nella distribuzione del programma informatizzato.

Gli enti locali potranno chiedere copia del supporto magnetico direttamente alla provincia o alla prefettura competente.

Tutte le province, inoltre, provvederanno alla raccolta dei dati in questione (anche di quelli negativi), trasmettendoli al Dipartimento della funzione pubblica;

*c*3) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

l'Unioncamere coordinerà la raccolta dei dati delle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e provvederà a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito;

d) aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo:

ciascuna azienda ed amministrazione autonoma curerà la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito;

e) Servizio sanitario nazionale:

alla distribuzione del programma informatizzato alle amministrazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, provvederanno i competenti assessorati regionali alla sanità, a cui saranno inviati i supporti magnetici.

Ciascuno dei predetti assessorati curerà poi la successiva raccolta dei dati relativi alle amministrazioni in questione rientranti nel territorio di competenza, trasmettendoli al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico;

f) istituzioni ed enti di ricerca:

le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto superiore di sanità cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito.

Le restanti istituzioni ed enti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, nel caso in cui non fossero in condizione di provvedere anche con il predetto supporto magnetico, (quest'ultimo potrà essere richiesto alle prefetture) provvederanno ad inviare i dati richiesti compilando soltanto le schede cartacee;

g) scuola:

il Ministero della pubblica istruzione curerà la raccolta dei dati relativi a tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche, e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito;

h) università:

ciascuna università e istituzione universitaria di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito;

i) Forze di polizia ad ordinamento civile:

ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito;

l) aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (ASI, CONI, ENEA, Ente EUR, Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche, ICE, RAI, Unioncamere):

ciascuna azienda ed ente curerà la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederà a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sarà fornito.

Termine per la trasmissione dei dati.

Si richiama l'attenzione *sul puntuale rispetto del termine del 31 maggio 1998* (espressamente disposto — come già ricordato — dal citato art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770), avvertendo che *nell'allegato alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della P.A.*, sarà particolare cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalare — per tutte le conseguenze e gli effetti che ne possono discendere circa la valutazione generale della corretta gestione della cosa pubblica — anche *l'elenco delle amministrazioni pubbliche inadempienti.*

Al riguardo, si evidenzia anche — in maniera particolare — che il comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede, *nel caso di mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche,* la possibilità di disporre ispezioni da parte del Dipartimento della funzione pubblica e una serie di interventi di carattere sanzionatorio (la non autorizzazione alla modifica delle piante organiche, la non autorizzazione alla assunzione di personale, il non trasferimento di personale per mobilità, il non rilascio di assensi preventivi per distacchi sindacali retribuiti e per aspettative sindacali non retribuite), oltre che la personale responsabilità del funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

* * *

I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con la urgenza che il caso richiede e di attivarsi per il rigoroso rispetto del termine del *31 maggio 1998* per la compilazione e la trasmissione delle schede allegate e dei supporti magnetici seguendo le istruzioni indicate nella presente direttiva-circolare.

Il Ministro per la funzione pubblica
e gli affari regionali
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 113

SCHEDA "A" **ELENCO DEI DIPENDENTI IN ASPETTATIVA O PERMESSO PER FUNZIONI PUBBLICHE**

(Art 54, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29)

COMPARTO ______ **(a)** **AMMINISTRAZIONE** ______________________

COGNOME	NOME	SESSO	QUALIFICA (b)	PROVINCIA (c)	TIPO DI INCARICO (d)	NUMERO GIORNI ASPETTATIVA (e)	NUMERO ORE PERMESSO (f)
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda

Cognome e nome ______________________ Telefono ______________ Telefax ______________

(a) I comparti sono quelli attualmente definiti con D P C M 30 dicembre 1993, n 593 Riportare i codici indicati nella tabella 1 allegata
(b) Riportare i codici indicati nella tabella 2 allegata.
(c) Sigla della provincia in cui ricade la sede di servizio dell'amministrazione di appartenenza
(d) Riportare i codici indicati nella tabella 3 allegata.
(e) Indicare il numero complessivo dei giorni di aspettativa per funzioni pubbliche fruiti nel corso dell'anno 1997
(f) Indicare il numero complessivo delle ore di permesso per funzioni pubbliche fruite nel corso dell'anno 1997.

SCHEDA "B" **ELENCO DEI DIPENDENTI COLLOCATI IN DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO**

(Art 54, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29; art 6, comma 2, del D P C M 27 ottobre 1994, n 770 e, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, art. 30, comma 2, del D P.R 31 luglio 1995, n 395)

COMPARTO ______ **(a)** **AMMINISTRAZIONE** ______________________________

COGNOME	NOME	SESSO	QUALIFICA (b)	PROVINCIA (c)	ORG.NE SINDACALE (d)	(e)	NUMERO GIORNI DISTACCO (f)
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda

Cognome e nome ______________________ Telefono ______________ Telefax ______________

(a) I comparti sono quelli attualmente definiti con D P C M 30 dicembre 1993, n 593 Riportare i codici indicati nella tabella 1 allegata
(b) Riportare i codici indicati nella tabella 2 allegata.
(c) Sigla della provincia in cui ricade la sede di servizio dell'amministrazione di appartenenza
(d) Riportare i codici indicati nella tabella 4 allegata.
(e) Da compilare, indicando la sigla sindacale, soltanto nel caso in cui nella colonna (d) che precede è stato riportato il codice "0099-altre".
(f) Indicare il numero complessivo dei giorni di distacco sindacale retribuito fruiti nel corso dell'anno 1997; per i distacchi utilizzati in modo flessibile "con articolazione della prestazione di servizio ridotta" (art 3, comma 2 dei contratti collettivi nazionali quadro transitori del 26-27 maggio 1997) il computo del periodo di distacco fruito deve essere rapportato a giorni.

SCHEDA "C" **ELENCO DEI DIPENDENTI BENEFICIARI DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO**

(Art 54, commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29; art. 6, comma 3, del D P C M 27 ottobre 1994, n 770 e, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, art 30, comma 3, del D.P R 31 luglio 1995, n. 395)

COMPARTO ______ **(a)** **AMMINISTRAZIONE** ______________________

COGNOME	NOME	SESSO	QUALIFICA (b)	PROVINCIA (c)	ORG.NE SINDACALE (d)	(e)	NUMERO ORE PERMESSO (f)
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda

Cognome e nome ______________________ Telefono ______________ Telefax ______________

(a) I comparti sono quelli attualmente definiti con D P C M 30 dicembre 1993, n 593 Riportare i codici indicati nella tabella 1 allegata
(b) Riportare i codici indicati nella tabella 2 allegata.
(c) Sigla della provincia in cui ricade la sede di servizio dell'amministrazione di appartenenza
(d) Riportare i codici indicati nella tabella 4 allegata.
(e) Da compilare, indicando la sigla sindacale, soltanto nel caso in cui nella colonna (d) che precede è stato riportato il codice "0099-altre"
(f) Indicare il numero complessivo delle ore di permesso sindacale retribuito fruite nel corso dell'anno 1997 (sono escluse le ore di permesso fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali).

SCHEDA "C/1" **ELENCO DEI DIPENDENTI BENEFICIARI DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI**

(Art 5, comma 7, dei contratti collettivi nazionali quadro transitori del 26-27 maggio 1997)

COMPARTO _______ **(a)** **AMMINISTRAZIONE** ____________________

COGNOME	NOME	SESSO		QUALIFICA (b)	PROVINCIA (c)	ORG.NE SINDACALE (d)	(e)	NUMERO ORE PERMESSO (f)
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					
		M	F					

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda

Cognome e nome ____________________ Telefono ____________ Telefax ____________

(a) I comparti sono quelli attualmente definiti con D P C M 30 dicembre 1993, n 593 Riportare i codici indicati nella tabella 1 allegata
(b) Riportare i codici indicati nella tabella 2 allegata.
(c) Sigla della provincia in cui ricade la sede di servizio dell'amministrazione di appartenenza
(d) Riportare i codici indicati nella tabella 4 allegata.
(e) Da compilare, indicando la sigla sindacale, soltanto nel caso in cui nella colonna (d) che precede è stato riportato il codice "0099-altre"
(f) Indicare il numero complessivo delle ore di permesso sindacale retribuito fruite nel corso dell'anno 1997 (sono escluse le ore di permesso fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali).

SCHEDA "D"

ELENCO DEI DIPENDENTI COLLOCATI IN ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA

(Art 54, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29; art 6, comma 2, del D P C M 27 ottobre 1994, n 770 e, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, art. 30, comma 2, del D P.R 31 luglio 1995, n 395)

COMPARTO ______ (a) AMMINISTRAZIONE ______

COGNOME	NOME	SESSO	QUALIFICA (b)	PROVINCIA (c)	ORG.NE SINDACALE (d)	(e)	NUMERO GIORNI ASPETTATIVA (f)
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda

Cognome e nome ______ Telefono ______ Telefax ______

(a) I comparti sono quelli attualmente definiti con D P C M 30 dicembre 1993, n 593 Riportare i codici indicati nella tabella 1 allegata
(b) Riportare i codici indicati nella tabella 2 allegata
(c) Sigla della provincia in cui ricade la sede di servizio dell'amministrazione di appartenenza
(d) Riportare i codici indicati nella tabella 4 allegata.
(e) Da compilare, indicando la sigla sindacale, soltanto nel caso in cui nella colonna (d) che precede è stato riportato il codice "0099-altre"
(f) Indicare il numero complessivo dei giorni di aspettativa sindacale non retribuita fruiti nel corso dell'anno 1997.

SCHEDA "E"

ELENCO DEI DIPENDENTI BENEFICIARI DEI PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

(Art 54, commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29; art. 6, comma 3, del D P C M 27 ottobre 1994, n 770 e, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, art 30, comma 3, del D.P R. 31 luglio 1995, n. 395)

COMPARTO ______ (a)   AMMINISTRAZIONE ____________________

COGNOME	NOME	SESSO	QUALIFICA (b)	PROVINCIA (c)	ORG.NE SINDACALE (d)	(e)	NUMERO ORE PERMESSO (f)
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					
		M | F					

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda

Cognome e nome ____________________ Telefono ____________ Telefax ____________

(a) I comparti sono quelli attualmente definiti con D P C M 30 dicembre 1993, n 593 Riportare i codici indicati nella tabella 1 allegata
(b) Riportare i codici indicati nella tabella 2 allegata
(c) Sigla della provincia in cui ricade la sede di servizio dell'amministrazione di appartenenza
(d) Riportare i codici indicati nella tabella 4 allegata.
(e) Da compilare, indicando la sigla sindacale, soltanto nel caso in cui nella colonna (d) che precede è stato riportato il codice "0099-altre"
(f) Indicare il numero complessivo delle ore di permesso sindacale non retribuito fruite nel corso dell'anno 1997

TABELLA 1: COMPARTI E SETTORI

Codice	Comparto e settore
0200	ASI
0300	AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME DELLO STATO
0301	- AIMA
0302	- DD.PP.
0303	- MONOPOLI
0304	- VIGILI DEL FUOCO
0400	CONI
0500	POLIZIA DI STATO
0600	CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA
0700	CORPO FORESTALE DELLO STATO
0800	ENEA
0900	ENTE EUR
1000	ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE
1100	ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
1200	FORZE ARMATE
1300	ICE
1400	ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA
1500	MINISTERI
1600	RAI
1700	REGIONI - AUTONOMIE LOCALI
1701	- CAMERE DI COMMERCIO
1702	- COMUNI - EX IPAB - CONSORZI COMUNALI E PROVINCIALI
1703	- COMUNITA' MONTANE
1704	- IACP
1705	- PROVINCE
1706	- REGIONI - AZIENDE REGIONALI
1800	SCUOLA
1900	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
2000	UNIONCAMERE
2100	UNIVERSITA'

TABELLA 2 : QUALIFICHE

Codice	Qualifica / categoria / livello / grado
01	BIOLOGO FISICO CHIMICO PSICOLOGO
02	DIRETTORE DIDATTICO
03	DIRETTORE DIVISIONE RUOLO ESAURIMENTO
04	DIRIGENTE
05	DIRIGENTE GENERALE
06	DOCENTE SCUOLA ELEMENTARE
07	DOCENTE SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE
08	FARMACISTA
09	ISPETTORE GENERALE RUOLO ESAURIMENTO
10	LIVELLO 1
11	LIVELLO 2
12	LIVELLO 3
13	LIVELLO 4
14	LIVELLO 5
15	LIVELLO 6
16	LIVELLO 6 BIS
17	LIVELLO 7
38	LIVELLO 7 BIS
18	LIVELLO 8
19	LIVELLO 8 BIS
20	LIVELLO 9
21	LIVELLO 10
22	MEDICO
23	NON DOCENTE
24	PRESIDE
25	PROFESSORE I^ FASCIA
26	PROFESSORE II^ FASCIA
27	RICERCATORE
37	RUOLO SPECIALE
28	SEGRETARIO COMUNALE O PROVINCIALE
29	TECNOLOGO
30	VETERINARIO
31	GENERALE CORPO D'ARMATA
32	GENERALE DI DIVISIONE
33	GENERALE DI BRIGATA
34	COLONNELLO TRATT.GENERALE DI BRIGATA
35	COLONNELLO
36	TENENTE COLONNELLO CON TRATT.COLONNELLO

TABELLA 3 : INCARICHI

Codice	Tipo incarico
01	PARLAMENTO EUROPEO
02	PARLAMENTO NAZIONALE
03	CONSIGLI E GIUNTE REGIONALI
04	CONSIGLI E GIUNTE PROVINCIALI
05	CONSIGLI E GIUNTE COMUNALI
06	COMUNITA' MONTANE
07	CONSORZI COMUNALI
08	ENTI REGIONALI
09	AZIENDE SANITARIE
99	ALTRO

TABELLA 4: SINDACATI

Codice	Confederazione Sindacale
0100	ASGB/USAS
0200	CGIL
0300	CIDA
0400	CISAL
0500	CISL
0700	CONFEDIR
0800	CONFSAL
0900	RDB/CUB
0600	UGL
1000	UIL
1100	UNIONQUADRI
1200	USPPI

Codice	Organizzazione sindacale
	MINISTERI : Comparto (personale non dirigente) ed area per personale con qualifica dirigenziale
0201	CGIL/FP/MINISTERI
0301	CIDA/UNADIS/MINISTERI
0401	CISAL/FAS
0501	CISL/FPI
0701	CONFEDIR/DIRSTAT
0801	CONFSAL/UNSA
1001	UIL/STATO
0001	UNSCP
0099	ALTRE
	ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI : Comparto (personale non dirigente) ed area per personale con qualifica dirigenziale
0202	CGIL/FP/ENTI PUBBLICI
0302	CIDA/FENDEP/ENTI PUBBLICI
0402	CISAL/FIALP
0502	CISL/FPI
0002	FEMEPA/ANMI
0003	FLEPAR
0901	R.D.B./ENTI PUBBLICI
1002	UIL/DEP
0099	ALTRE

REGIONI - AUTONOMIE LOCALI : Comparto (personale non dirigente) ed area per personale con qualifica dirigenziale

0203	CGIL/FP/ENTI LOCALI
0503	CISL/FIST
0702	CONFEDIR (DIRER/DIREL)
0005	FED.NAZIONALE AUTONOMA CISAL-CONFSAL DEL COMPARTO ENTI LOCALI
0006	FED.NAZIONALE COMPARTO ENTI LOCALI UGL /ENTI LOCALI, CISAS-FISAEL, CUSAL (CONFILL,CASIL,CONFISAL), FILDI-CILDI,USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL, CONSAL-FEDNADEL,QUADRIL,CONFAIL-UNSIAU, CONFEDERSAL
0007	SNALCC
1003	UIL/ENTI LOCALI
0008	USPPLI (SNAVU-SULPM-SILPOL)
0099	ALTRE

AZIENDE ED AMM.NI AUTONOME DELLO STATO : Comparto (personale non dirigente) ed area per personale con qualifica dirigenziale

0204	CGIL/AZIENDE
0303	CIDA/FNDFP
0403	CISAL/AZIENDE
0504	CISL/AZIENDE
0703	CONFEDIR DIRSTAT
0009	FABI/SADCADEP
0902	RDB/VIGILI DEL FUOCO
0010	SAD/AIMA
0601	UGL (EX CISNAL)/AZIENDE
1004	UIL/AZIENDE
0099	ALTRE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE : Comparto (personale non dirigente), area per personale non medico con qualifica dirigenziale ed area per dirigenza medica e veterinaria

0011	ANAAO/ASSOMED
0012	ANPO
0013	AUPI
0205	CGIL/FP/SANITA'
0304	CIDA/SIDIRSS
0014	CIMO
0045	FED.CISL-MEDICI/COSIME (AMIO, ANCO, CISAS SIM, CISL MEDICI, CONFILL MEDICI, CONFSAL MEDICI, DIRSAN MEDICI, SIMFIR, SIOD, SIMPO, USPPI MEDICI)
0506	CISL/FIST
0015	FED.FP CGIL-MEDICI/UILMEDICI/FIALS-MEDICI E CUMI AMFUP
0016	FED.NAZIONALE FIALS/CISAS-SANITA'/CONFSAL-SANITA'
0017	FED.NAZIONALE FP CGIL/SANITA'-DIRIGENZA E UIL/SANITA'- DIRIGENZA

0018	FESMED (ACOI,AMNCO,AOGOI,SUMI,SEDI,FEMEPA,ANMDO)
0019	RSU SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS-SUNAS-SOI
0020	SICUS/USINCI
0021	SIMET
0022	SINAFO
0023	SIVEMP
0024	SNABI
0025	SNR
1005	UIL/SANITA'
0026	UMSPED/(AAROI-AIPAC)-CIDA
0099	ALTRE

SCUOLA : Comparto (personale direttivo, docente ed ATA)

0206	CGIL/SNS
0507	CISL/SCUOLA (SISM E SINASCEL)
0027	FED.NAZIONALE GILDA/UNAMS
0802	CONFSAL/SNALS
1006	UIL/SCUOLA
0099	ALTRE

ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA : Comparto (personale non dirigente) ed area per personale con qualifica dirigenziale

0028	ANPRI/EPR
0207	CGIL/SNR
0508	CISL/RICERCA
1007	UIL/FURG
0029	USI/RICERCA
0099	ALTRE

UNIVERSITA' : Comparto (personale non docente e non dirigente), area per personale non docente con qualifica dirigenziale e personale docente e ricercatore

0208	CGIL/SNU
0305	CIDA/FENDEP/UNIVERSITA'
0030	CNU
0509	CISL/UNIVERSITA'
0030	FED.CONFSAL/SNALS/UNIVERSITA'-CISAPUNI
1008	UIL/UNIVERSITA'
0032	USPUR
0099	ALTRE

Settore: ASI
Settore: CONI
Settore: ENEA
Settore: ENTE EUR
Settore: ENTI AUT.LIRICI E IST.NI CONCERTISTICHE
Settore: ICE
Settore: RAI
Settore: UNIONCAMERE

(rispettive aree personale non dirigente ed aree personale con qualifica dirigenziale)

0100	ASGB/USAS
0200	CGIL
0300	CIDA
0400	CISAL
0500	CISL
0600	UGL
0700	CONFEDIR
0800	CONFSAL
0900	RDB/CUB
1000	UIL
1100	UNIONQUADRI
1200	USPPI
0099	ALTRE

Settore : POLIZIA DI STATO (personale non dirigente)

0033	COISP
0034	FSP (FED.SINDACALE POLIZIA LISIPO-SODIPO)
0035	SAP
0036	SIAP
0037	SIULP
0099	ALTRE

Settore : CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA (personale non dirigente)

0209	CGIL/POLIZIA PENITENZIARIA
0510	CISL/POLIZIA PENITENZIARIA
0038	OSAPP
0039	SAG - UNSA
0040	SAPPE
0041	SIALPE
0042	SINAPPE
1009	UIL/POLIZIA PENITENZIARIA
0099	ALTRE

Settore : CORPO FORESTALE DELLO STATO (personale non dirigente)

0210	CGIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO
0511	CISL/CORPO FORESTALE DELLO STATO
0043	SAPAF
0044	SAPECOFS
1010	UIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO
0099	ALTRE

98A2012

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24029 del 4 febbraio 1998 è ulteriormente approvato il programma per crisi aziendale realtivo al periodo dal 15 luglio 1996 al 31 agosto 1996, della ditta S.p.a. Metallvakuum Poliplastic, con sede in Abbiategrasso già Monza (Milano) e unità di Abbiategrasso già Cusano Milanino - Milano.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 gennaio 1997 con effetto dal 15 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Metallvakuum Poliplastic, con sede in Abbiategrasso già Monza (Milano) e unità di Abbiategrasso già Cusano Milanino (Milano), per il periodo dal 15 luglio 1996 al 31 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1996 con decorrenza 15 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24030 del 4 febbraio 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 1° luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Siderservizi - Gruppo Falck, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1997 con decorrenza 1° luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24031 del 4 febbraio 1998 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 1° aprile 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Manifattura di Trento, con sede in Spini di Gardolo (Trento) e unità di Spini di Gardolo (Trento).

Parere comitato tecnico del 18 dicembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura di Trento, con sede in Spini di Gardolo (Trento) e unità di Spini di Gardolo (Trento), per il periodo dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 4 aprile 1997 con decorrenza 1° aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24032 del 4 febbraio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 12 maggio 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Linea Sprint, con sede in Milano e unità di Treviglio (Bergamo), per il periodo dal 12 novembre 1997 all'11 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1997 con decorrenza 12 novembre 1997.

A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 novembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 novembre 1997 con effetto dal 14 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine di Borgo San Giovanni (Lodi), e unità di Borgo San Giovanni (Lodi), per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 14 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24033 del 4 febbraio 1998 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 28 aprile 1997 al 27 aprile 1999, della ditta S.p.a. Roferm, dal 29 aprile 1997 Biochemie, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento).

Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Roferm, dal 29 aprile 1997 Biochemie, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 28 aprile 1997 al 27 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1997 con decorrenza 28 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24034 del 4 febbraio 1998 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 febbraio 1998, della ditta S.p.a. La Rinascente - Cash & Carry - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzzano - Milanofiori (Milano) e unità di Cash & Carry - Via Acicastello - Catania.

Parere comitato tecnico del 23 dicembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente - Cash & Carry - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità di Cash & Carry - Via Acicastello - Catania, per il periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1997 con decorrenza 3 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24035 del 4 febbraio 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale relativo al periodo dal 17 marzo 1997 al 15 marzo 1998, della ditta S.p.a. Fater, con sede in Pescara, e unità di Patrica (Frosinone).

Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fater, con sede in Pescara e unità di Patrica (Frosinone), per il periodo dal 17 marzo 1997 al 16 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1997 con decorrenza 17 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24036 del 4 febbraio 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale relativo al periodo dal 10 giugno 1997 al 9 giugno 1998, della ditta S.p.a. B.C.E. Sud, con sede in Bari, e unità di Bari.

Parere comitato tecnico dell'11 dicembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. B.C.E. Sud, con sede in Bari, e unità di Bari, per il periodo dal 10 giugno 1997 al 9 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1997 con decorrenza 10 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24037 del 4 febbraio 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale relativo al periodo dal 16 gennaio 1997 al 15 luglio 1997, della ditta S.p.a. Sadam Castiglionese, con sede in Bologna, e unità di Villasor (Cagliari).

Parere comitato tecnico dell'11 dicembre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sadam Castiglionese, con sede in Bologna e unità di Villasor (Cagliari), per il periodo dal 16 gennaio 1997 al 15 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 16 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24038 del 4 febbraio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 12 giugno 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 12 giugno 1997 con effetto dal 2 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.V. E. Bianchi - Gruppo Piaggio-Fiat, con sede in Treviglio (Bergamo) e unità di Treviglio (Bergamo) e Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 2 marzo 1997 al 31 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1997 con decorrenza 2 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24039 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unità di Finale Ligure (Savona), per un massimo di 706 dipendenti, e Genova-Sestri, per un massimo di 422 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 novembre 1997 al 27 maggio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 28 maggio 1998 al 28 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24040 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cugher, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), per un massimo di 14 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 dicembre 1993 al 3 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 giugno 1994 al 3 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge numero 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24041 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Teramo, con sede in Teramo e unità in Teramo, per un massimo di 28 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 gennaio 1998 all'11 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 12 luglio 1998 all'11 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24042 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ecologia, con sede in Milano e unità in Milano, per un massimo di 19 dipendenti, di Robecco (Milano), per un massimo di 2 dipendenti e San Giovanni Valdarno (Arezzo), per un massimo di 1 dipendente, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1997 al 23 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 settembre 1997 al 23 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24043 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Francavilla Alluminio, con sede in Barletta (Bari), e unità di Barletta (Bari), per un massimo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 dicembre 1996 al 23 giugno 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, n. 23893.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 giugno 1997 al 23 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24044 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Dicorato (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari), e unità di Bari, Foggia, Matera, Potenza, Taranto, per un massimo di 274 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1996 al 1° novembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, n. 23894.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 novembre 1996 al 1° maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24045 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fo.Al., con sede in Leini (Torino) e unità di Caselle (Torino), per un massimo di 5 dipendenti, Ciriè (Torino), per un massimo di 13 dipendenti, Collegno (Torino), per un massimo di 5 dipendenti, Orbassano (Torino), per un massimo di 10 dipendenti, Rivarolo (Torino), per un massimo di 6 dipendenti, Robassomero (Torino), per un massimo di 9 dipendenti, Torino, per un massimo di 17 dipendenti, Volpiano (Torino), per un massimo di 5 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 luglio 1997 al 28 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 29 gennaio 1998 al 28 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24046 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bini, con sede in Cardito (Napoli), e unità di Cardito (Napoli), per un massimo di 22 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24047 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAFIE - Società fondiaria e per imprese edili, con sede in Milano, e unità di Milano, per un massimo di 107 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24048 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredamenti Sea Line, con sede in Orvieto (Terni), e unità di Orvieto (Terni), per un massimo di 24 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 settembre 1997 al 7 marzo 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 marzo 1998 al 7 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24049 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Puntovetro, con sede in San Vito al Tagliamento (Pordenone), e unità di San Vito al Tagliamento (Pordenone), per un massimo di 7 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24051 del 4 febbraio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con decreto ministeriale del 1° agosto 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.T.A., con sede in Bolzano e unità di Bolzano, per il periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

Con decreto ministeriale n. 24052 del 4 febbraio 1998, a seguito dell'accertamento di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 2 agosto 1996, n. 21248 e come da relativa richiesta aziendale, è prorogata la la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 19 dicembre 1996 al 18 giugno 1997, in favore dei lavoratori, giornalisti dipendenti dalla R.C.S. Editori S.p.a., con sede in Milano, e unità di Roma e Milano.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata sino al 31 agosto 1997.

L'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani verificherà la sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici autorizzati con il presente provvedimento.

98A2032

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Rimborso anticipato del prestito obbligazionario «Ferrovie dello Stato 1992/2000 (cod. UIC 37684) a tasso indicizzato» con maggiorazione sul capitale - garantito dallo Stato.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento del prestito obbligazionario di lire 1.500 miliardi «Ferrovie dello Stato 1992/2000 a tasso indicizzato» con maggiorazione sul capitale - garantito dallo Stato, in data 15 maggio 1998 l'emittente procederà al rimborso anticipato totale del prestito. In aggiunta al capitale verrà corrisposta la maggiorazione del 3% sul valore cumulato delle cedole pagate fino al 15 maggio 1998 — art. 5 del regolamento — pari all'1,89% al lordo della ritenuta di legge.

Gli importi saranno pagabili presso le sottoindicate banche:

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Rolo Banca S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

N.B. — Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

98A2108

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500

Segue: **Geometri**

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
640. GIARDINO Fortunato	Fondi (LT)	25- 7-57	Via Giovanni Lanza, 29 - Fondi (LT)	31-12-95
641. GILBERTI Ivano	Brescia (BS)	28- 7-64	Via Bachelet, 5 - Passirano - BS	31-12-95
642. GINESTI Roberto	Frosinone (FR)	1- 5-64	Via Firenze, 70 - FR	31-12-95
643. GIOFFRÈ Gerlando	Pizzo (VV)	1-11-50	Via San Francesco, 3 - Pizzo (VV)	31-12-95
644. GIORDANI Aldo	Capistrello (AQ)	28-10-38	Via G. Marconi, 75 - Viggiano (PZ)	31-12-95
645. GIORDANO Massimo	Novara (NO)	23- 3-64	Via Dante, 11 - Fara Novarese (NO)	31-12-95
646. GIORDANO Sergio	Casale Monferrato (AL)	31- 3-44	Via Pavese, 32 - Casale Monferrato (AL)	31-12-95
647. GIORDANO Stefano	Tivoli (RM)	11- 2-63	Via Francesco Bulgarini, 104 - Tivoli (RM)	31-12-95
648. GIORGI Domenico	Ascoli Piceno (AP)	9- 8-61	Via Cellini, 45 - AP	31-12-95
649. GIORGI Federico	Voghera (PV)	10- 8-66	Via Emilia, 128 - Casteggio (PV)	31-12-95
650. GIORGI Giuliana	Ascoli Piceno (AP)	26- 6-66	Via Montenero, 25 - AP	31-12-95
651. GIROLAMI Filippo	Carassai (AP)	21- 5-52	Via Verdi, 27 - Carassai (AP)	31-12-95
652. GIROLMETTI Giancarlo	Castiglione del Lago (PG)	22- 3-56	Via Ugo La Malfa, 5 - Torgiano - (PG)	31-12-95
653. GIRONELLA Silvano	Macerata (MC)	24- 5-57	Via Galasso Da Carpi, 8 - MC	31-12-95
654. GITTO Delpino	Civitanova Marche (MC)	16-11-62	C.da Grazie, 47 - Civitanova Marche (MC)	31-12-95
655. GIUBERTI Ernaldo	Gualtieri (RE)	29-10-23	Via Parma, 25 - Poviglio - (RE)	20- 4-96
656. GIULIANI Maurizio	Bolzano (BZ)	2- 8-47	Via C. Battisti, 25/29 - BZ	31-12-95
657. GIUPPENI Aldo	Pieve Emanuele (MI)	22- 4-49	Via Roma, 24 - Pieve Emanuele (MI)	31-12-95
658. GIUSTI Luigi Gino	Parigi - (Francia)	15- 8-58	Via Marconi, 13 - Capolona - (AR)	30- 1-96
659. GIUSTI Patrizio	Montefelcino (PS)	20-12-55	Via Achilli, 37 - PS	31-12-95
660. GIUSTINO Gianni	Chieti (CH)	23- 2-62	Via Roma, 20 - Fermo (AP)	31-12-95
661. GIUZIO Gerardo Vito	Picerno (PZ)	6- 6-38	Via Di Grotta Perfetta, 603 - RM	31-12-95
662. GOBETTI Enrico	Pavia (PV)	26- 8-44	Via Castello, 31 - Siziano (PV)	31-12-95
663. GOFFI Pier Giuseppe	Torino (TO)	12-12-45	Piazza Principe Eugenio, 5 - Rivoli (TO)	31-12-95
664. GOLDONI Daniela	Ferrara (FE)	18- 4-63	Via Cappuccini, 29 - FE	31-12-95
665. GOLIANI Mario	Trieste (TS)	11- 4-20	Via G.B. Tiepolo, 9 - TS	31-12-95
666. GOZZI Tiziano	Modena (MO)	4- 8-50	Via Mantova, 40 - Sassuolo (MO)	31-12-95
667. GRAND Elio	Luserna San Giovanni (TO)	9-10-45	Via Saluzzo,124 - Pinerolo (TO)	31-12-95
668. GRANDE Benito	Avola (SR)	20-11-35	Viale Lido,15-Avola (SR)	30- 1-96
669. GRANELLO Giorgio	Treviso (TV)	16-10-57	Via Lavaggetto, 16 - Ponzano Veneto (TV)	31-12-95
670. GRASSADONIA Giuseppe	Palermo (PA)	9- 9-49	Via Catania,146 - PA	31-12-95
671. GRASSETTI Armando	Corridonia (MC)	14- 6-53	Via Marche, 72 - MC	31-12-95
672. GRASSINI Franco	Radicondoli (SI)	7- 1-61	Via Iugoslavia, 14 - Poggibonsi (SI)	31-12-95
673. GRASSULLO Giuseppe	Benevento (BN)	3- 5-52	Via San Cristoforo, 15 - Oleggio (NO)	31-12-95
674. GREGOLIN Piergiorgio	Campolongo Maggiore (VE)	21- 7-46	Via 33° Reggimento Artiglieria, 35 -TV	31-12-95
675. GRETTER Giuseppe	Roma (RM)	28- 7-49	Via Costanzo Casana, 20 - Ostia Lido (RM)	31-12-95
676. GRILLO Francesco	Sersale (CZ)	18- 7-56	Via C. Borelli, 7° traversa - Sersale (CZ)	31-12-95
677. GRILLO Ugo Antonio	S. Pietro di Caridà (RC)	12- 6-56	Via M. Salomone, 292 - Pizzo - (VV)	31-12-95
678. GRIPPAUDO Roberto	Roma (RM)	7- 5-41	Via Satrico, 16 - RM	31-12-95
679. GRISETTI Mario	Ferrara (FE)	13-11-46	Via Colombarola, 52 - FE	31-12-95

Segue: **Geometri**

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
680. GROSSO Piero	Torino (TO)	23- 1-58	Via Rosta, 18 - TO	31-12-95
681. GUADAGNINI Mirella	Bassano del Grappa (VI)	23- 7-60	Via Col Fagheron, 38 - Bassano del Grappa (VI)	31-12-95
682. GUALENI Ernestino	Endine Gaiano (BG)	7- 7-55	Via C. Battisti, 11 - Endine Gaiano (BG)	31-12-95
683. GUALTIERI Emilio	Milano (MI)	5- 1-32	Via della Spiga, 36 - MI	30- 1-96
684. GUALTIERI Roberto	Milano (MI)	29- 6-58	Via della Spiga, 36 - MI	30- 1-96
685. GUARISO Luigi	Ponso (PD)	20-10-43	Via Anconese,1 - Megliadino S.Vitale (PD)	31-12-95
686. GUARNIERI Massimo	Roma (RM)	19- 7-63	Via Filippo Turati, 129 - RM	31-12-95
687. GUASTELLA Giulio	Caltagirone (CT)	2- 7-52	Via Cesare Terranova, 1 - RG	31-12-95
688. GUASTELLA Natale	Ragusa (RG)	4- 3-42	Via Cono, 78 - RG	31-12-95
689. GUIDARINI Stefano	Massa Lombarda (RA)	17-12-63	Viale Dante Alighieri, 109 - Massa Lombarda (RA)	31-12-95
690. GUSATTO Danilo	Belluno (BL)	7- 4-54	Via Celle,1 - Trichiana - (BL)	30- 1-96
691. HUBER Karl	Cermes (BZ)	16- 3-55	Via Trankweg, 4 - Cermes (BZ)	31-12-95
692. IACOVONE Leonardo	Grumo Appula (BA)	1- 6-55	Via Gaetano Salvemini, 4 - Sannicandro di Bari (BA)	31-12-95
693. IAGROSSO Giuseppe	Campobasso (CB)	6-12-62	Fraz.Gastaldi,12 - Piscina (TO)	31-12-95
694. IAMPIERI Andrea	Luco dei Marsi (AQ)	11-12-32	Via Polia, 28 - RM	30- 1-96
695. IANNELLA Gerardo	Torrecuso (BN)	8- 4-60	Via Falcone e Borsellino - San Giorgio del Sannio - (BN)	31-12-95
696. IANNELLO Carmelo	Cadoneghe (PD)	1-11-48	Via Saetta, 18 - PD	30- 1-96
697. IANNONE Alessandro	Spinete (CB)	4-11-44	Località Massari, 245 - Boiano (CB)	31-12-95
698. IANNOTTA Pasquale Antonio	Sant'Agata Dei Goti (BN)	30- 6-55	Via Pennino,53 - Sant'Agata Dei Goti (BN)	31-12-95
699. IANNUCCI Giuseppe	Ragusa (RG)	15- 5-62	Via Forlanini, 36 - RG	31-12-95
700. IERI Marco	Montecatini Terme (PT)	11- 7-64	Via XXIV Maggio, 42 - Buggiano (PT)	31-12-95
701. IEVA Mauro	Andria (BA)	24- 9-54	Via Punta Palizzi, 22 - Ostia Lido - RM	31-12-95
702. IMPRESCIA Franco	Augusta (SR)	10-11-44	Via Lago di Lugano, 31 - SR	31-12-95
703. IMPRESCIA Mario	Augusta (SR)	13- 2-43	Viale Italia, 61 - Augusta (SR)	31-12-95
704. INFUSSI Angelo	Norma (LT)	13- 1-48	Via G. Oberdan, 26 - Cisterna di Latina (LT)	31-12-95
705. INNOCENTI Massimo	Siena (SI)	9- 3-61	Via Fontenuova, 16 - SI	31-12-95
706. INTORCIA Michele	Benevento (BN)	19- 1-50	Via E. Goduti Vico Papiniano, 7- BN	31-12-95
707. IPOMEO Francesco	Ottaviano (NA)	21-11-43	Via Ammirati, 150 - NA	31-12-95
708. ITALIA Salvatore	Ferla (SR)	15- 7-40	Via Petrocchi,19 - MI	30- 1-96
709. IZZI Antonio	Fondi (LT)	13-11-41	Via Giovanni XXIII, 2 - Lenola (LT)	31-12-95
710. JACOBONI Cesare	Terni (TR)	20- 7-35	Via Basoli, 8 - BO	31-12-95
711. JACOPUCCI Marco	Tarquinia (VT)	18- 8-61	Via Pietro Falzacappa, 6 - Tarquinia (VT)	31-12-95
712. JODICE Sergio	Vicenza (VI)	14- 4-61	Via Fusinieri, 35 - VI	30- 1-9
713. JURETIG Lucio	Trieste (TS)	3- 4-50	Via Romagna, 18 - TS	31-12-9
714. JUVARA Arnoldo	Torino (TO)	23- 9-41	Via F. Delpino, 22/19 - GE	31-12-9
715. LA MICELA Giovanni	Scicli (RG)	16- 6-32	Via Saffi, 4 - Scicli (RG)	31-12-9
716. LA CARPIA Michele	Ferrandina (MT)	18-12-60	Via Piemonte, 73/A - TA	31-12-9
717. LA CORTIGLIA Carmine	Albanella (SA)	9- 7-58	Via Tempone Giampietro, 2 - Fraz. Matinella - SA	31-12-9
718. LA TERRA Antonio	Ragusa (RG)	1- 1-56	Via Madagascar, 3 - RG	31-12-9
719. LABELLARTE Luigi	Valenzano (BA)	14- 5-42	Via Gramsci, 1 - Valenzano (BA)	31-12-9

Segue: **Geometri**

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
720. LABELLARTE Silvestro	Adelfia (BA)	3- 8-53	Via Abbrescia, 9 - BA	31-12-95
721. LACCHI Raoul	Gualdo Tadino (PG)	21- 3-62	Via Giuseppe Lucantoni, 13 - Gualdo Tadino (PG)	31-12-95
722. LACOSEGLIAZ Livio	Parenzo (ex Jugoslavia)	9- 2-35	Via C. Donadoni, 1 - TS	31-12-95
723. LADISA Francesco	Bari (BA)	2- 5-64	Via Francesco P. Troccoli, 12/D - BA	31-12-95
724. LAGO Mauro	Bassano del Grappa (VI)	8- 7-62	Via Iolanda, 148 - Tezze sul Brenta (VI)	31-12-95
725. LALLI Angelo	Castelmauro (CB)	12- 7-26	Via Cuostile,12-Gaeta (LT)	31-12-95
726. LAMANNA Sergio	Catanzaro (CZ)	26-10-55	Via Padre Antonio Da Olivadi, 27 - CZ	31-12-95
727. LAMANUZZI Ciro	Napoli (NA)	5- 2-56	Piazza 211, 2 - Nardò - (LE)	31-12-95
728. LAMONATO Enzo	Noale (VE)	15- 3-55	Via Paludetti, 7/D - TV	31-12-95
729. LANCI GIOVINO Antonio	Lanciano (CH)	14- 6-65	Via del Mare,105 - Lanciano - (CH)	30- 1-96
730. LANCIA Giancarlo	Roma (RM)	6- 3-58	Via Senobbi, 28 - RM	31-12-95
731. LAPORTELLA Claudia	Maenza (LT)	5-12-59	Via Cairoli, 13 - LT	30- 1-96
732. LASI Patrizio	Faenza (RA)	9-10-57	Corso Matteotti, 36/3 - Faenza (RA)	31-12-95
733. LASORELLA Nicola	Bari (BA)	9- 3-39	Via Leopardi, 47 - Rutigliano (BA)	31-12-95
734. LATINI Giovanni	Serra San Quirico (AN)	3- 3-53	Via Castellaro, 4 - Serra San Quirico (AN)	31-12-95
735. LATINO Francesco Giuseppe	Poggiardo (LE)	5-11-49	Via Gioberti, 49 - Poggiardo (LE)	31-12-95
736. LATTANZIO Luca	Asti (AT)	9- 5-63	Via Arduino, 31 - AT	31-12-95
737. LAURENTINI Marco	Arezzo (AR)	29- 9-63	Via 2 giugno, 7 - Capolona (AR)	31-12-95
738. LAURENZANO Vincenzo	Eboli (SA)	30-10-50	Largo Paola Frassinetti, 11 - RM	31-12-95
739. LAURETTA Giovanni	Ragusa (RG)	14- 4-40	Viale Dei Platani, 189 - RG	31-12-95
740. LAZZARI Lauro	Forlì (FO)	19- 9-31	Viale Livio Salinatore, 49 - FO	31-12-95
741. LAZZARO Massimo	Treviso (TV)	23- 9-65	Via Guizza Bassa, 26/A - Scorzè - (VE)	30- 1-96
742. LELLI Sergio	Modena (MO)	24-10-39	Via Pier della Francesca, 51 - MO	31-12-95
743. LENNI Marco	Montepulciano (SI)	24- 4-57	Via delle Cetine,10 - Montepulciano (SI)	31-12-95
744. LENZARI Marina	Trieste (TS)	24- 6-62	Via Del Castelliere, 71 - TS	31-12-95
745. LEONARDI Giovanni	Lucca (LU)	5- 9-52	Via Augusto Mancini, 16 - LU	31-12-95
746. LEONE Antonio	Benevento (BN)	22- 5-61	Via Napoli, 263 - BN	31-12-95
747. LEONI Leopoldo	Taranto (TA)	24- 4-47	Via Mar Grande, 9 - TA	31-12-95
748. LEONI Osvaldo	Riva del Garda (TN)	3-10-46	Viale dei Tigli, 16/D - Riva del Garda (TN)	31-12-95
749. LEONI Tobia	Modena (MO)	21- 4-53	Via Pederzona,394 - MO	31-12-95
750. LEOTTA Rosario	Teramo (TE)	8- 8-60	Via Romagna Mannoja,18 - TE	31-12-95
751. LEROSE Vincenzo	Cirò (KR)	16- 7-51	Via Monteverde, 4 - San Gregorio d'Ippona (KR)	31-12-95
752. LESINA Marco	Genova (GE)	21- 9-57	Viale Ponte dell'Ammiraglio, 56/15 - GE	31-12-95
753. LESO Renato	Boscochiesanuova (VR)	24-12-44	Via D. Cimarosa, 6 - VR	30- 1-96
754. LEVONI Gabriele	Modena (MO)	23- 1-61	Via J.Barozzi, 218 - MO	31-12-95
755. LIBETTA Luigi	Nardò (LE)	13- 8-40	Via Napoli, 3 - Nardò (LE)	31-12-95
756. LIBRALATO Iginio	Riese (TV)	12- 1-45	Via Borgo Matteotti, 10 - Riese Pio X (TV)	31-12-95
757. LICITRA Mario	Ragusa (RG)	20- 9-54	Via A. Boito, 5 - RG	31-12-95
758. LIPPOLIS Francesco	Noci (BA)	24- 7-59	Via Foggia di Totos, 5 - Noci (BA)	31-12-95
759. LISA Dario	Torino (TO)	28- 4-58	Via La Cassa,19 Givoletto - (TO)	30- 1-96

Segue: **Geometri**

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
760. LISI Leonardantonio	Fasano (BR)	26- 1-60	Via Pasteur, 4 - Fasano - (BR)	30- 1-96
761. LIVOLI Silvio	Monte San Biagio (LT)	21- 8-59	Via Roma, 28 - Monte San Biagio (LT)	31-12-95
762. LIZZI Walter	Lanciano (CH)	7- 3-46	Via R.Carabba,3 - Lanciano (CH)	31-12-95
763. LO PRESTI Angelo	Siracusa (SR)	29- 5-40	Via Grottasanta, 148 - SR	31-12-95
764. LOCAPO Giuseppe	Altamura (BA)	10-10-57	Via P. Nenni, 33 - Altamura - (BA)	31-12-95
765. LOI Salvatore	Silanus (NU)	18- 6-36	Via Caravaggio, 1 - Macomer (NU)	31-12-95
766. LOIODICE Raffaele	Corato (BA)	15- 6-48	Via Papalia, 9/C - BA	31-12-95
767. LOMBARDI Ermanno	Romano di Lombardia (BG)	25- 5-45	Via Lamia, 25 - SA	31-12-95
768. LOMBARDI Nicola	Firenze (FI)	21- 1-60	Via Camillo Cavour, 14 - FI	31-12-95
769. LONDEI Massimo	Roma (RM)	2- 7-38	Via Muzio Clementi, 64 - RM	31-12-95
770. LORENZIN Domenico	Vicenza (VI)	11- 3-56	Via del Rosario,12 - Thiene - (VI)	30- 1-96
771. LORUSSO Domenico	Bari (BA)	27- 1-59	Via Dante Alighieri, 445/D - BA	31-12-95
772. LORUSSO Giovanni	Altamura (BA)	19- 2-50	Viale Partigiani d'Italia, 106 - Rivoli (TO)	23- 5-97
773. LOSCHIAVO Ezio	Locri (RC)	10-12-35	Via Margherita di Savoia, 21 - Locri (RC)	31-12-95
774. LOTTI Domenico	Rimini (RN)	28- 6-38	Via Brizzi, 20 - RN	31-12-95
775. LOZUPONE Giuseppe	Rutigliano (BA)	22- 2-59	Via G. Carducci, 95 - Noicattaro (BA)	31-12-95
776. LUCARELLI Lorenzo	Sora (FR)	1- 8-40	Via Parini, 5 - Sora (FR)	31-12-95
777. LUCCHINO Giovanni	Lamezia Terme (CZ)	4- 8-57	Via S. Renda, 2 - Lamezia Terme (CZ)	31-12-9
778. LUCIANI Angelo	Valentano (VT)	29- 2-48	Via Adriatica, 18 - Montalto di Castro (VT)	31-12-9
779. LUCIDI Pierluigi	Castignano (AP)	22- 6-58	Via Lava, 103 - Offida (AP)	31-12-9
780. LUCIETTI Matteo	Castelfranco Veneto (TV)	28- 9-65	Via Casoni,15 - Valle di Riese Pio X (TV)	31-12-9
781. LUONGO Antonio	S. Nicola Arcella (CS)	20-10-40	Via Ondavo, 48 - Maratea (PZ)	31-12-9
782. LUPI Umberto	Ascoli Piceno (AP)	30- 9-38	Via Verdi Giuseppe, 85 - AP	31-12-9
783. LUZI Piero	Ascoli Piceno (AP)	19- 8-37	Via M.D'Azeglio,1 - AP	31-12-9
784. MACCA Rosario	Vittoria (RG)	5- 9-55	P.pe Umberto, 213 - Vittoria (RG)	31-12-9
785. MACIOCCI Massimo	Roma (RM)	16- 6-44	Viale delle Rughe, 160 - Formello (RM)	31-12-9
786. MADARO Nicola	Sammichele di Bari (BA)	22- 7-36	Via Don Minzoni, s.n.c. - Sammichele di Bari (BA)	31-12-9
787. MADONNA Ennio	Lecce (LE)	20- 7-33	Via Marcotti, 18 - UD	31-12-9
788. MAGGI Maria Gabriella	Macerata (MC)	30- 4-55	Via Pintura, snc - Bolognola - (MC)	30- 1-9
789. MAGGIOLI Guerrino	Verucchio (RN)	17- 1-41	Via Adriatico, 9 - Bellaria Igea Marina (RN)	31-12-9
790. MAGGIORANO Michele	Rutigliano (BA)	1-10-56	Via Italia, 66/A Pal. B - Rutigliano (BA)	31-12-9
791. MAGISTA Bernardino	Conversano (BA)	20- 5-58	Via Luigi Pirandello, 18/1 - Conversano (BA)	31-12-
792. MAGLIANO Domenico	Lauria (PZ)	29- 9-65	Vico II Manzipoli, 5 - Lauria (PZ)	31-12-
793. MAGLITTO Alfio	Lentini (SR)	25-10-50	Via Capri, 5 - Lentini (SR)	31-12-
794. MAIELLO Antonio	Roma (RM)	4-11-37	Via A. Avoli, 23 - RM	31-12-
795. MAIFREDI Enrico	Visano (BS)	22-11-34	Via IV Novembre, 63 - Casalmoro - MN	31-12-
796. MAIOCCO Rodolfo	Torino (TO)	5- 3-62	Via Po, 22 - TO	31-12-
797. MAIOTTI Giampaolo	Perugia (PG)	22-12-49	Via L. Settembrini, 8/B - Fraz. San Mariano - Corciano - (PG)	30- 1-
798. MALACARIA Andrea	Roma (RM)	31- 3-60	Via Alcamo, 22 - RM	31-12-
799. MALAGOLA Guerrino	Ferrara (FE)	10-11-55	Via Per Caneva, 1 - Cordignano (TV)	31-12-

Segue: Geometri

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
800. MALAGUTTI Pietro Pio	Quingentole (MN)	12- 1-55	Via Fienili, 41 - Quingentole (MN)	31-12-95
801. MALANGONE Alfonso Gerardo	Montecorvino Pugliano (SA)	18-11-57	Via G. D'Annunzio, 4 - Bellizzi (SA)	31-12-95
802. MALFATTI Gino	Bolzano (BZ)	23- 7-40	Via Roma,11 - BZ	31-12-95
803. MAMMANO Luigi Pio	Caltanisetta (CL)	10- 7-52	Contrada C. Tucarbo, s.n.c . - CL	31-12-95
804. MANCA Salvatore Orlando	Busachi (OR)	8- 1-46	Via Libeccio, 7 - OR	31-12-95
805. MANCINELLI Raffaele	Pescara (PE)	3-12-59	Via Renato Paolini, 100 - PE	31-12-95
806. MANCINI Luigi	S. Croce di Magliano (CB)	9- 7-51	Via Livio Carloni, 20 - FO	31-12-95
807. MANDATO Aurelio	Benevento (BN)	19-12-35	Via Iacopo da Benevento, 35 - BN	31-12-95
808. MANFREDI Francesco Maria Ugo	Altamura (BA)	21- 7-59	Via C.Fiore,17 - Altamura - (BA)	30- 1-96
809. MANFREDINI Franco	Brescia (BS)	30- 1-34	Via Corsica, 215 - BS	31-12-95
810. MANFREN Attilio	Sernaglia della Battaglia (TV)	6- 8-49	Via Don Danesin, 6 - Susegana - (TV)	31-12-95
811. MANFRIN Maurizio	Alessandria (AL)	27- 7-64	Via Firenze, 37 - AL	3- 4-96
812. MANIERI Guido	Roma (RM)	26- 7-50	Via Tuscolana, 942 - RM	31-12-95
813. MANNA Alberto	Ripe (AN)	27-12-45	Viale Umberto I°,31 - Ripe (AN)	31-12-95
814. MANNA Luigi	Napoli (NA)	14- 4-34	Via G.Matteotti - Res.dei Fiori-Formia (LT)	31-12-95
815. MANNUCCI Maria Letizia	Siena (SI)	26- 8-62	Via Inghilterra, 29 - Sovicille (SI)	31-12-95
816. MANTESE Dario	Pederobba (TV)	31- 7-55	Via Ugo Foscolo,1 - Valdobbiadene - (TV)	30- 1-96
817. MANUALI Antonio	Perugia (PG)	8- 1-52	Strada dei Cappuccinelli, 29 - PG	13- 9-97
818. MAORI Marco	Corinaldo (AN)	10-11-61	Via S.Vincenzo, 59 - Corinaldo (AN)	31-12-95
819. MARAN Renzo	Padova (PD)	15- 7-38	Corso Trapani, 36 - TO	31-12-95
820. MARANGONI Giorgio	Taglio di Po (RO)	9- 6-33	Via Sbrozzi, 13 - RN	31-12-95
821. MARANO Enzo	Pescara (PE)	24-11-55	Via Colle di Mezzo, 66/3 - PE	31-12-95
822. MARASCA Paolo	Filottrano (AN)	12- 5-39	Via Lauro De Bosis, 9 - AN	31-12-95
823. MARAZZI Luigi	Sassuolo (MO)	20- 6-47	Via Giovanni XXIII, 16 - Sassuolo (MO)	31-12-95
824. MARCANTONI Roberto	Macerata (MC)	31- 8-61	Via C.da Moglie, 27/A - Pollenza (MC)	31-12-95
825. MARCHI Giuseppe	Lucca (LU)	26- 3-47	Via Cenami, 23 - LU	31-12-95
826. MARCHIORI Rodolfo	Riccione (FO)	12- 7-52	Via Alzate, 64 - Oleggio - NO	31-12-95
827. MARCHITTO Giuseppe	Morrone del Sannio (CB)	4-12-37	Via della Libertà, 28 - Castel Madama - (RM)	31-12-95
828. MARGHERITA Pietro	Taranto (TA)	28- 6-57	Viale dei Pini, 26 - Pulsano (TA)	31-12-95
829. MARI Nello	Altopascio (LU)	8-10-57	Via Verdi, 19 - Massa e Cozzile - (PT)	30- 1-96
830. MARIANI Alessandro	Spoleto (PG)	24- 4-56	Fraz. Protte, 45 - Spoleto (PG)	31-12-95
831. MARIANI Valentino	Spoleto (PG)	16- 5-55	Fraz. Protte, 51 - Spoleto (PG)	31-12-95
832. MARINA Stefano	Ispica (RG)	9-10-58	Via F. Bandiera, 98 - RG	31-12-95
833. MARINI Massimo	Fossombrone (PS)	3-11-59	Piazza Dante, 4 - Fossombrone (PS)	31-12-95
834. MARINO Aldo	Roma (RM)	21-10-53	Via Patrica, 7/B - RM	31-12-95
835. MARIOTTI Antonio	Perugia (PG)	19- 1-54	Strada S. Lorenzo della Rabatta, 14 - PG	31-12-95
836. MAROTTA Giovanni	Ceraso (SA)	14- 7-57	Via G. Marconi, 18 - Ceraso (SA)	31-12-95
837. MAROZZI Emilio	Asoli Piceno (AP)	27- 8-50	Via Cuneo, 7 - Folignano (AP)	31-12-95
838. MARRA Antonio	Torremaggiore (FG)	9- 4-54	Via Ofanto,18 - Altamura (BA)	31-12-95
839. MARRA Oreste	Solofra (AV)	14-10-47	Via Roma, 288 - SA	31-12-95

Segue: **Geometri**

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
840. MARRAZZO Mario	Pagani (SA)	21- 8-55	Via B. Mangino, 65 - SA	31-12-95
841. MARSELLA Vittorio	Piedimonte San Germano (FR)	23- 3-48	Via Buonocore,13 - Piedimonte San Germano (FR)	31-12-95
842. MARTANI Luca	Perugia (PG)	16- 8-63	Via del Lavoro, 67 - PG	31-12-95
843. MARTELLUCCI Mario	Priverno (LT)	25-12-34	Via D. Marzi, 17 - Priverno (LT)	31-12-95
844. MARTINI Alessandra	Palmanova (UD)	6- 5-64	Via Dante Alighieri, 2 - Cervignano del Friuli (UD)	25- 6-97
845. MARTINI Riccardo	Carbonia (CA)	22- 5-41	Fraz. Negri, 22 - Castagneto Po - Residence Il Poggio - (TO)	31-12-95
846. MARTINO Francesco	San Nicola da Crissa (VV)	29- 7-61	Contrada Fazio, 13 - S. Nicola da Crissa (VV)	31-12-95
847. MARTINO Gerardo	Roscigno (SA)	15- 2-60	Via Alcide De Gaspari,10 - Roscigno (SA)	31-12-95
848. MARTONE Fernando	Foglianise (BN)	4- 2-52	Via S. Rocco - Foglianise (BN)	31-12-95
849. MARUFFI Silvio	Brescia (BS)	27-12-39	Via Moretto, 31/a - BS	31-12-95
850. MASCARINO Luciano	Asti (AT)	24- 7-45	Str. Div. Part. Ital. Garibaldi, 9 - AT	31-12-95
851. MASIERO Lorenzo	Padova (PD)	10- 8-43	Via Cà Balbi, 22/s - VI	30- 1-96
852. MASINI Raul	Roma (RM)	26- 5-57	Corso G. Matteotti, 61 - Albano Laziale (RM)	31-12-95
853. MASONE Lorenzo	Minturno (LT)	7- 2-43	Via Monticelli, 3 - Minturno (LT)	31-12-95
854. MASSERA Davide	Parma (PR)	13- 8-64	Viale Rustici, 32 - PR	31-12-95
855. MASSETTI Carlo	Viterbo (VT)	6- 4-62	Via G. Galilei, 6 - VT	31-12-95
856. MASTRACCI Aldo	Anagni (FR)	18- 8-59	Via Casilina Sud, 163 - Ferentino (FR)	31-12-95
857. MASTRINI Paolo	Perugia (PG)	17-10-63	Via L.Da Vinci,14 - Cerqueto di Marsciano - (PG)	30- 1-96
858. MASTROMARCO Francesco	Bari (BA)	20-12-37	Corso Umberto, 24/b - BA	31-12-95
859. MATALONI Rita	Castel Raimondo (MC)	27-12-54	Via Ozeri, 49 - Tolentino (MC)	31-12-95
860. MATTEONI Orlando	Altopascio (LU)	29-10-49	Fraz. Spianate, località Cascine, 15 - Altopascio (LU)	31-12-95
861. MATTEUCCI Fabrizio	Camaiore (LU)	5- 4-59	Via Ada Negri,15 - Focette (LU)	22- 3-96
862. MATTIACCI Giancarlo	Gubbio (PG)	18- 7-55	Via Macchiavelli, 33 - Gubbio (PG)	31-12-95
863. MATULLI Vincenzo	Mesagne (BR)	23- 5-47	Via Mantegna, 19 - BR	30- 1-96
864. MAUCIERI Giuseppe	Ispica (RG)	3- 2-54	Via Guerrazzi, 65 - Ispica (RG)	31-12-95
865. MAURIELLO Alberto	Castellammare di Stabia (NA)	17- 1-50	Via E. De Nicola, 136 - Cassino (FR)	31-12-95
866. MAURIELLO Ernesto	Solopaca (BN)	2- 1-50	Via C/ Da Staglio, 122 - Solopaca (BN)	31-12-95
867. MAZZA Maurizio	Roma (RM)	16- 7-48	Via Ludovico Monreale, 22 - RM	31-12-95
868. MAZZARA Giuseppe	Valderice (TP)	1- 9-38	Via L. Da Vinci, 77 - Valderice (TP)	31-12-95
869. MAZZEO Silvio	Zaccanopoli (CZ)	7- 1-35	Via Boccaccio, 5 - VV	31-12-95
870. MAZZEO Tullio	Mileto (VV)	8- 5-65	Via Nazionale, 15 - fraz. Paravati di Mileto (VV)	31-12-95
871. MAZZERI Francesco	Novara (NO)	18- 9-41	Via Poerio, 27 - NO	31-12-95
872. MAZZITELLI Giuseppe Carlo Alberto	Filandari (CZ)	8- 7-61	Piazza G. Matteotti, 17 - Vergiate (VA)	7- 5-97
873. MAZZOCCO Felice	Montenero Valcocchiara (IS)	14- 2-59	Via Immacolata, 6 - Montenero Valcocchiara (IS)	31-12-95
874. MAZZOCCOLI Francesco	Bari (BA)	24- 6-39	Via Piccinni, 128 - BA	31-12-95
875. MAZZONNA Carlo	Roma (RM)	24- 6-54	Via Fossato di Vico, 9 - RM	31-12-95
876. MECCARIELLO Girolamo	Luzzano di Moiano (BN)	10-12-43	Via San Vito, 3 - Luzzano di Moiano (BN)	31-12-95
877. MECCHIA Vincenzo	Castrovillari (CS)	24- 2-67	Via S. Giovanni Vecchio, 1 - Castrovillari - (CS)	22-11-96
878. MEDDA Giancarlo	Oristano (OR)	8- 6-51	Piazza Mariano, 42 - OR	31-12-95
879. MELE Giulio	Pozzuoli (NA)	22- 7-42	Via Licola Patria, 135 - Pozzuoli - (NA)	30- 1-96

Segue: **Geometri**

	COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
880.	MELE Giuseppe	Carrara (MS)	2- 8-62	Viale Cristoforo Colombo, 1 bis - Marina di Carrara (MS)	31-12-95
881.	MELIGENI Paolo	Massafra (TA)	1- 3-65	Contrada Castelluccio - Ferrandina (MT)	31-12-95
882.	MELISI Pasquale	Airola (BN)	15- 5-62	Via Sannita, 19 - Airola (BN)	31-12-95
883.	MELONI Massimo	Cento (FE)	26- 9-59	V.le C. Minezzi, 59 - Fraz. S. Matteo della Decima - S. Giovanni in Persiceto -	31-12-95
884.	MELOTTI Flavio	Boscochiesanuova (VR)	14- 4-50	Via Roma, 22 - Boscochiesanuova - (VR)	22- 5-96
885.	MENEGAZZO Lorenzo	Spresiano (TV)	18-10-52	Via Canizzano, 54 - TV	24-12-97
886.	MENGARELLI Mario	Agugliano (AN)	4-10-44	Borgo Ruffini, 35 - Agugliano - (AN)	31-12-95
887.	MENGO Paolo	Galliate (NO)	8- 6-59	Via Madonna delle Grazie, 26/A - Cannobio (VB)	31-12-95
888.	MERCATELLI Livio	Sassocorvano (PS)	6- 4-46	Via S. Francesco, 3 - Sassocorvaro (PS)	31-12-95
889.	MERCURI Rocco	Polistena (RC)	14- 2-58	Via Fiume,30 - Polistena (RC)	31-12-95
890.	MERCURI Vincenzo	Caulonia (RC)	27- 5-42	Strada XXX, 10 - Caulonia - RC	31-12-95
891.	MERGA Stefano	Dongo (CO)	14- 9-54	P.zza Matterri,12 - CO	31-12-95
892.	MERLI Marco	Piacenza (PC)	13- 9-57	Via De Nicola, 15 - PC	31-12-95
893.	MEZZETTI Alessandro	Ferrara (FE)	19-12-65	Via Monte Oliveto, 185 - Fraz. Baura - FE	31-12-95
894.	MEZZETTI Giancarlo	Ferrara (FE)	23- 1-35	Via Monte Oliveto, 185 - Fraz. Baura - FE	31-12-95
895.	MIANI Claudia	Modena (MO)	16-11-64	Via Pagliani, 61 - MO	31-12-95
896.	MICHELETTI Luciano	Fauglia (PI)	31-10-40	Via Max. Valier, 26/8 - BZ	31-12-95
897.	MICHELI Felice	Cantalice (RI)	19- 1-57	Via del Castello, 33 - Cantalice (RI)	31-12-95
898.	MIGLIORINI Gian Luca	Firenze (FI)	5-11-58	Via del Serraglio, 30 - Lastra a Signa (FI)	31-12-95
899.	MIGNARDI Massimo	Veroli (FR)	10- 7-61	Via Foiano, 13 - Veroli (FR)	31-12-95
900.	MILANI Pietro	Ruvo di Puglia (BA)	4- 3-62	Via G.Toniolo,17 - Ruvo di Puglia (BA)	31-12-95
901.	MILITO Rosario	Cava dei Tirreni (SA)	28- 1-60	Via Vittorio Veneto, 330 - Cava dei Tirreni (SA)	31-12-95
902.	MILLO Tullio	Verteneglio D'Istria (TS)	6- 9-41	Via O. Sinigallia, 15 - TS	31-12-95
903.	MINELLO Giuseppe	Messina (ME)	14- 9-51	Via Novacella, 40 - RM	31-12-95
904.	MINERVA Massimo	Gravedona (CO)	14- 7-46	Via L. Ghiberti, 23 - MI	31-12-95
905.	MINNITI Antonio	S.Ilario dello Jonio (RC)	2- 2-47	Via Montale,14 - Eraclea - (VE)	30- 1-96
906.	MINOSI Salvatore	Maglie (LE)	13- 4-63	Via XXIV Maggio, 82 - Maglie (LE)	31-12-95
907.	MIOVILOVICH Vittorio Felice	Veroli (FR)	2- 3-37	Via Umberto I°, 21 - Veroli (FR)	31-12-95
908.	MIRACAPILLO Francesco	Andria (BA)	8- 5-40	Piazza Vittorio Emanuele, 63 - Andria (BA)	31-12-95
909.	MISCHIANTI Mario	Champagne au Mont d'Or (Francia)	15- 8-54	Via A.Moro,14 - Gualdo Tadino - (PG)	30- 1-96
910.	MISEFARI Antonio	Villa S. Giovanni (RC)	1- 3-59	Via Cecilia, 62 - RC	31-12-95
911.	MISSANA Mirto	Casale Monferrato (AL)	6- 1-37	Argine Malpensata, 81 - Casale Monferrato (AL)	31-12-95
912.	MOCHI Redento	Tolentino (MC)	26-10-43	Via S. Eutichiano, 20 - SP	31-12-95
913.	MODAFFERI Sergio	Tripoli (Libia)	29-10-53	Via Rocca Priora, 28 - Rocca di Papa (RM)	31-12-95
914.	MODENA Felice	San Giacomo delle Segnate (MN)	14- 9-41	Via Damiano Chiesa, 1 - Mirandola (MO)	31-12-95
915.	MODESTI Mario	Corato (BA)	23- 6-41	Via Pallavicino, 7 - Corato (BA)	31-12-95
916.	MONES Carlo	Novara (NO)	12- 8-36	Via 2 Giugno, 43 - Arona (NO)	31-12-95
917.	MONOPOLI Francesco	Bisceglie (BA)	2- 6-62	Via Luigi di Molfetta, 23/7 - Bisceglie (BA)	31-12-95
918.	MONTANARI Andrea	Roma (RM)	25- 7-62	Piazza Tuscolo, 5 - RM	31-12-95
919.	MONTEMURRO Antonio	Massafra (TA)	16- 1-59	Via G. Mameli, 23 - Massafra (TA)	31-12-95

Segue: **Geometri**

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
920. MONTI Paolo	Roma (RM)	27- 7-41	Via Trionfale, 6751- RM	30- 1-96
921. MONTICELLI Giuseppe	Lucca (LU)	15- 5-58	Via di Villa Mansi, 1175 - Fraz. S. Lorenzo di Moriano (LU)	31-12-95
922. MONTIRONI Roberto	Montecosaro (MC)	28- 1-58	Via Bragadin, 20 - Civitanova Marche - (MC)	31-12-95
923. MONTONI Giòvanni	Torrice (FR)	17- 6-58	Via San MosS,11-Torrice (FR)	31-12-95
924. MORETTI Elena	Livorno (LI)	17- 4-58	Via Aiaccia, 76/B - Stagno - Collesalvetti - (LI)	30- 1-96
925. MORETTI Lucio	Palmanova (UD)	9- 9-55	Via Aquileia, 75 - Gonars - Fraz. Fauglis (UD)	31-12-95
926. MORGANTI Giuseppe	Colli del Tronto (AP)	30- 5-36	Via Villa Morganti, 2/A - Colli del Tronto (AP)	31-12-95
927. MORGANTINI Maurizio	Grotte di Castro (VT)	20-10-62	Via Unione, 17 - Grotte di Castro (VT)	31-12-95
928. MORI Daniele	Castelnovo di Sotto (RE)	10- 3-61	Via Verdi, 11 - PR	31-12-95
929. MORO Luigi	Ostuni (BR)	18- 8-43	Piazza Statuto, 26 - TO	31-12-95
930. MORSUILLO Claudio	Genova (GE)	29- 4-66	Via Orelli, 11 - NO	31-12-95
931. MOSCONI Paolo	Lanuvio (RM)	18-11-63	Via Antonio Gramsci, 202 - Lanuvio (RM)	31-12-95
932. MOSSO Bruno	Poirino (TO)	21- 6-62	Via Ternavasso, 44 - Poirino - (TO)	30- 1-96
933. MOTTA Angelo	Erba (CO)	27- 4-44	Via Adua, 10 - Erba - (CO)	31-12-95
934. MUGHERLI Mario	Teramo (TE)	2- 1-61	Via Gerolamo Mechelli,13 - Lariano - (RM)	30- 1-96
935. MUMMOLO Giacomo	Ancona (AN)	30- 4-42	Via Flaminia, 543 - Falconara (AN)	31-12-95
936. MUNICCHI Angiolino	Passignano sul Trasimeno (PG)	2- 2-60	Via Trasimeno, 5 - Castel Rigone - PG	31-12-95
937. MURRIGHILE Salvatore	Olbia (SS)	17- 8-65	P.zza S. Maria , 1 - Fraz. Berchiddeddu - Olbia (SS)	31-12-95
938. MUSSO Claudio	Settime (AT)	26- 9-49	Via Briseiso, 2 - Settime (AT)	31-12-95
939. MUSSOLIN Giuseppe	Padova (PD)	13-11-58	Via Cesare Battisti, 113 - PD	19- 4-97
940. MUSTO Felice Luigi	Asti (AT)	29- 3-64	Via Antico Ippodromo, 16 - AT	31-12-95
941. MUZZARELLI Pietro	Pavullo (MO)	8- 2-58	Via della Repubblica, 39 - Zocca (MO)	31-12-95
942. NAGLER Josef	Merano (BZ)	9- 5-46	Via Castagni,9 - Merano (BZ)	31-12-95
943. NANTES Bartolo	Giarratana (RG)	7-10-50	Via Manzitto, 7 - Giarratana (RG)	31-12-95
944. NAPOLITANO Stefano	Baiano (AV)	4- 1-67	Via G. Lippiello, 80 - Baiano (AV)	31-12-95
945. NARDELLA Luigi	Formia (LT)	26-10-50	Via Appia lato Napoli,97 - Formia (LT)	31-12-95
946. NARDELLI Leonardo	Conversano (BA)	27- 1-65	Via Vanvitelli, 23 - Conversano (BA)	31-12-95
947. NARDI Enrico	Ascoli Piceno (AP)	8- 6-56	Via Francesco Rismondo, 36 - AP	31-12-95
948. NARDINI Marco	Roma (RM)	31- 1-55	Via Italo Orto, 49 - RM	31-12-95
949. NARDOZZA Antonio	Avigliano (PZ)	4- 7-53	Via Don Minzoni, 104 - Avigliano (PZ)	31-12-95
950. NASCÈ Mauro	Bologna (BO)	1- 7-47	Via Mazzini, 82/3 - BO	31-12-95
951. NASINI Benito	Assisi (PG)	24-11-54	Via del Tempo Libero, 11 - PG	31-12-95
952. NASSANO Salvatore	Genova (GE)	3-12-62	Via Bologna, 28/12 - GE	30- 1-96
953. NATALI Mirco	Ferrara (FE)	25- 6-57	Via Lavezzola, 54/A - Fraz. Francolino - FE	31-12-95
954. NATILE Carlo Maria	Roma (RM)	13- 9-35	Viale del Caravaggio, 67 - RM	31-12-95
955. NEGRO Riccardo	Torino (TO)	1-11-41	Via dei Platani, Bruino (TO)	31-12-9
956. NEGRONI Floriano	Ozzano dell'Emilia (BO)	12- 7-47	Via Sant'Andrea, 16 - Ozzano dell'Emilia (BO)	31-12-9
957. NENCINI Eros	Poggibonsi (SI)	19- 8-60	Via Sestese,126/A - FI	31-12-9
958. NERI Aldo	Civitella del Tronto (TE)	10- 1-46	Via Amalfi, 5 - AP	31-12-9
959. NERI Andrea	Ascoli Piceno (AP)	8-10-60	Via Amalfi, 5 - AP	31-12-9

Segue: **Geometri**

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
960. NERI Erio	Bologna (BO)	13- 3-29	Via Mazzini, 80 - BO	31-12-95
961. NEROZZI Fernando	Roma (RM)	15- 8-31	Via Ferentino, 45 - RM	31-12-95
962. NETTI Giuseppe	Conversano (BA)	14- 6-60	Via Turi, 36 - Putignano (BA)	31-12-95
963. NICASTRO Giovanni	Siracusa (SR)	11- 2-61	Via Isonzo, 147 - SR	31-12-95
964. NICOLETTO Giorgio	Cinto Euganeo (PD)	20- 5-52	Via Fattorelle, 22 - Cinto Euganeo (PD)	31-12-95
965. NICOLINO Roberto	Cuneo (CN)	31- 7-62	Via G. Abate, 4 - Peveragno - (CN)	31-12-95
966. NIEDDU Gianpaolo	La Maddalena (SS)	20- 9-58	Via Libertà, 65 - Golfo Aranci (SS)	31-12-95
967. NOBILI Carlo	Ancona (AN)	10- 4-43	Via Barcaglione, 27 - AN	31-12-95
968. NOBILI Patrizio	Torrice (FR)	23- 9-59	Via Gennaro, 121 - Torrice (FR)	31-12-95
969. NOCERA Giovanni Luigi	Salerno (SA)	31-10-52	Piazza Santelmo, 1 - SA	31-12-95
970. NOGGLER Herbert	Cermes (BZ)	25- 6-41	Via Cirlano, 156 - Naturno - (BZ)	30- 1-96
971. NOSSLINGER Peter Leo	Cermes (BZ)	21-11-47	Via Defregger,7 - Lana - (BZ)	30- 1-96
972. NUCCIO Umberto	Nocera Inferiore (SA)	8-10-61	Prov.le S. Mauro - Sarno, 22 - Nocera Inferiore (SA)	31-12-95
973. NURRA Romolo Domenico	Sassari (SS)	16- 6-35	Via Barzini, 5 - SS	30- 1-96
974. OBERTO Giuseppe	Rivoli (TO)	15-10-38	Corso Monte Cucco, 68 - TO	31-12-95
975. ODDONE Giuseppe	Torino (TO)	3-11-28	Via Rosalino Pilo - TO	31-12-95
976. ODOARDI Alessandro	Ascoli Piceno (AP)	3- 9-39	Piazza G. Fabiani, 2/A - AP	31-12-95
977. ODOARDI Carlo	Ascoli Piceno (AP)	21- 5-25	Piazza G. Fabiani, 2/A - AP	31-12-95
978. OLIVELLA Umberto	Napoli (NA)	30- 6-38	Via Dante, 84 - TA	31-12-95
979. OLIVIERI Franco	La Spezia (SP)	8- 4-48	Piazza Saint Bon, 15 - SP	31-12-95
980. OLIVIERO Isidoro Carlo	Binche (Belgio)	21- 7-62	Via Cupa S. Pasquale - Mirabella Eclano (AV)	31-12-95
981. OMBELLI Rovado	Collazzone (PG)	28- 6-55	Fraz. Duesanti - Todi (PG)	31-12-95
982. OMODEO Fabrizio	Alessandria (AL)	20-12-64	Via Volfango Amedeo Mozart, 5 - Valenza (AL)	31-12-95
983. OMODEO Massimiliano	Alessandria (AL)	13- 4-64	Via Degli Orti, 17 - Rivarone (AL)	31-12-95
984. ONANO Giovanni	Cagliari (CA)	26- 9-62	Via Farina, 6 - Terralba (OR)	31-12-95
985. OREGLIA Giancarlo	Mondoví (CN)	8- 6-42	Via Piave, 4 - Mondoví (CN)	31-12-95
986. ORGIATO Raffaele	Lecce (LE)	31- 7-61	Via G.D'Annunzio, 37 - LE	31-12-95
987. ORLANDI Marino	Cerveteri (RM)	8- 2-61	Via Rio Dei Combattenti, 7 - Cerveteri (RM)	31-12-95
988. ORLANDO Antonio	Taranto (TA)	18- 1-62	Via Lago di Cecita, 11/A - TA	30- 1-96
989. ORLATI Sergio	Rimini (RN)	21-12-52	Via Del Biancospino, 25 - RN	31-12-95
990. ORTILI Attilio	Greenville (U.S.A.)	4- 2-63	Via del Tiro a Segno - Trav.IV, 283 - LU	31-12-95
991. OSSINO Francesco	Carlentini (SR)	2- 9-55	Contrada Falconello, s.n.c. Carlentini - (SR)	31-12-95
992. PAGGETTI Donatella	Camerino (MC)	15- 3-62	Via Giacomo Matteotti, 24 - Castelraimondo (MC)	31-12-95
993. PAGLIARA Carmine	Salerno (SA)	5- 1-55	Traversa P. Naddeo, 28 - SA	31-12-95
994. PAGLIARI Aldo	Roma (RM)	26- 3-40	Viale degli Ammiragli, 119 - RM	31-12-95
995. PAGNANI Ernesto	Campoli Appennino (FR)	7-11-54	Via San Gaspare del Bufalo, 36 - Campoli Appennino (FR)	31-12-95
996. PAGNOTTA Francesco	Paola (CS)	1- 3-54	Corso Italia, 31 - BZ	30- 1-96
997. PALETTA Vincenzo	Benevento (BN)	31- 3-57	Via E. De Nicola - Apice (BN)	31-12-95
998. PALLETTA Leonardo	San Severo (FG)	30- 3-55	Via F. Aporti, 7 - San Severo (FG)	31-12-95
999. PALMIERI Virgilio	Mondragone (CE)	16- 3-53	Via Boccucci, 21 - Mondragone - (CE)	30- 1-96

Segue: **Geometri**

	COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
1000.	PALOMBIERI Roberto	Tunisi (Tunisia)	9- 6-27	Via Taggia, 9 - RM	30- 1-96
1001.	PALOMBO Luigi	Esperia (FR)	21- 6-51	Via Fenale Fabbricata - Pontecorvo (FR)	31-12-95
1002.	PALUMBO Antonio	Bolzano (BZ)	14- 4-30	Via Ciaminades, 102 - Pedraces - (BZ)	30- 1-96
1003.	PALUMBO Gaetano	Manfredonia (FG)	21- 7-49	Via G. Di Vittorio, 51 - Manfredonia (FG)	31-12-95
1004.	PANATO Paolo	Boschi S. Anna (VR)	9-10-54	Via Olmo, 42/A - Boschi S. Anna - (VR)	30- 1-96
1005.	PANCI Stefano Antonio	Roma (RM)	30- 7-58	Via Paolo Zacchia, 14 - RM	31-12-95
1006.	PANDOZZI Antonio	Pico (FR)	5-10-59	Via Ponte Odioso Pastena, 21 - Pico (FR)	31-12-95
1007.	PANZERA Vincenzo	Guardavalle (CZ)	29- 1-45	Via Repubblica, 3 - Guardavalle - CZ	31-12-95
1008.	PANZINI Andrea	Ancona (AN)	3- 7-57	Via Ruggeri, 37 - AN	31-12-95
1009.	PAPI Claudio	Fermignano (PS)	18- 7-60	Via Lago di Lugano, 12 - Villa Ceccolini - (PS)	24- 3-96
1010.	PARADISI Tarcisio	Ostra (AN)	25- 8-51	Via Largo 26 luglio, 8 - Ostra (AN)	31-12-95
1011.	PARENTE Domenico	Ceppaloni (BN)	2- 1-54	Via Maielli Fraz. Beltiglio - Ceppaloni (BN)	31-12-95
1012.	PARENTE Paolo	Caserta (CE)	21- 8-54	Via G. Parente, 9 - Grazzanise (CE)	31-12-95
1013.	PARENTI Michele	Roma (RM)	28- 8-57	Via Adolfo Omodeo, 70 - RM	31-12-95
1014.	PARISI Mauro	Roma (RM)	26- 3-48	Via Prenestina, 276 RM	31-12-95
1015.	PARISI Nicola	Salerno (SA)	25- 2-33	Via del Ponte - Colliano - (SA)	31-12-95
1016.	PARPINELLO Giovanni	Oderzo (TV)	26- 6-53	Via A. Obici, 2/4 - Oderzo (TV)	31-12-95
1017.	PARRILLO Luigi	Modena (MO)	21- 9-46	Via Casa Bruschi, 1 - Serramazzoni (MO)	31-12-95
1018.	PARZIALE Giuseppe	Guidonia Monte Celio (RM)	27- 4-37	Via Ovidio, 4 - LT	31-12-95
1019.	PASSARELLI Francesco	Riccia (CB)	27-10-58	Via Puglia, 40 - CB	30- 1-96
1020.	PASSEGGIO Pierfederico	Napoli (NA)	14- 6-59	Via Sandro Giovannini, 35 - RM	31-12-95
1021.	PASSERINI Massimo	Siziano (PV)	9- 7-59	Via F.lli Cervi, 11 - Siziano (PV)	31-12-95
1022.	PASTORE Paolo	Sarno (SA)	23- 6-43	Via G. Matteotti, 61 - Sarno (SA)	31-12-95
1023.	PATAVIA Antonio	Lecce (LE)	2- 9-62	Via R. Sanzio, 26 - LE	31-12-95
1024.	PATERNOSTER Luigi	Gravina di Puglia (BA)	19-11-29	Largo Giuseppe Rovani, 6 - RM	30- 1-96
1025.	PATRACCHINI Daniele	Ferrara (FE)	11- 7-54	P.zza Ugo Costa, 22 - S. Martino - (FE)	30- 1-96
1026.	PATTINI Ottavio	Parma (PR)	18- 1-55	Via Cava, 66 - Fraz.Corcagnano (PR)	31-12-95
1027.	PAVAN Diego	Villorba (TV)	13- 8-60	Via Centa, 107 - Villorba (TV)	31-12-95
1028.	PAVARINI Mario	Novara (NO)	25- 6-39	Via Agogna, 25 - NO	31-12-95
1029.	PAVIA Carlo	Alatri (FR)	29-11-59	Via Magione, 313/A - Alatri (FR)	31-12-95
1030.	PEDICINI Vito	Foglianise (BN)	13- 2-47	Via Trescine,14 - Foglianise (BN)	31-12-95
1031.	PEDRETTI Giancarlo	Bologna (BO)	4- 2-49	Via Saletto, 47/3 - Bentivoglio (BO)	31-12-95
1032.	PEGORARO Giuseppe	Vercelli (VC)	8-10-55	Via IV Novembre, 62 - Gattinara (VC)	31-12-95
1033.	PELLEGRINI Marco	Nepi (VT)	5-12-51	Loc. Cencelli, snc. - Nepi (VT)	31-12-95
1034.	PELLIZZARI Fabio	Montebelluna (TV)	18- 1-48	Via P. Kolbe, 6 - Montebelluna (TV)	31-12-95
1035.	PENSOTTI Vincenzo	Vercelli (VC)	26- 4-39	Via Francesco Rossi, 7 - VC	31-12-95
1036.	PERCOVIC Giorgio	Trieste (TS)	10-11-49	Via De Almerigotti, 61 - TS	31-12-95
1037.	PERESSINI Marco	Carrara (MS)	19- 9-63	Via Cucchiari, 3 - Carrara (MS)	31-12-95
1038.	PERGAMO Antonio	Mercato S. Severino (SA)	5- 1-43	Via Trieste, 6 - Mercato S.Severino - (SA)	30- 1-96
1039.	PERILLI Francesco	Roma (RM)	27- 3-40	Vicolo Casale Lumbroso, 82 - RM	31-12-95

Segue: **Geometri**

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
1040. PERILLO Pasquale	Napoli (NA)	2-12-52	Via Passanti Flocco sn.- Poggiomarino (NA)	31-12-95
1041. PEROGLIO Gianluca	Torino (TO)	24- 2-65	Via Pianezza, 60/B - Alpignano (TO)	31-12-95
1042. PERONA Mario	Camburzano (VC)	17- 8-31	Via Crosa, 2 - Occhieppo Inferiore (BI)	31-12-95
1043. PERONI Enrico	Ascoli Piceno (AP)	18- 7-37	Via A. Ricci, 39 - AP	31-12-95
1044. PERRACINO Guido	Casale Monferrato (AL)	29- 8-56	Viale Montebello, 7/B - Casale Monferrato (AL)	31-12-95
1045. PERRI Luigi	Catanzaro (CZ)	25- 7-61	Via Vittorio Pugliese, 29 - CZ	31-12-95
1046. PERRINI Simone Paolo	Locorotondo (BA)	21- 1-54	Via II° parallela di Via Cisternino, 4 - Locorotondo (BA)	31-12-95
1047. PERSONENI Dario	Bergamo (BG)	22- 3-50	Via Buonarroti, 4 - Presezzo (BG)	31-12-95
1048. PERUGGINI Ezio	Alessandria (AL)	29- 7-56	Via Tonso, 88 - AL	31-12-95
1049. PERUGINI Vincenzo	Camporgiano (LU)	31- 1-52	Via di Piaggia, 6 - Fraz. Di Vorno - LU	31-12-95
1050. PETERLE Bernardino	Farra d'Alpago (BL)	15-11-46	Via Matteotti,30/b - Farra d'Alpago (BL)	31-12-95
1051. PETINO Vito	Bari (BA)	19-10-44	Via Peucetia A/4 - BA	31-12-95
1052. PETRUCCI Paola Maria	Ascoli Piceno (AP)	2- 5-62	Via Zeppelle, 181 - AP	31-12-95
1053. PETTI Michele	Nocera Superiore (SA)	3- 5-62	Via Cupa Belvedere, 5 - Nocera Superiore (SA)	31-12-95
1054. PEVERELLI Piero	Senigallia (AN)	24- 2-59	Via Monteverdi, 7 - Senigallia (AN)	31-12-95
1055. PIACENTINI Luigi	Trescore Cremasco (CR)	1- 3-54	Via V. Veneto, 2/G - Trescore Cremasco (CR)	31-12-95
1056. PIASER Claudio	Feltre (BL)	29- 7-63	Via Belluno, 45/D - Feltre - (BL)	30- 1-96
1057. PICCIN Giorgio	Belluno (BL)	7- 8-41	Via Mur di Cadola, 28 - BL	31-12-95
1058. PICCININI Roberto	Macerata (MC)	23- 5-61	Via Procopio, 5 - Urbisaglia (MC)	31-12-95
1059. PICCIONI Emidio	La Guaira - Venezuela	13-10-60	Fraz. Brecciarolo, 23 - AP	31-12-95
1060. PICINOTTI Saverio	Capolona (AR)	13- 9-41	Loc. San Leo, 4 - Capolona (AR)	31-12-95
1061. PICONE Antonio	Montesano sulla Marcellana (SA)	10- 1-59	Via Provinciale, 99 - Fraz.Villa d'Agri - Marsicovetere (PZ)	31-12-95
1062. PIEMONTE Giuseppe Raffaele	Catenanuova (EN)	7-11-45	Via Milano, 1 - Cassina dè Pecchi (MI)	30- 1-96
1063. PIERANTOZZI Paolo	Ascoli Piceno (AP)	12- 5-64	Via Dei Laureati, 3 - S. Benedetto del Tronto (AP)	31-12-95
1064. PIERI Rudy	Milano (MI)	26- 7-47	Via Ampère, 55 - MI	31-12-95
1065. PIERMARINI Roberto	Ascoli Piceno (AP)	6- 1-59	Via Della Rocca, 2 - AP	31-12-95
1066. PIGNATTI Paolo	Modena (MO)	27- 3-59	Via della Pace, 2 -Marano sul Panaro - (MO)	31-12-95
1067. PINARDI Pier Emilio	Parma (PR)	9- 9-42	Via Emilia Est, 24 - PR	31-12-95
1068. PINI Fabio	La Spezia (SP)	13-11-65	Via Matteotti, 8 - Vezzano Ligure - (SP)	30- 1-96
1069. PIRERI Mariano	Sanremo (IM)	28- 5-58	Piazza San Siro,48-Sanremo - IM	31-12-95
1070. PISCITELLI Aniello	Tufino (NA)	1-12-58	Via San Bartolomeo viale Ferone, 23 - Tufino (NA)	20- 7-96
1071. PIZZI Roberto	Senigallia (AN)	12- 7-53	Via Dei Garofani, 10 - Senigallia (AN)	31-12-95
1072. PIZZOLATO Egidio	Istrana (TV)	14- 1-56	Via dei Pieri, 22 - Istrana (TV)	31-12-95
1073. PIZZOLORUSSO Riccardo	Andria (BA)	4- 6-52	Via L.Bonomo, 34 - Andria (BA)	31-12-95
1074. PLACANICA Giuseppe	Reggio Calabria (RC)	9- 7-35	Via Pio XI - Traversa Prima, 27 - RC	31-12-95
1075. POIDOMANI Giuseppe	Modica (RG)	1- 2-51	Corso Sicilia, 21 - Modica (RG)	31-12-95
1076. POLI Giovanni	Parma (PR)	4-11-33	Borgo Parente, 4 - PR	31-12-95
1077. POLI Pio	Torino (TO)	27- 3-50	Via Valdellatore, 48/5 - Pianezza (TO)	31-12-95
1078. POLIDORI Mario	Castro dei Volsci (FR)	18- 5-43	Via Gugliette,15 - Castro dei Volsci (FR)	31-12-95
1079. POLITI Paolo	Udine (UD)	22-10-39	Via Tiberio Deciani, 58/6 - UD	31-12-95

Segue: **Geometri**

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
1080. POLLETTA Paolo	Frosinone (FR)	4- 3-64	Via Consolare, 50 - Ferentino (FR)	31-12-95
1081. POLO Ugo	Milano (MI)	1-12-47	Strada dei Colli, 40 - Castelcucco - (TV)	31-12-95
1082. POMES Antonio	Ostuni (BR)	21- 9-50	Via Oberdan, 133 - TA	31-12-95
1083. POMES Maurizio	Carovigno (BR)	17- 6-62	Via Anello di S. Cataldo, 7 - TA	31-12-95
1084. PORTONI Mauro	Novara (NO)	9-12-48	Via Ragazzi del 99, 2 - NO	31-12-95
1085. POSSAMAI Walter	Treviso (TV)	1- 9-56	Via Fontane,102 - Villorba (TV)	31-12-95
1086. POTENZIANI Guido	Roma (RM)	4- 7-59	Via Casilina, 403 - RM	31-12-95
1087. POZZEBON Silvio	Istrana (TV)	9- 2-54	Vicolo Cesare Battisti, 4 - Istrana (TV)	31-12-95
1088. POZZI Francesco	Venegono (VA)	10- 6-56	Via Indipendenza, 19 - Venegono Superiore (VA)	2- 4-97
1089. PRECOMA Giuseppe	Castelcucco (TV)	18- 2-46	Via G. Marconi, 83 - Castelcucco (TV)	31-12-95
1090. PREDA Roberto	Novara (NO)	4- 7-61	Via Fontana della Beata, 14 - Ghemme (NO)	31-12-95
1091. PRODAM Sergio	Trieste (TS)	11- 6-43	Vicolo della Salvia, 5 - TS	31-12-95
1092. PROIETTI Antonio Guido	San Vito Romano (RM)	10- 7-57	Via San Sebastiano, - Paliano (FR)	31-12-95
1093. PUCCI Agostino	Napoli (NA)	3- 3-53	Via Redipuglia, 65 - Fiumicino - RM	31-12-95
1094. PUGNO Pier Giuseppe	Balocco (VC)	13-12-55	C.so Nuova Italia, 42 - Santhià - (VC)	30- 1-96
1095. PUNTURI Pietro	Preci (PG)	14- 5-49	Via Monte Soratte, 13 - Foligno - PG	31-12-95
1096. PUPOLIZIO Vincenzo	Montalbano Jonico (MT)	10- 2-35	Via L. Settembrini, 43 - Misano Adriatico (RN)	31-12-95
1097. PUSCEDDU Francescantonio	Cagliari (CA)	29- 1-46	Viale S. Avendrace, 199 - CA	31-12-95
1098. QUADRI Angelo	Marzabotto (BO)	5- 8-58	Via XX Settembre, 9 - Casalecchio di Reno (BO)	31-12-95
1099. QUAGLIO Sandro	Padova (PD)	15- 4-43	Via Filangeri, 14 - PD	30- 1-96
1100. QUALLIO Felice	Torino (TO)	25- 4-40	Via Ventimiglia, 102/A - TO	31-12-95
1101. QUARETTA Antonio	Omegna (NO)	18- 4-46	Via Cattaneo,19 - Omegna (VB)	31-12-95
1102. QUINZIATO Stefano	Padova (PD)	31- 1-59	Via Volusia, 26 - RM	31-12-95
1103. QUIRICO Roberto	Granozzo con Monticello (NO)	25- 9-47	Via Granozzo, 4 - Fraz. Monticello - NO	31-12-95
1104. RADICIONI Mirco	Perugia (PG)	3- 6-58	Via Colle Maggio, 93 - PG	31-12-95
1105. RADOGNA Giuseppe	Rutigliano (BA)	2- 8-38	Via Madonna delle Grazie, 8 - Rutigliano (BA)	31-12-95
1106. RAGAZZI Franco	Ferrara (FE)	23- 6-34	Via A. Murri, 201 - BO	31-12-95
1107. RAMACCI Umberto	Gubbio (PG)	3- 7-56	Via Agostino Scali, 56 - RM	31-12-95
1108. RAMPONE Glauco	Benevento (BN)	23- 5-32	Via Dei Cappuccini,3 - BN	31-12-95
1109. RANALLI Fiore	Camino (AL)	11- 9-58	Via Kennedy, 3 - Trino (VC)	31-12-9
1110. RANALLI Flavio	S.Benedetto del Tronto (AP)	9- 2-50	Via Defregger, 4 - BZ	31-12-9
1111. RANAURO Angelo	S. Giorgio del Sannio (BN)	22-12-28	Via Cardilli, 22 - S. Giorgio del Sannio (BN)	31-12-9
1112. RANDAZZO Giuseppe	Carlentini (SR)	30-10-49	Via Tintoretto - Coop. Lo Curzio - SR	31-12-9
1113. RANDO Giuseppe	Rovigo (RO)	6- 9-48	Via della Fortuna, 1/C - FE	31-12-9
1114. RANIERI Luciano	Roma (RM)	14- 2-61	Viale Lina Cavalieri, 68 - RM	31-12-9
1115. RANUZZINI Elis	Modena (MO)	12- 7-56	Via Bentivoglio, 20 - MO	31-12-9
1116. RAPEGGIA Arsenio	S. Apollinare (RO)	12-12-59	Via Passo Doppio, 16 - Crespino (RO)	31-12-9
1117. RAPETTA Giampietro	Merano (BZ)	4-10-40	Via Garibaldi, 5/146 - Merano (BZ)	31-12-9
1118. RAPONI Antonio	Monte San Giovanni Campano (FR)	17- 5-57	Via Ara le Gotte, 34 - Monte San Giovanni Campano (FR)	31-12-9
1119. RASILE Silvio	Gaeta (LT)	4-12-64	Via Cassio II°, 5 - Formia (LT)	9- 3-9

Segue: Geometri

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
1120. RATANO Luigi	Gallipoli (LE)	23-12-55	Via Marconi, 19 - Presicce (LE)	31-12-95
1121. RAVA Ruggero	Faenza (RA)	18-12-55	Via G. Marcucci, 38 - Faenza (RA)	31-12-95
1122. RAVAZZANO Pietro	Novi Ligure (AL)	5- 6-51	Strada Stradella, 9 - Novi Ligure (AL)	31-12-95
1123. RAVESE Antonino Carmelo	S.Eufemia Aspromonte (RC)	16- 7-49	Via Lomazzo, 45 - RM	31-12-95
1124. RAZZA Bruno	Gorizia (GO)	19-12-50	Via Farra, 11 - S. Lorenzo Isontino (GO)	31-12-95
1125. RE Adriano	Scalenghe (TO)	8-10-48	Piazza Vittorio Emanuele II°, 2 - Moncalieri (TO)	31-12-95
1126. REATO Antonio	Piazzola sul Brenta (PD)	7- 4-50	Via Vittorio Emanuele II°, 84/A - Piazzola Sul Brenta (PD)	31-12-95
1127. REGALZI Angelo Giovanni	Alessandria (AL)	16-11-37	Via Luigi Bobbio, 1 - AL	31-12-95
1128. REGINELLI Osvaldo	Teramo (TE)	18- 8-55	Via Villa Falchini - Nepezzano (TE)	31-12-95
1129. REGIS Luciano	San Raffaele Cimena (TO)	4- 3-49	Via San Rocco, 11 - S. Raffaele Cimena (TO)	31-12-95
1130. REMONDINI Andrea	Pianoro (BO)	9-11-59	Via della Quercia, 2 - Pianoro (BO)	28- 2-96
1131. REVERBERI Erus	Bibbiano (RE)	30-10-59	Via XXIV Maggio, 42 - Loc. Barco - Bibbiano (RE)	31-12-95
1132. RHO Claudio	Galliate (NO)	6- 2-61	Via Pansa, 7/C - NO	31-12-95
1133. RICCARDI Brigida Guglielmina	Monte San Biagio (LT)	8- 6-55	Corso Vittorio Emanuele,55-Monte San Biagio (LT)	31-12-95
1134. RICCARDI Enrico	Voghera (PV)	15- 7-51	Via Cassarogna, 189 - Acqui Terme (AL)	31-12-95
1135. RICCARDI Giuseppe	Solopaca (BN)	14-11-48	Via Cap. Leonardi - Solopaca (BN)	31-12-95
1136. RINALDI Claudio	Latina (LT)	13- 9-57	Via Migliara, 41 - LT	31-12-95
1137. RINALDI Mario	S. Giorgio del Sannio (BN)	3- 8-39	Via E. Marmorale, 9 - BN	31-12-95
1138. RINALDI Tommaso	Avigliano (PZ)	6- 8-50	Via Delle Magnolie, 6 - Avigliano (PZ)	31-12-95
1139. RIVIZZIGNO Vincenzo	Rimini (RN)	14- 1-40	Via Nobel, 5 - FO	31-12-95
1140. RIZZARDO Umberto	Crespano del Grappa (TV)	13-11-39	Via Molise, 24 - Castelfranco Veneto (TV)	31-12-95
1141. RIZZI Guido	Barletta (BA)	13- 3-43	Via Rizzitelli,15 - Barletta (BA)	31-12-95
1142. RIZZI Sandro	Cagliari (CA)	30- 4-61	Via Garibaldi, 61 - CA	28- 8-97
1143. RIZZO Angelo Martino	Castro (LE)	11-11-64	Via Gabriele Ciullo, 7 - Castro (LE)	31-12-95
1144. RIZZO Eugenio	Poggiardo (LE)	20- 8-38	Viale della Repubblica, - Poggiardo (LE)	31-12-95
1145. RIZZO Raffaele	Alessano (LE)	14- 9-62	Via Macurano, 107 - Alessano (LE)	31-12-95
1146. ROCCA Mario	Alcamo (TP)	5- 4-41	Via San Tommaso, 49 - Alcamo (TP)	31-12-95
1147. RODINO Roberto	Firenze (FI)	3-11-39	Viale Martiri della Libertà, 7 - Subbiano (AR)	31-12-95
1148. ROMANO Aniello	Paolisi (BN)	14-12-40	Via Sorlati, - Airola - (BN)	31-12-95
1149. ROMANO Olindo	Subiaco (RM)	10- 2-51	Via Francesco Petrarca, 18 - Subiaco (RM)	31-12-95
1150. ROMEI Alessandro	Prato (PO)	22- 3-59	Via Adriano Zarini, 298 - PO	31-12-95
1151. RONCHETTI Lorenzo	Sassoferrato (AN)	1- 3-52	Via S. Di Giacomo, 56/B - Aprilia (LT)	31-12-95
1152. RONCHI Osvaldo	Brescia (BS)	19-11-65	Piazza Martiri di Via Fani, 11 - Piancogno fraz. Piamborno (BS)	10- 4-97
1153. RONZONI Ezio	Reggio Emilia (RE)	25- 1-65	Via Caggiati, 2 - RE	31-12-95
1154. ROSA Fausto	Pinerolo (TO)	14-11-37	Via Fucina, 6 - Porte (TO)	31-12-95
1155. ROSA Giorgio	Ascoli Piceno (AP)	1- 7-39	Viale Maresciallo Federici, 3 - AP	31-12-95
1156. ROSATI Guerrino	Maltignano (AP)	24- 2-57	Via Piano Selva, 4 - Maltignano (AP)	31-12-95
1157. ROSATO Michelino	Asolo (TV)	27- 8-53	Via Chiesa, 10 - Asolo (TV)	31-12-95
1158. ROSINI Alberto	Vicenza (VI)	18-10-37	Via degli Alpini, 17 - TV	31-12-95
1159. ROSPO Daniele	Taranto (TA)	25-11-63	Via Nave Puglia, 25 - Lama (TA)	31-12-95

Segue: **Geometri**

	COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
1160.	ROSSETTI Pietro	Montevarchi (AR)	11- 6-54	Via Tagliamento, 2 - Montevarchi (AR)	31-12-95
1161.	ROSSI Alessandro	Pesaro (PS)	5- 8-64	Via Camerata Picena, 386 - RM	31-12-95
1162.	ROSSI Alvaro	Città di Castello (PG)	4- 9-61	Voc. Polvano, 38 - Fraz. Valdipetrina - Città di Castello (PG)	7- 3-96
1163.	ROSSI Ernesto	S.Benedetto del Tronto (AP)	14- 8-61	Via Molveno, 5 - S. Benedetto del Tronto (AP)	31-12-95
1164.	ROSSI Fabio	Magenta (MI)	27-12-64	Via G. Verne,118 - Marcallo con Casone - (MI)	30- 1-96
1165.	ROSSI Gianfranco	Roma (RM)	18- 6-40	Viale Bruno Pelizzi, 135/D - RM	31-12-95
1166.	ROSSI Mauro	Adria (RO)	20- 2-63	Loc. San Pietro Basso, 24 - Adria (RO)	31-12-95
1167.	ROSSINI Mario	Ancona (AN)	15- 4-29	Via Flaminia, 224 - AN	30- 1-96
1168.	ROSSO Luigi	Asti (AT)	30-12-62	Via G. Verdi, n. 2 - AT	24- 8-96
1169.	ROSSO Roberto	Palazzolo dello Stella (UD)	11- 2-56	Via Palladio, 18 - San Giorgio di Nogaro (UD)	6- 9-96
1170.	ROSTIROLLA Renzo	Maser (TV)	4- 4-45	Via A. Meucci, 11 - Badoere di Morgano (TV)	31-12-95
1171.	ROTA Giosuè	Seriate (BG)	19-12-62	Via Paleocapa, 55 - Alzano Lombardo - (BG)	30- 1-96
1172.	ROTA Romeo	Almenno S.Salvatore (BG)	22- 7-61	Via Repubblica, 14 - Almenno S.Salvatore (BG)	31-12-95
1173.	ROTOLO Paolo Antonio	Conversano (BA)	27- 5-53	Via Acquaviva d'Aragona, 47 - Conversano (BA)	31-12-95
1174.	ROTONDI Bruno	Boville Ernica (FR)	8- 7-61	Via Panicelli, 3 - Boville Ernica (FR)	31-12-95
1175.	ROTTENSTEINER Josef	Bolzano (BZ)	24- 5-58	Via Huber, 13 - Auna di Sotto - (BZ)	30- 1-96
1176.	ROVEDA Giorgio	Milano (MI)	26- 3-61	Via Armando Buso, 5/4 - Oderzo (TV)	31-12-95
1177.	ROVIGLIONE Renata	Trino (VC)	29-11-57	Via Montebello, 7/B - Casale Monferrato (AL)	31-12-95
1178.	RUBINI Sergio	Filottrano (AN)	19- 2-61	Via S. Patrizio, 11 - Treia (MC)	31-12-95
1179.	RUBINO Francesco	Sellia (CZ)	13- 5-52	Via Roma, - Simeri Crichi (CZ)	31-12-95
1180.	RUDELLI Bruno	Bergamo (BG)	12- 4-57	Via Belvedere, 107 - Alzano Lombardo (BG)	31-12-95
1181.	RUGGIERO Vincenzo	Napoli (NA)	18- 2-59	Via Pantaniello - Airola (BN)	31-12-95
1182.	RUSCONI Luigi	Lecco (LC)	21- 6-46	Via Mazzucconi, 41 - LC	31-12-95
1183.	RUSSO Gerardo	Castellabate (SA)	10- 6-59	Via Mandrolla, 12 - Agropoli - (SA)	31-12-95
1184.	RUSSO Paolo	Apollosa (BN)	18- 8-59	Via Roma, 33 - Apollosa (BN)	31-12-95
1185.	RUSSO Pasquale	Torre del Greco (NA)	29- 8-53	Via Kennedy, 6 - Osimo - AN	31-12-95
1186.	SACCHETTI Rinaldo	Terracina (LT)	3- 1-62	Contrada S. Domenico, 13 - Terracina (LT)	31-12-95
1187.	SACCHIN Mario	Annone Veneto (VE)	22- 9-27	Via Friedrich Schiller, 11 - Merano - (BZ)	30- 1-96
1188.	SACCOCCIO Giancarlo	Itri (LT)	7- 6-49	Via L. Pirandello, s.n.c. - Itri (LT)	31-12-95
1189.	SACCONI Giampietro	Amandola (AP)	13- 7-61	Via Aldo Moro, 10 - Comunanza (AP)	31-12-95
1190.	SALA Vincenzo	Pola (ex Jugoslavia)	16-12-29	Via Neghelli, 19 - VC	31-12-95
1191.	SALAFIA Salvatore	Ragusa (RG)	3-12-46	Via Sacro Cuore, 43 - RG	30- 1-96
1192.	SALCINI Massimo	Roma (RM)	10- 3-40	Via Leonardo Murialdo, 228 - VT	31-12-95
1193.	SALINES Leonardo	Parma (PR)	25-10-24	Via Massimo D'Azeglio,10 - PR	31-12-95
1194.	SALOMONI Luigi	Brescia (BS)	17- 1-33	Via Romagnosi, 25 - BS	31-12-95
1195.	SALTARELLI Mario	Minturno (LT)	4- 7-48	Via A. Sebastiano, 21 - Minturno (LT)	31-12-95
1196.	SALUSEST Antonio Giulio	Petrella Salto (RI)	20- 4-50	Via Capoterra, 31 - S.Martino di Petrella Salto (RI)	31-12-95
1197.	SALVADORE Elio	Bari (BA)	19- 7-50	Via G. Fanin, 35 - Modugno (BA)	31-12-95
1198.	SALVAGNO Michele Marco	Bovino (FG)	7-10-50	Via Montecastro, 15 - Bovino (FG)	31-12-95
1199.	SALVATERRA Roberto	Modena (MO)	23-10-61	Via Roma, 325 - Soliera (MO)	31-12-95

Segue: **Geometri**

	COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
1200.	SALVATO Tullio	Gemona del Friuli (UD)	17-11-53	Via Variante - Solopaca (BN)	31-12-95
1201.	SALVITTI Adalberto	Valmontone (RM)	29- 4-42	Via della Peschiera, 84 D/1 - Anagni (FR)	31-12-95
1202.	SALZILLO Pasqualino	Marzano Appio (CE)	27- 4-42	Via Risorgimento,13 - Vairano Patenora fraz.- Scalo - (CE)	30- 1-96
1203.	SAMEC Franco	Trieste (TS)	29- 3-55	Strada di Fiume, 175 - TS	31-12-95
1204.	SAMMITO Giorgio	Modica (RG)	24- 4-51	Via Cisterna Salemi Balatannuz. Trecasucce 6/E - Modica (RG)	31-12-95
1205.	SANDRI Giacomo	Valdagno (VI)	16-10-53	Corso Torino,8 - Chieri (TO)	31-12-95
1206.	SANDRINELLI Giorgio	Pallanzeno (NO)	17- 1-49	Via San Clemente, 2 - Beura Cardezza (VB)	31-12-95
1207.	SANDRONI Franco	Ancona (AN)	23- 9-33	Via Posatora, 32 - AN	31-12-95
1208.	SANDRONI Stefano	Ancona (AN)	29- 1-61	Via Martiri della Resistenza, 14 - AN	31-12-95
1209.	SANGALLI Cesare	Darfo Boario Terme (BS)	31- 5-32	Località Moor, 2 - Darfo Boario Terme (BS)	31-12-95
1210.	SANGALLI Marco Paolo	Milano (MI)	5- 6-61	Via Trento, 9 - Cesate - (MI)	30- 1-96
1211.	SANNA Giorgio	S.Giorgio di Piano (BO)	13-10-59	Via Mura di Porta d'Azeglio, 7 - BO	31-12-95
1212.	SANSONE Matteo	San Severo (FG)	3- 6-47	Scalo V.le Abruzzo, 421 - CH	31-12-95
1213.	SANTAGATI Salvatore	Barcellona Pozzo di Gotto (ME)	22-11-43	Via Giordano Bruno, 94 - Misterbianco (CT)	31-12-95
1214.	SANTAMARIA ANDREONE Mario	Ausonia (FR)	10- 6-53	Via Provinciale, 34 - Ausonia (FR)	31-12-95
1215.	SANTANDREA Silvano	Bologna (BO)	18- 9-30	Via Scuole Pubbliche, 22 - RA	31-12-95
1216.	SANTANGELO Giuseppe	Aprilia (LT)	22- 3-51	Via Dei Mille, 28 - Aprilia (LT)	31-12-95
1217.	SANTANIELLO Augusto	Quindici (AV)	24- 9-62	Via Forno, 59 - Quindici - (AV)	30- 1-96
1218.	SANTAROSSA Paolo	Porcia (PN)	18- 2-56	Via Sant'Agnese, 56 - Porcia - (PN)	30- 1-96
1219.	SANTINI Plinio	Luino (VA)	29- 7-26	Via Bragarina, 22 - SP	31-12-95
1220.	SANTONI Enrico	Jesi (AN)	2- 4-51	Via G. Salvemini, 1 - Jesi (AN)	31-12-95
1221.	SANTONI Paolo	Foligno (PG)	5- 4-62	Via S. Martino, 5 - Trevi (PG)	31-12-95
1222.	SANTORI Giacomo	Grottammare (AP)	21- 7-61	Via Bernini, 74 - Grattammare (AP)	31-12-95
1223.	SANTORO Paolo	Altamura (BA)	27-11-41	Via Bardia, 31 - Altamura (BA)	31-12-95
1224.	SANTORUVO Gaetano	Melfi (PZ)	4-11-61	Contrada La Gravinella, 42 - MT	31-12-95
1225.	SARI Luciano	Treviso (TV)	26- 3-43	Via Zangrado, 9 - TV	31-12-95
1226.	SARTI Antonio	Isola della Scala (VR)	14- 3-57	Via Nicola Mazza, 14/A - VR	31-12-95
1227.	SARTORE Fabrizio	Sanremo (IM)	27- 2-64	Via Martiri della Libertà,133 - Sanremo (IM)	31-12-95
1228.	SARTORI Aldo	Bazzano (BO)	3-11-43	Via Savelli della Porta, 38 - Gubbio (PG)	31-12-95
1229.	SASSAROLI Ubaldo	Cupramontana (AN)	29- 5-56	Via San Giovanni, 2 - Cupramontana - AN	31-12-95
1230.	SASTRUCCI Stefano	Firenze (FI)	8- 5-61	Via R. Lambruschini, 13 - FI	31-12-95
1231.	SATERIALE Ernesto	Venticano (AV)	5- 1-63	Via Fiume, 39 - Fraz.Castello del Lago - Venticano (AV)	31-12-95
1232.	SATTA Giampaolo	Domusnovas (CA)	7- 6-61	Via Cordero di Pamparato,11 - TO	31-12-95
1233.	SATTIN Adelio	Padova (PD)	30- 1-27	Via R. Schumann, 5/1 - PD	31-12-95
1234.	SAVARINO Dario	Rivoli (TO)	6- 1-66	Via Givoletto, 5 - Val della Torre (TO)	6-11-96
1235.	SAVINO Francesco	Maiori (SA)	23- 4-44	Via A. Barone, 12 - SA	31-12-95
1236.	SAVOLDI Fausto	Brescia (BS)	16- 2-45	Via Bonomini,17 - BS	31-12-95
1237.	SCALABRINO Massimo	Gattinara (VC)	13-10-60	Via Monte Grappa, 17 - Gattinara (VC)	31-12-95
1238.	SCANU Antonio	Uras (OR)	28- 1-49	Via Eleonora,117 - Uras (OR)	31-12-95
1239.	SCAPERROTTA Marco	Bologna (BO)	3- 7-59	Via G. Giacobbi, 5/2 - BO	31-12-95

Segue: **Geometri**

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
1240. SCARABOTTI Egidio	Serra San Quirico (AN)	13- 2-41	Via Pertini, 29 - Serra San Quirico (AN)	31-12-95
1241. SCARANO Domenico	Cervino (CE)	20- 3-57	Via Degli Eroi, 8 - Cervino (CE)	31-12-95
1242. SCARDELLATO Luigino	Treviso (TV)	16- 1-57	Viale Monfenera, 23/A - TV	31-12-95
1243. SCARDIA Marcello	Brindisi (BR)	18- 5-56	Via Gaetano Carolei, 10 - Fiumicino (RM)	31-12-95
1244. SCAVONE Nicola	Matera (MT)	19- 2-63	Vico IV Garibaldi, 9 - Pignola (PZ)	31-12-95
1245. SCHENATTI Teodoro	Sondrio (SO)	10- 5-35	Via Ripa Cavriana, 5 - Solferino (MN)	31-12-95
1246. SCHIAVO Giulio	Bologna (BO)	29-12-33	Via Cairoli, 101 - RM	31-12-95
1247. SCIANNIMANICO Angelo	Bari (BA)	8- 6-49	Via della Resistenza, 48 - BA	31-12-95
1248. SCIUTO Giovanni	Ragusa (RG)	4- 7-60	Via Dei Peloritani, 26 - RG	31-12-95
1249. SCLIP Lucio	Valvasone (PN)	3- 1-60	V.lo Malattia della Vallata,10 - Maniago - (PN)	30- 1-96
1250. SCOLARO Roberto	Camposampiero (PD)	11- 2-56	Via Borgo Treviso, 154/C - Castelfranco Veneto (TV)	31-12-95
1251. SCOTTON Enzo	Chiarano (TV)	6- 1-55	Via Tabacchi, 27/A - Chiarano (TV)	31-12-95
1252. SEBASTIANELLI Stefano	Senigallia (AN)	24- 2-58	Via Alessandro Volta,18 - Senigallia (AN)	31-12-95
1253. SEMERIA Vittorio	Sondrio (SO)	14- 1-58	Via E.Vanoni, 24 - SO	31-12-95
1254. SEMOLA Attilio Santo	Casarano (LE)	30-11-50	Via dei Gelsi, 95 - RM	31-12-95
1255. SENATORE Giancarlo	Salerno (SA)	3- 2-52	Via Stefano Passaro, 8 - SA	31-12-95
1256. SERAFIN Franco	Fontanelle (TV)	21- 2-50	Via Garibaldi, 174 - Oderzo - (TV)	31-12-95
1257. SERAFINI Renato	Acuto (FR)	7-10-54	Via Aia del Muro, 6 - Acuto (FR)	31-12-95
1258. SERENI Giancarlo	Ascoli Piceno (AP)	29- 2-52	Via E. Nardi, 4 - Venarotta (AP)	31-12-95
1259. SERI Enrico	Roma (RM)	15- 7-62	Via Antonio Fantinoli, 52/A - Cava dei Selci - Boville (RM)	31-12-95
1260. SERRA Angelo	Roma (RM)	19- 1-64	Via Monte S. Savino, 25 - RM	31-12-95
1261. SEVERA Santino	Fiuggi (FR)	14-11-61	Via Arcinazzo, 41/A - Fiuggi (FR)	31-12-95
1262. SGOBBA Nicola	Rignano Garganico (FG)	23- 8-49	Via Grotte, 116 - Castellana Grotte (FG)	31-12-95
1263. SICILIANO Marino	Meduno (PN)	16- 5-50	Via Udine, 45 - PN	31-12-95
1264. SICILIANO Michele	Massafra (TA)	10- 6-64	Via Is. Accolti Gil, 35 - Massafra (TA)	14- 3-96
1265. SIGNORI Franco	Crespano del Grappa (TV)	14-11-57	Via Roma, 2/A - Godega di Sant'Urbano (TV)	31-12-95
1266. SILVI Francesco	Roccafluvione (AP)	3- 9-56	Vicolo della Madonnina, 3 - Roccafluvione (AP)	31-12-95
1267. SIMCIC Roberto	Gorizia (GO)	16- 8-61	Via Angiolina, 12 - GO	30- 1-96
1268. SIMONDI Fulvio	Torino (TO)	22- 2-46	Corso Peschiera, 304 bis - TO	31-12-95
1269. SIMONE Michele	Bologna (BO)	12-10-44	Via Schiassi, 56 - BO	31-12-95
1270. SIMONELLI Pierino	Palmiano (AP)	12-11-58	Via Case Sparse, 30 - Venarotta - (AP)	31-12-95
1271. SINERI Luigi	Vercelli (VC)	6- 8-32	Via ValfrS,14 - TO	31-12-95
1272. SIPPELLI Cesare	Messina (ME)	2- 9-54	Via Veturia, 32 - RM	31-12-95
1273. SIVIERO Fabio	Torino (TO)	15- 2-35	Via Piazzi, 41 - TO	31-12-95
1274. SNIDER Flavio	Cervignano del Friuli (UD)	16- 7-55	Via Polesini,1-TS	31-12-95
1275. SOAVI Claudio	Ferrara (FE)	11- 6-61	Via Europa, 1 - Voghera (FE)	31-12-95
1276. SOGUS Gianfranco	Oristano (OR)	19- 5-56	Via P. Mascagni, 1 - OR	31-12-95
1277. SOMMARIVA Roberto	Milano (MI)	14- 1-39	Via Ripamonti, 38 - MI	31-12-95
1278. SORANGELO Giuseppe	Gravina in Puglia (BA)	27- 1-53	Via Taranto, 6 - Gravina in Puglia (BA)	31-12-95
1279. SORGENTE Mario	Giffoni Valle Piana (SA)	14- 2-52	Via Pietro di Feo, 2 - Giffoni Valle Piana (SA)	31-12-95

Segue: **Geometri**

	COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
1280.	SPADA Giuseppe	Siracusa (SR)	3- 6-61	Via Giuseppe Parlato, 6 - SR	31-12-95
1281.	SPAGARINO Giuseppe	Torino (TO)	9- 4-34	Via G. Chiapperotti, 39 - Rivoli - TO	31-12-95
1282.	SPAGNOL Claudio	Latina (LT)	20- 3-51	Via Pontinia, 59 - LT	31-12-95
1283.	SPARAGNA Antonio	Minturno (LT)	2- 1-40	Via Miano, 39 - Scauri di Minturno (LT)	31-12-95
1284.	SPARTI Walter	Ascoli Piceno (AP)	1- 7-47	Via delle Zeppelle, 13 - AP	31-12-95
1285.	SPERANZINI Gian Anselmo	Cagli (PS)	13-10-62	Via Str. Prov. S. Savino, 9 - Frontone - (PS)	31-12-95
1286.	SPICUGLIA Giovanni	Siracusa (SR)	23- 5-43	Via Pitia, 45 - SR	31-12-95
1287.	SPINA Angelo	Valverde (CT)	4- 7-62	Via Vittorio Emanuele, 204 - Valverde (CT)	31-12-95
1288.	STEFANELLI Marco	Pisa (PI)	12- 8-66	Via Fiorentina, 56 - Pontedera (PI)	14-12-96
1289.	STEFANONI Massimo	Monza (MI)	8- 7-51	Via della Birona, 28 - Monza (MI)	31-12-95
1290.	STERLINI Antonello	Assisi (PG)	18- 1-62	Vic. S. Andrea, 8 - Assisi (PG)	31-12-95
1291.	STEVANELLA Massimo Fabrizio	Ivrea (TO)	12- 9-64	Via A. Balla, 26 - Montalto Dora (TO)	31-12-95
1292.	STIEVANIN Adriano	Padova (PD)	8-12-57	Via E. Montale, 3 - Saonara - (PD)	31-12-95
1293.	STONA Giovanni	Asolo (TV)	12-12-56	Via San Martino, 32 - Asolo (TV)	31-12-95
1294.	STRADA Aldo	Taranto (TA)	21- 5-55	Via Padre Damiano Tuseo, 19 - Ginosa (TA)	31-12-95
1295.	STRAMARE Ivano	Segusino (TV)	13- 1-63	Via Borgo Crosera, 2 - Segusino (TV)	31-12-95
1296.	STRANGES Francesco	Conflenti (CZ)	10-12-60	Via V. Butera, 12 - Conflenti (CZ)	31-12-95
1297.	STRANO Sebastiano	Forlì (FO)	22-12-63	Via R. Schuman, 20 - FO	30- 1-96
1298.	SUCCI Cimentini Vincenzo	Codigoro (FE)	22- 6-54	Largo Zerbini, 1 - Migliarino (FE)	31-12-95
1299.	SUCCI Valerio	Rimini (RN)	23- 8-47	Via Duino,14 - RN	19- 3-96
1300.	SVEGLIADO Carlo	Cittadella (PD)	9-12-37	Via Riva Pasubio,15 - Cittadella (PD)	31-12-95
1301.	TADDEI Domenico	Potenza (PZ)	4- 6-40	Via Campania, 8 - PZ	31-12-95
1302.	TAGLIAFERRI Raffaele	Alatri (FR)	14- 2-46	Via Scopigliette,130 - Alatri (FR)	31-12-95
1303.	TAGLIATESTA Paolo	Urbino (PS)	27- 5-45	Via della Colonna, 13 - Fano (PS)	31-12-95
1304.	TAINI Antonio	Brescia (BS)	29- 6-38	Via Podgora, 6 BS	19-10-96
1305.	TAMBORRINO Alessandro	Taranto (TA)	19-11-64	Via Cassano, 9 - Loc. Lama - TA	7- 3-96
1306.	TAMBURINI Giuseppe	Civitanova Marche (MC)	17- 3-61	Via Regina Margherita, 4 - Civitanova Marche (MC)	31-12-95
1307.	TAMILIA Alessandro	Roma (RM)	7- 2-56	Via Edoardo Amalgia, 15 - RM	31-12-95
1308.	TANGA Nicola	Benevento (BN)	4- 7-51	Piazza Leonardi, 6 - Cisterna di Latina (LT)	30- 1-96
1309.	TARASCONI Walter	Langhirano (PR)	3- 4-49	Via Enrico Scarabelli Zunti, 2 - PR	31-12-95
1310.	TASSI Pietro	Serra de' Conti (AN)	3-12-45	Via San Antonio, 18 - Serra dè Conti - (AN)	30- 1-96
1311.	TAVELLA Marco	Torino (TO)	20-10-63	Corso R.Margherita, 276 - TO	30- 1-96
1312.	TAVERNA Giovanni	Alessandria (AL)	10- 9-26	Viale Ponte Dell'Ammiraglio, 10/7 - GE	31-12-95
1313.	TEDESCO Gerardo	Giffoni Sei Casali (SA)	3- 3-44	Via M. Mascia, 8 - SA	31-12-95
1314.	TELLINI Sandro	Mantova (MN)	15- 4-39	Via Carlo Goldoni, 4 - MN	31-12-95
1315.	TEMPESTA Giovanni	Vedelago (TV)	29-10-40	Via Trento e Trieste, 30 - Cavasagra di Vedelago - TV	31-12-95
1316.	TENERELLI Giuseppe	Giulianova (TE)	16- 3-57	Via Nazionale, 139 - Tortoreto (TE)	31-12-95
1317.	TERMITE Francesco	S. Vito Dei Normanni (BR)	13- 1-61	Via Dr. Giacomo Leo, 49 - S. Vito Dei Normanni (BR)	31-12-95
1318.	TERSIGNI Sofia	Isola Del Liri (FR)	25- 6-63	Via Martiri di via Fani - Sora - (FR)	30- 1-96
1319.	TERUGGI Silvano	Fontaneto D'Agogna (NO)	17- 2-50	Via S. Antonio, 7 - Fontaneto D'Agogna (NO)	31-12-95

Segue: **Geometri**

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
1320. TESAURO Giuseppe	Giffoni Valle Piana (SA)	25- 5-58	Corso Vittorio Emanuele, 7 - Giffoni Valle Piana (SA)	31-12-95
1321. TESEI Silvano	Camerino (MC)	2- 6-62	Via Mazzini, 7 - Muccia (MC)	31-12-95
1322. TESOLIN Francesco	Roma (RM)	17- 5-61	Via Valle Viola, 13 - RM	31-12-95
1323. TESSARIOL Dino	Montebelluna (TV)	12- 7-55	Via I. Lollini, 23 - Ciano del Montello (TV)	31-12-95
1324. TESTADIFERRO Giuseppe	Maiolati Spontini (AN)	11- 9-38	Via Risorgimento, 87 - Fraz. Moie, Maiolati Spontini (AN)	31-12-95
1325. TIEZZI Massimo	Cortona (AR)	2- 7-57	Via IV Novembre, 14 - Camucia (AR)	31-12-95
1326. TINELLI Giovanni	San Giorgio Piacentino (PC)	20- 5-41	Via Centovera, 49 - San Giorgio Piacentino - (PC)	30- 1-96
1327. TIRI Mauro	Oppido Lucano (PZ)	26- 2-53	Via Girasole, 14 - Oppido Lucano (PZ)	31-12-95
1328. TODARO Stefania	Firenze (FI)	20- 7-55	Via Giolitti, 10 - FI	31-12-95
1329. TOFFOLO Erminio	Silea (TV)	31- 1-32	Via Duca D'Aosta, 46 - Vazzola - (TV)	31-12-95
1330. TOLLEMETO Otello	Livorno (LI)	25-12-50	Via Cesare Arzelà, 14 - RM	31-12-95
1331. TOLVE Canio Lucio	Potenza (PZ)	15- 4-63	Via G. Garibaldi, 51 - Brindisi Montagna (PZ)	31-12-95
1332. TOMASINI Andrea	Bologna (BO)	6- 3-57	Via Belfiore, 1 - BO	31-12-95
1333. TONZANI Enzo	Perugia (PG)	15-10-54	Via del Macello, 21 - PG	31-12-95
1334. TOPPI Emilio	Roma (RM)	24- 2-48	Via Tuscolo, 23 - Monteporzio Catone (RM)	31-12-95
1335. TORO Aurelio	Pianella (PE)	7- 7-63	Via Monte Grappa, 1 - Pianella (PE)	31-12-95
1336. TORQUATINO Remo	Modugno (BA)	17-12-33	Via Vittorio Emanuele, 19 - Modugno (BA)	31-12-95
1337. TORREGGIANI Vittorio	Savignano sul Panaro (MO)	19- 1-47	Via G. Tavoni, 560 - Savignano sul Panaro (MO)	31-12-95
1338. TORRENTE Luciano	Mandas (CA)	11- 3-53	Via Ennio Porrino, 3 - S. Giusta (OR)	31-12-9
1339. TORRESAN Livio	Carbonera (TV)	23- 4-54	Via Graere, 11 - Pezzan di Carbonera (TV)	31-12-9
1340. TORRETTI Roberto	Roma (RM)	7- 7-54	Via Caio Mario, 7 - RM	31-12-9
1341. TORRICELLI Gilberto	Modena (MO)	23- 3-43	Via Carlo Sigonio, 238 - MO	31-12-9
1342. TORTI Luigi	Avezzano (AQ)	26- 4-57	Via Roma, 217 - Avezzano (AQ)	31-12-9
1343. TORTORA Gerardo	Pagani (SA)	29-10-59	Via Napoli, 9 - Pagani (SA)	31-12-9
1344. TOSI Alberto	Novara (NO)	2- 9-61	Via Oleggio Castello, 4 - Comignago (NO)	31-12-9
1345. TOSI Pietro	Comignago (NO)	10-11-30	Via Oleggio Castello, 4 - Comignago (NO)	31-12-9
1346. TOZZI Franco	Firenze (FI)	19- 1-56	Via dell'Arione, 21 - Lastra a Signa (FI)	31-12-9
1347. TRAINA Gaetano	Villafranca Sicula (AG)	3- 1-38	Via Concordia, 33 - Bassano del Grappa - (VI)	30- 1-9
1348. TRAVERSA Giancarlo	Bari (BA)	3- 8-43	Via Francesco Crispi, 85/B - BA	31-12-9
1349. TREGNAGHI Enrico	Canale (CN)	15-11-56	Via C. Emanuele III°, 29 - CN	12- 7-9
1350. TRINGALI Antonino	Pachino (SR)	20-10-48	Piazza Cappuccini, 5 - RG	31-12-9
1351. TRIOLO Dario	Albano Laziale (RM)	27- 4-57	Corso G. Matteotti, 61 - Albano Laziale (RM)	31-12-9
1352. TRISOLINI Franco	Viterbo (VT)	31- 5-59	Piazza Luigi Concetti, 7 - VT	31-12-9
1353. TRONNOLONE Donato	San Fele (PZ)	8- 7-64	Strada Com.le Pergola,17 - San Fele (PZ)	31-12-9
1354. TROTTA Raffaele	Pagani (SA)	1- 6-40	P.zza G. Scarpa, 4 - Pagani - (SA)	30- 1-9
1355. TUBI Franco Giuseppe	Ravenna (RA)	3- 4-47	Via Giordane, 1 - RA	31-12-9
1356. TUMIATI Riccardo	Ferrara (FE)	17- 7-54	Contrada Mirasole c.n. 40 - FE	31-12-9
1357. TUOZZO Giuseppe	Buccino (SA)	25- 1-39	Viale Temponi, s.n.c. - Buccino (SA)	31-12-9
1358. TURCHETTI Guido	Calto (RO)	4- 2-59	Via Gaspare Campo, 32 - RO	30- 1-9
1359. TURCO Paolo	Soleto (LE)	18- 7-31	Via Umberto I°, 7 - Soleto (LE)	31-12-9

Segue: **Geometri**

	COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
1360.	TURELLI Enrico	Lucca (LU)	29- 4-38	Via Versilia, 60 - LU	31-12-95
1361.	TURNONE Giuseppe Arcangelo	Martina Franca (TA)	12- 5-56	Via Generale Semeraro, 2/F - Martina Franca (TA)	31-12-95
1362.	UBALDI Alberto	Vecchiano (PI)	26- 5-27	Via Nettuno, 45 - Cisterna di Latina (LT)	31-12-95
1363.	ULTORI Gian Paolo	Piacenza (PC)	7- 7-47	Via Respighi, 17 - PC	31-12-95
1364.	URANI Lorenzo	Fano (PS)	3-11-58	Via S. Cesareo, 41 - Fano (PS)	31-12-95
1365.	URBANI Mauro	Roma (RM)	27- 6-58	Via di Valle Caprara, 2 - Castel Madama (RM)	31-12-95
1366.	URIZIO Giorgio	Trieste (TS)	26- 9-33	Fraz. Sistiana, 59/V - Duino Aurisina (TS)	31-12-95
1367.	URSANO Stefano	La Spezia (SP)	17- 3-65	Viale Amendola, 130 - SP	31-12-95
1368.	USAI Antonio	Tempio Pausania (SS)	1- 9-49	Via Pola,5-Budoni (NU)	31-12-95
1369.	VACCARO Domenico	Potenza (PZ)	17- 3-62	Via Costa della Gavetta, 6/A - PZ	31-12-95
1370.	VALECCHI Bruno	Assisi (PG)	22-12-52	Via S. Gabriele della Addolorata, 14 - Assisi (PG)	31-12-95
1371.	VALENTINI Gabriele	Ravenna (RA)	22- 5-59	Viale Spalato, 90 - Fraz. Marina - RA	31-12-95
1372.	VALENTINO Giuseppe	Vigevano (PV)	16- 7-43	Via D'Avalos, 34 - Vigevano (PV)	29- 8-96
1373.	VALERI Luca	Viterbo (VT)	28- 7-65	Via Trieste, 1 - Villa San Giovanni in Tuscia (VT)	31-12-95
1374.	VALERI Valerio	Aprilia (LT)	14- 7-64	Via G.Matteotti, 138 - Aprilia (LT)	31-12-95
1375.	VALLA Pierluigi	Torino (TO)	26- 7-48	Via Magellano, 17/B - Pianezza (TO)	31-12-95
1376.	VALLE Mario	Frosinone (FR)	17-11-39	Via Isonzo, 19/2 - FR	31-12-95
1377.	VALPREDA Enzo	Asti (AT)	9-11-55	Via Malta, 5 - AT	31-12-95
1378.	VANNINI Lamberto	Pesaro (PS)	9- 7-59	Via Sangro, 9/1 - PS	31-12-95
1379.	VANNINI Massimo	Firenze (FI)	13-11-46	Via Del Mulinaccio, 42 - AR	31-12-95
1380.	VANTAGGI Lucio	Assisi (PG)	24- 6-62	Via della Repubblica, 115 - Bastia Umbra (PG)	31-12-95
1381.	VANTIN Mariano	Vicenza (VI)	20- 3-61	Viale dei Peschi,29 - Sovizzo (VI)	31-12-95
1382.	VARDANEGA Lucio	La Spezia (SP)	5- 5-37	Via G.B. Valle, 8 - SP	31-12-95
1383.	VAROLA Angelo	Barletta (BA)	8- 9-46	Via Merano, 14 - Trani (BA)	31-12-95
1384.	VARRIALE Mariano	Bari (BA)	16-10-60	Via Forno Grande, 2 - Triggiano (BA)	31-12-95
1385.	VECA Mimmo Claudio	Melilli (SR)	18- 5-54	Ronco di Via Oglio, 2 - Priolo G. (SR)	31-12-95
1386.	VECCHI Luigi	Fontevivo (PR)	21- 6-60	Via della Costituzione, 3 - Noceto (PR)	31-12-95
1387.	VECCHI Paolo	Modena (MO)	21- 6-52	Via Vignolese, 638 - MO	31-12-95
1388.	VENDITTI Vincenzo	Luco dei Marsi (AQ)	24- 7-36	Via Pietro Aretino, 101 - RM	31-12-95
1389.	VENDITTO Mario	Montecalvo Irpino (AV)	16-10-59	Via Fontana della Terra, 14 - Montecalvo Irpino - (AV)	14- 4-96
1390.	VENÈ Giorgio	Carrara (MS)	28- 4-45	Via Cavallotti, 46 - Marina di Carrara (MS)	31-12-95
1391.	VENEZIANO Luigi	Galatina (LE)	20- 6-44	Via Monte Bianco, 6 - Galatina (LE)	10-12-97
1392.	VENTURA Marcello	Ostra Vetere (AN)	18-11-59	Via Dei Tigli, 7 - Castel Colonna (AN)	31-12-95
1393.	VENTURA Sergio	Ostra Vetere (AN)	23- 4-61	Via Andrea Costa, 47/A - Senigallia (AN)	31-12-95
1394.	VENTURINI Fulvio	Livorno (LI)	13- 7-56	Via Brigata Garibaldi, 13 - LI	31-12-95
1395.	VENTURINI Sergio	Tuscania (VT)	21- 4-46	Via Asti, 24 - Tuscania (VT)	31-12-95
1396.	VERDIANI Valter	Firenze (FI)	19- 3-58	Via S. Michele a Torri, 29 - FI	31-12-95
1397.	VERDINO Antonio	San Leucio del Sannio (BN)	25- 1-63	Contrada Maccabei - San Leucio del Sannio (BN)	31-12-95
1398.	VERRI Mauro	Novara (NO)	1- 7-54	Via Merula,2 - NO	31-12-95
1399.	VERRUA Lorenzo	Novara (NO)	25- 9-61	Via Abba, 10 - NO	31-12-95

Segue: **Geometri**

	COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
1400.	VETRANO Salvatore	Veglie (LE)	28-11-54	Via Caravaggio - Veglie (LE)	31-12-95
1401.	VETTORI Carlo	Villorba (TV)	20-10-46	Via Don G. Minzoni, 5 - Silea - (TV)	31-12-95
1402.	VIERO Claudio	Rovolon (PD)	7- 4-58	Via Bibiana, 117 - TO	31-12-95
1403.	VIERO Olandino	Rovolon (PD)	13- 1-53	C.so Vinzaglio, 5/bis - TO	30- 1-96
1404.	VILLI Giuliano	Forlí (FO)	20- 6-54	Via Dei Mille, 25 - FO	31-12-95
1405.	VINCI Emanuele	Brescia (BS)	16- 8-43	Via Benacense, 9/A - BS	31-12-95
1406.	VITALONI Francesco	Castelleone (CR)	4-10-49	Via Manenti, 23 - Castelleone (CR)	31-12-95
1407.	VITELLI Egidio	Popoli (PE)	20- 1-61	Via Urbino, 5 - AP	31-12-95
1408.	VIZZINI Vittorio	Torino (TO)	21- 9-36	Corso De Nicola, 60 - TO	31-12-95
1409.	VOLPATO Dario Massimo	Limbiate (MI)	11- 8-57	Via Silvio Pellico, 4 - Limbiate (MI)	31-12-95
1410.	VOLPICELLI Ottorino	Benevento (BN)	3- 7-62	Via Roma, I° Traversa, 2 - Amorosi (BN)	31-12-95
1411.	VOZZOLO Luigi	Minturno (LT)	4- 1-47	Via Zia Nicolina,19 - Minturno (LT)	31-12-95
1412.	ZACCAGNINO Antonio	Rionero in Vulture (PZ)	8- 9-62	Fraz. Monticchio Bagni - Rionero in Vulture (PZ)	31-12-95
1413.	ZACCAGNINO Vito	Avigliano (PZ)	28- 7-61	Via Don Minzoni, 127 - Avigliano (PZ)	31-12-95
1414.	ZACCONE Antonio	San Giuseppe Vesuviano (NA)	1- 1-41	Via Cavour, 130 - Noto (SR)	30- 1-96
1415.	ZAFFARANA Filippo	Luino (VA)	19- 7-42	Viale Lungoticino Sforza, 4 - PV	31-12-95
1416.	ZAGO Claudio	Treviso (TV)	13- 6-45	Via Garibaldi, 49 - BL	31-12-95
1417.	ZAINA Mirco	Santo Stino di Livenza (VE)	28- 2-62	Via F.lli Kennedy, 21 - Santo Stino di Livenza (VE)	31-12-95
1418.	ZAMPIERI Lorenzo	Padova (PD)	17- 9-50	Via Camporese, 2/B - PD	31-12-95
1419.	ZANCHI Giorgio	Gazzaniga (BG)	5- 4-48	Via S. Angeletti, 7/A - Gazzaniga (BG)	31-12-95
1420.	ZANDOMENEGHI Ezio	Treviso (TV)	29-12-51	Via Marconi, 9/G - TV	31-12-95
1421.	ZANELLI Luciano	Gambettola (FO)	25-12-48	Via Panoramica,1 - RN	31-12-95
1422.	ZANET Tiziano	Fontanelle (TV)	9-12-60	Via Bornia, 21 - Fontanelle (TV)	31-12-95
1423.	ZANETTE Fausto	Sarmede (TV)	30- 5-48	Via Mazzini,1 - Cordignano (TV)	31-12-95
1424.	ZANETTIN Olinto	Cibiana di Cadore (BL)	14- 7-44	Via E. Del Favero, 16 - San Vito di Cadore (BL)	31-12-95
1425.	ZANGARI Rosario	Catanzaro (CZ)	22-10-51	Località Petricciolo, 59 - CZ	31-12-95
1426.	ZANNONI Giorgio	Faenza (RA)	13- 4-41	Via Mazzini, 102/1 - Faenza (RA)	31-12-95
1427.	ZANOTTI Elio	Novara (NO)	22- 8-50	Via Dolores Bello, 3 - NO	31-12-95
1428.	ZAROLI Giovanna	Legnano (MI)	27-11-61	Via Bologna, 11 - Legnano - (MI)	30- 1-96
1429.	ZAZZA Marco	Roma (RM)	19- 7-62	Via S. Antonio Maria Gianelli, 19 - RM	31-12-95
1430.	ZAZZARON Giovanni Battista	Dueville (VI)	9- 4-55	Via Sega,109 - Dueville - (VI)	30- 1-96
1431.	ZEGA Romano	Montecorvino Rovella (SA)	1- 1-41	Largo S. Giorgio, 13 - SA	31-12-95
1432.	ZENI Dante	Carrara (MS)	11- 4-52	Via Campo D'Appio, 56 - Carrara - (MS)	30- 1-96
1433.	ZIA Graziano	Palmanova (UD)	30- 6-55	P.zza del Popolo, 2 - Torviscosa - (UD)	30- 1-96
1434.	ZICHI Tonino	Orani (NU)	12- 7-58	Via Toscana, 5 - Orani (NU)	31-12-96
1435.	ZILIO Augusto	Guelph (Ontario - Canada)	19-12-56	Via Edificio, 11/1 - Caselle D'Altivole - (TV)	11- 8-96
1436.	ZIZZA Domenico	Crotone (KR)	9- 6-64	Viale A. Gramsci, 4/C - KR	31-12-95
1437.	ZOLLIA Marco	Gorizia (GO)	18- 8-52	Via Papalina, 63 - Gradisca d'Isonzo (GO)	31-12-95
1438.	ZONATO Pietro	Brendola (VI)	29- 6-54	Via A. Volta, 38 - Abano Terme (PD)	31-12-95
1439.	ZORZETTO Marinella	Casale Monferrato (AL)	8-12-58	Vicolo Angeli, 3 - Pontestura (AL)	31-12-95

Segue: **Geometri**

	COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
1440.	ZORZIN Gianfranco	Monfalcone (GO)	19-12-57	Via Monti. 20/A - GO	31-12-95
1441.	ZUCCON Giovanni	Susegana (TV)	7- 8-45	Via Val Longa, 21 - Susegana (TV)	31-12-95
1442.	ZULLI Vincenzo	Pontecorvo (FR)	18- 6-44	Via XXIV Maggio - Pontecorvo (FR)	31-12-95
1443.	ZURZOLO Michele Giovanni	Rosarno (RC)	19-10-54	Via Convento, 12 - Rosarno (RC)	31-12-95
1444.	ZUSSA Diego	Arcade (TV)	25- 6-54	Via Zara, 12 - TV	31-12-95

PERITI AGRARI

	COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
1.	ALEBARDI Alessandro	Roma (RM)	2- 6-62	Via Cornelia, 226 - RM	31-12-95
2.	ALUISETTI Giuseppe	Sesto S. Giovanni (MI)	5-12-28	Via Breguzzo, 3 - MI	31-12-95
3.	ANTENUCCI Valentino	Celenza sul Trigno (CH)	23- 4-45	Via Sale, 14 - RM	31-12-95
4.	BALDINI Marco	Firenze (FI)	5- 1-59	Via Macchiavelli, 3 - Bagno a Ripoli (FI)	31-12-95
5.	BARATTA Marcello	Messina (ME)	9-11-33	Via Alcide De Gasperi, 6 - Patti (ME)	31-12-95
6.	BARCIULLI Lucio	Sansepolcro (AR)	22- 9-30	Via Bernardo Buontalenti, 16 - Sansepolcro (AR)	31-12-95
7.	BARLAFANTE Luigi	Roseto degli Abruzzi (TE)	2- 3-62	Via Colle Vraddo, 27 - Roseto degli Abruzzi (TE)	31-12-95
8.	BELLEI Roberto	Torino (TO)	18- 2-61	Via Goffredo Mameli, 53 - Grugliasco - (TO)	30- 1-96
9.	BENVENUTI Giordano Bruno	Firenze (FI)	5- 8-25	Via Traversari, 21 - FI	31-12-95
10.	BIAGIOTTI Raffaello	Montepulciano (SI)	10- 4-39	Via Ancona, 66 - Montepulciano Stazione (SI)	31-12-95
11.	BONO Angelo	Ginevra (Svizzera)	7- 2-63	Via Foligno, 89 bis - TO	27-12-97
12.	BOTTARO Andrea	Ponso (PD)	25- 5-51	Via E. Filiberto, 257 - RM	31-12-95
13.	CAPONIGRO Mario	Campagna (SA)	23- 9-55	Via S. Bartolomeo in Campagna (SA)	31-12-95
14.	CARISTIA Giuseppe	Caltagirone (CT)	29- 5-25	Via Manzoni, 63 - Caltagirone (CT)	31-12-95
15.	CATTARUZZI Giovanni	Udine (UD)	10-10-65	Via Braida,15/2 - Pasian di Prato - (UD)	30- 1-96
16.	CAVESTRO Luigi	Este (PD)	15- 1-61	Via Cortona, 52 - Estc (PD)	31-12-95
17.	CHIAPELLO Maria Carla	Cuneo (CN)	4- 7-63	Via Chiosa, 16 - CN	31-12-95
18.	CINGOLANI Alberto	Orvieto (TR)	23- 4-63	Via Felice Cavallotti, 47 - Orvieto (TR)	31-12-95
19.	CIOCCOLANTI Ferdinando	Ostra (AN)	8- 1-52	Via S. Girolamo, 34 - VT	31-12-95
20.	CONCINI Piero	Padova (PD)	2- 9-54	Via Ivrea, 1/4 - PD	31-12-95
21.	CORESI Alessandro	Marino (RM)	14- 5-65	Via Monte Grappa, 53 - Ciampino (RM)	31-12-95
22.	CORTINI Floriano	Forlí (FO)	12- 7-32	Viale Medaglie D'Oro, 29 - FO	31-12-95
23.	D'ANNUNZIO Silvio	Atessa (CH)	30- 3-66	Loc. Valloni, 32 - Casalanguida (CH)	30- 8-96
24.	DI BIASE Domenico	Sant'Eusanio (CH)	5-11-45	Via Bologna, 31 - Lanciano (CH)	31-12-95
25.	DI CHIO Carmine Giuseppe	Acquaviva delle Fonti (BA)	16- 7-51	Via Sebastiano di Chio,19 - Acquaviva delle Fonti (BA)	30- 1-96
26.	DI GIANGIROLAMO Antonio	Francavilla (CH)	11-12-63	Via Mazzini, 5 - Montesilvano (PE)	31-12-95
27.	DI STEFANO Vincenzo	Naro (AG)	18-10-41	Via Filisto, 102 - SR	31-12-95
28.	DURANTE Luciano	Napoli (NA)	3- 5-29	Via Tommaso Arcidiacono, 55 - RM	31-12-95
29.	FINZI Vita Ugo	Crevalcore (BO)	17-10-63	Via Direttissima, 4 - BO	31-12-95
30.	FOSCHI Filippo	Cesena (FO)	22- 7-61	Via Padre Vicino da Sarsina, 68 - Cesena (FO)	31-12-95
31.	GARDINI Fabio	Forlí (FO)	6-10-52	Via Bidente, 241 - FO	31-12-95
32.	GAROFALO Michele	Maddaloni (CE)	2- 9-23	Via Napoli, 66 - Maddaloni (CE)	31-12-95
33.	GENCHI Emanuele	Bari (BA)	20-10-35	Via Castello, 18/b - MT	31-12-95
34.	GIANNOTTA Cosimo Damiano	Massafra (TA)	2- 7-59	Via Bolzano, 36 - Massafra - (TA)	22- 5-96
35.	GRASSO Michele	Ariano Irpino (AV)	19- 6-56	Via Torana, 94/4 - Ariano Irpino (AV)	31-12-95

Segue: Periti Agrari

	COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
36.	LIZZIO Antonino	Acicatena (CT)	15- 4-67	Via Finocchiari, 41 - Fraz. Aci S. Filippo - Acicatena (CT)	31-12-95
37.	LOMBARDI Luciano	Firenze (FI)	7- 4-63	Via Roma, 170 - Bagno a Ripoli - FI	31-12-95
38.	LOMURNO Michele	Altamura (BA)	15- 7-29	Via Rieti, 13 - Altamura (BA)	31-12-95
39.	MANCINO Antonio	Cerignola (FG)	2- 1-54	Via Paolo Telesforo, 140 - FG	31-12-95
40.	MANCINO Michele	Cerignola (FG)	21- 7-57	Viale Francia, 48 - FG	31-12-95
41.	MANGANIELLO Giovanni	Venticano (AV)	19- 3-61	Via Colonna, 82 - Venticano (AV)	31-12-95
42.	MANSI Renato	Andria (BA)	21-12-61	Via delle Querce, 32 - Andria - (BA)	30- 1-96
43.	MARCHIONE Pierluigi	Roma (RM)	7- 6-66	Via F. B. Rastrelli, 73 - RM	31-12-95
44.	MARTINO Fulvio	Roma (RM)	18- 5-66	Via Aldo Manunzio, 95 - RM	24- 7-96
45.	MELLUSO Carmine	Cerignola (FG)	19-12-62	Via L. Da Vinci, 11 - Cerignola (FG)	31-12-95
46.	MIGLIORINI Massimo	Brescia (BS)	15-10-60	Quartiere Giacomo Perlasca,1 - BS	30- 1-96
47.	MONTANARI Ermes	Ravenna (RA)	14-12-45	Via C. A. Dalla Chiesa, 6 - San Marcello - (AN)	30- 1-96
48.	MOTTA Umberto	Bologna (BO)	7-12-46	Strada dei Bindesi, 5 -Fraz. Villazzano (TN)	31-12-95
49.	MUSSIO Alberto	Brescia (BS)	5- 7-51	Via De Gasperi, 6 - Berlingo (BS)	31-12-95
50.	NATALONI Roberto	Roma (RM)	22- 4-61	Via Ardeatina Km. 19,00 - RM	31-12-95
51.	OGGIONNI Alessandro Maria	Treviglio (BG)	19- 5-64	Via Baslini, 21/A - Treviglio (BG)	31-12-95
52.	PAIAR Luigi	Longarone (BL)	23- 5-50	Via Carducci, 31 - VR	29- 5-97
53.	PIROLO Francesco	Acerra (NA)	12-10-67	Via Giovanni XXIII°, 17 - Acerra - (NA)	30- 1-96
54.	POLACCHINI Luigi	Finale Emilia (MO)	28- 6-56	Via Frassoni, 12 - Finale Emilia (MO)	31-12-95
55.	PORCU Ignazio	Cagliari (CA)	11- 6-42	V.le Trieste, 182 - San Gavino Monreale - (CA)	30- 1-96
56.	RAS Michele	Torino (TO)	6-10-55	S.ta San Barnaba, 24/D/18 - GE	31-12-95
57.	ROMANO Giovanni	Trani (BA)	9- 2-35	Via Armando Perotti, 24 - LE	31-12-95
58.	ROSSETTI Danilo	Vinci (FI)	6- 9-26	Via Senio, 3 - Montevarchi (AR)	31-12-95
59.	ROSSI Giuseppe	Città di Castello (PG)	5- 8-37	Zona Bacciana, 7 - Montone (PG)	31-12-95
60.	RUSSO Giorgio	Milano (MI)	22- 4-41	Via Molinetto di Lorenteggio, 15 - Corsico (MI)	31-12-95
61.	RUSSO Salvatore	Tramonti (SA)	12- 3-47	Via Chiunzi, 55 - Fraz. Campinola - Tramonti (SA)	31-12-95
62.	SALSANO Giovanni	Cava dei Tirreni (SA)	11- 9-61	Via Luigi Ferrara, 13 - Cava dei Tirreni (SA)	31-12-95
63.	SANTEDICOLA Antonio	Pescara (PE)	22- 3-59	Via Varano, 5 - Catignano (PE)	31-12-95
64.	SASSANO Giuseppe	Minervino Murge (BA)	17-12-38	Via Toscanini, 14 - Sale Marasino (BS)	31-12-95
65.	SCIACCA Francesco	Paternò (CT)	26-10-34	Viale G. Marconi, 12/A - LT	31-12-95
66.	SILVAGGI Giuseppe	Montescaglioso (MT)	8- 3-47	Via Gianturco, snc - Montescaglioso - (MT)	30- 1-96
67.	SIMONAZZI Pierluigi	Reggio Emilia (RE)	24-10-38	Via Umberto I°, 50 - Boretto - (RE)	30- 1-96
68.	SPAGNA Vito	Rovigo (RO)	27-12-62	Via Oberdan, 12 - RO	31-12-95
69.	STAFFIERI Rocco	Ordona (FG)	28- 5-65	Via Giovine, 69 - Ordona (FG)	31-12-95
70.	TODARO Francesco	Firenze (FI)	14- 4-62	Via Ricasoli, 19 - FI	31-12-95
71.	TRIPODI Vittorio	Polistena (RC)	15- 3-32	Via On. L. Longo, 9 - Polistena (RC)	31-12-95

Segue: **Periti Agrari**

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
72. VARETTO Francesco Maria Riccardo	Torino (TO)	18- 7-60	Strada Velentino, 18 - Baldissero Torinese (TO)	31-12-95
73. VECCHIO Giovanni	Catania (CT)	29-10-58	Via Gaetano Donizetti, 11/A - S. Giovanni La Punta - (CT)	31-12-95
74. VIRGINTINO Giuseppe	Matera (MT)	5- 7-60	Vico I° Passarelli, 8 - MT	31-12-95
75. VISCUSI Giuseppe	Sant'Agata dei Goti (BN)	1- 8-58	Via Piantito, 8 - Sant'Agata dei Goti (BN)	31-12-95
76. VIVOLO Giuseppe	Sant'Agata di Puglia (FG)	19- 2-67	Via Roberto Consagro, 31 - FG	31-12-95
77. ZANETTI Gianni	Padova (PD)	30- 8-52	Via Bosco Petrocchi, 73 - PD	30- 1-96
78. ZORZI Valerio	Ziano di Fiemme (TN)	25- 9-59	Via Capassi, 21 - San Gimignano - SI	31-12-95

AGROTECNICI

	COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
1.	BIANCO Valente	Salerno (SA)	21- 5-64	Via Ruggiero da Benevento, 3 - BN	18- 7-96
2.	CESARIO Giuseppe	Popoli (PE)	28- 4-68	Via Tiburtina, 28 - Popoli (PE)	23- 8-96
3.	FASSOLA Mario	Sanremo (IM)	3- 8-50	Via Solaro, 173 - Sanremo - (IM)	17- 5-96
4.	GIANNI Marco	Roma (RM)	18- 5-66	Via Salaria, 226 - Monterotondo (RM)	30- 1-96

PERITI EDILI

	COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data	Indirizzo	Decorrenza
1.	AITA Giorgio	Udine (UD)	8-10-38	Via Donizzetti, 9 - Villa Lagarina (UD)	28- 3-97
2.	ALLOCCA Antonio	Calvi Risorta (CE)	17-10-52	Via B. Carcieri, 46 - Calvi Risorta (CE)	6- 3-97
3.	BOCCIA Maurizio	Roma (RM)	27- 5-66	Via Campolimpido, 51/B - Tivoli (RM)	11- 4-97
4.	CAIROLI Giuseppe	Cadorago (CO)	26-10-38	Via Manzoni, 21 - Cadorago (CO)	28- 3-97
5.	CANDIDO Luciano	Rigolato (UD)	1-11-52	Via Aquileia, 3 - Tolmezzo - (UD)	10- 4-97
6.	CAPRASECCA Roberto	Orvieto (TR)	2-11-65	Via Capannelle, 200 - Castelgiorgio (TR)	18- 6-97
7.	CARUSONE Alessandro	Capua (CE)	31- 5-63	Via Giovanni Paolo I°, 3 - Santa Maria Capua Vetere (CE)	9- 3-97
8.	CORSO Maurizio	Sappada (BL)	15- 9-51	Via Fruch,7/c -Tolmezzo (UD)	24- 4-97
9.	DE PRATO Roberto	Ovaro (UD)	29- 1-45	Via Cella, 40 - Ovaro - (UD)	18- 5-97
10.	DELAITI Gianni	Rovereto (TN)	31- 7-66	Via Dante, 6 - Nomi (TN)	19- 3-97
11.	FABRIS Franco	Ovaro (UD)	24-12-36	Via Nungulas, 15 - Ovaro (UD)	22- 6-97
12.	FAVARI Paolo	Nettunia (RM)	13-10-42	Via Monte Nero, 5 - Nettuno (RM)	30- 3-97
13.	FINESCHI Giorgio	Siena (SI)	11- 4-38	Via Gaetano Astolfi, 31 - RM	11- 4-97
14.	MERLINO Vincenzo Giuseppe	Saponara (ME)	1- 2-61	Via Salvatore Pugliatti, 9 - Villafranca Tirrena (ME)	9- 4-97
15.	RAVAZZA Fausto	Romagnano Sesia (NO)	5- 2-37	Via Ronco, 27 - Maslianico (CO)	24- 9-97
16.	RUGGERI Antonio	Messina (ME)	3- 5-63	Via Industriale, 120 - is. T - ME	5- 3-97
17.	TOSATTO Raffaello	Quinto di Treviso (TV)	22- 6-58	Piazza Fontane, 45 - Codroipo (UD)	12- 6-97
18.	TURINA Alessandro	Trieste (TS)	26- 3-66	Salita di Gretta, 25/D - TS	9- 4-97
19.	TUROZZI Paolo	Grado (GO)	28- 1-61	Via G. Picelli, 1 - Aquileia (UD)	10- 4-97
20.	ZORZI Gianfranco	Ziano di Fiemme (TN)	11- 4-40	Sentiero degli Alpini, 1 - Ziano di Fiemme (TN)	24- 5-97
21.	ZUCCHELLI Mario	Arco (TN)	23- 9-46	Via Conti d'Arco, 3 - Arco (TN)	10- 4-97

98A1781

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651352) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **484.000**
- semestrale .... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **396.000**
- semestrale .... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **110.000**
- semestrale .... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **102.000**
- semestrale .... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **260.000**
- semestrale .... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **101.000**
- semestrale .... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **254.000**
- semestrale .... L. **138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. **1.045.000**
- semestrale .... L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. **935.000**
- semestrale .... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189